

## DCCVII. SEDUTA

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1951

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente DE NICOLA

## INDICE

Autorizzazione a procedere in giudizio (Presentazione di relazioni su domande) . . . Pag. 27904

## Disegni di legge:

(Trasmissione) . . . . . 27902  
 (Deferimento all'esame di Commissioni permanenti) . . . . . 27902  
 (Trasmissione da Commissione permanente di testo definitivo di articoli) . . . . . 27904  
 (Presentazione) . . . . . 27904

Disegno di legge d'iniziativa del senatore Persico (Presentazione) . . . . . 28005

Disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso » (1945) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

RUGGERI . . . . . 27905  
 GIUA . . . . . 27905  
 VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro* . . . . . 27906

Disegni di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri, ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento) » (1887); « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1950-51 (quarto

provvedimento) » (1888); « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51 (quinto provvedimento) » (1889) (Approvati dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

LANZETTA . . . . . Pag. 27907  
 RUGGERI . . . . . 27907  
 MARCONCINI, *relatore* . . . . . 27908  
 VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro* . . . . . 27908  
 PARATORE . . . . . 27910

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana, concluso a Ginevra con il Consiglio per l'amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1950 » (1930) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

CARRARA . . . . . 27982  
 TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 27983, 27998  
 CONTI . . . . . 27997  
 RIZZO Domenico . . . . . 27997  
 PASTORE . . . . . 27997

Disegno di legge: « Disposizioni relative alla applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952 » (1782-Urgenza) (Discussione e approvazione):

UBERTI, *relatore* . . . . . 27999  
 VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro* . . . . . 28000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

**Disegno di legge: « Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 » (1364) (D'iniziativa del deputato Fabriani ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 28000, 28001, 28003, 28004
LANZETTA . . . . .	28001, 28003
MERLIN Umberto . . . . .	28002
PERSICO . . . . .	28002
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	28002
DE LUCA . . . . .	28003, 28004
NOBILI . . . . .	28003
ORLANDO . . . . .	28003

**Disegno di legge: « Ratifica con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » (1185-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . .	28005
BOSCO, <i>relatore</i> 28005, 28009, 28011, 28012, 28017, 28019	
MIGLIORI, <i>Alto Commissario per Igiene e la sanità pubblica</i> . 28005, 28009, 28011, 28012, 28018, 28019	
CAPORALI . . . . .	28006
DE BOSIO . . . . .	28007
PAZZAGLI . . . . .	28007
SILVESTRINI . . . . .	28008
ALBERTI Giuseppe . . . . .	28008
SAMEK LODOVICI . . . . .	28008, 28016
BISORI . . . . .	28013, 28018
COSATTINI . . . . .	28014, 28018
ZELIOLI . . . . .	28014
RIZZO Domenico . . . . .	28015
DE LUCA . . . . .	28016

**Disegno di legge: « Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio » (1783-Urgenza) (Approvazione):** 28020

**Disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (943) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):**

DI GIOVANNI . . . . . 28020

**Interrogazione (Annunzio) . . . . .** 28026

**Inversione dell'ordine del giorno 27982, 27999, 28005, 28019**

**Relazione (Presentazione) . . . . .** 27903

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto legge 20 settembre 1951, n. 942, contenente limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe » (1964);

« Concessione di prestiti a breve scadenza agli impiegati statali assistiti dall'E.N.P.A.S. e sostituzione dell'articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 e successive modificazioni » (1965);

« Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri scuola » (1966), di iniziativa dei deputati Fanfani, Martinelli e Sullo;

« Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina » (1967).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

#### Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i disegni di legge della cui presentazione diedi comunicazione, nelle sedute del 23 e 24 corrente, sono le seguenti:

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Disposizioni concernenti il personale della Amministrazione dello Stato in servizio di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 »

(1959), di iniziativa del senatore Varriale, previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro);

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e scambio di Note, fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti messicani, concluso a Città del Messico il 15 settembre 1949 » (1955) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) e della 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo);

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Norme provvisorie per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore del debito consolidato 3 per cento lordo, rimasti privi di cedole » (1953);

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata, alla Società officine aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000 un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di mq. 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale » (1954);

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 6 milioni a favore della Stazione zoologica di Napoli per l'esercizio finanziario 1950-1951 » (1958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro);

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifiche alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato » (1950), previo parere

della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 150 milioni per il potenziamento della attività peschereccia » (1951), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci » (1952), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani » (1957) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro);

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Sostituzione dell'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali » (1956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Cadorna, a nome della 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa), ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica » (1654).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e il relativo disegno di legge sarà iscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Presentazione di relazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, a nome della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Mastino sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Francesco Brunella (Doc. CVII);

dal senatore Rizzo Giambattista sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pertini (Documenti CXIX, CXXII, CXXVII e CXXXV);

dal senatore Spallino sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Angiolillo (Doc. CX);

dal senatore Zelioli sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Berlinguer (Doc. CXXXVII), contro il senatore Pucci (Doc. CXLI) e contro il senatore Angiolillo (Doc. CLI).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e le relative domande saranno iscritte nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Trasmissione da parte di Commissione permanente del testo definitivo degli articoli di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha trasmesso alla Presidenza il testo del disegno di legge, di iniziativa del deputato Ermini: « Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie » (1508), che, in seguito alla decisione presa dal Senato nella seduta antimeridiana del 3 corrente, fu rinviato alla Commissione per la redazione degli articoli.

Il disegno di legge pertanto sarà iscritto nell'ordine del giorno della seduta di domani.

**Presentazione di disegni di legge.**

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione di spesa per l'impianto e l'esercizio di un laboratorio per funi metalliche » (1968);

« Trasporto gratuito di merci da parte del Centre d'entraide internationale aux populations civiles » (1969);

« Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 200 milioni per il completamento della ferrovia Motta-Sant'Anastasia-Regalbuto » (1970);

« Lavori di trasformazione della tranvia a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana » (1971).

PRESIDENTE. Do atto al Ministro dei trasporti della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso » (1945) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso » (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

LEPORE, *Segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modifica-

zioni al regime fiscale degli spiriti, della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2 le parole « più di 15 milligrammi di sorbite », sono sostituite con le altre: « più di 12 milligrammi di sorbite »;

all'articolo 8 le parole « entro i primi cinque giorni », sono sostituite con le altre: « entro i primi dieci giorni »;

al secondo comma dell'articolo 9 le parole: « entro cinque giorni », sono sostituite con le altre: « entro dieci giorni »;

dopo il primo comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'Amministrazione può tuttavia consentire dilazioni per il pagamento della maggiore imposta di cui sopra, senza applicazione delle indennità di mora, quando il pagamento venga eseguito entro i nuovi termini dilazionati »;

all'ultimo comma dell'articolo 11 le parole: « ai primi cinque giorni », sono sostituite con le altre: « ai primi dieci giorni ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. È iscritto a parlare il senatore Ruggeri. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Desidero fare una breve dichiarazione a nome del Gruppo comunista. Evidentemente questo disegno di legge non avrà la nostra approvazione. In definitiva anche questo provvedimento rappresenta un ulteriore aggravio dell'imposta sui consumi. Mentre noi chiediamo che si addivenga ad un alleggerimento nel settore delle imposte indirette, il Governo non tralascia alcuna occasione per rendere sempre più grave l'imposta di consumo.

Particolarmente significativa è la maggiore imposta sulla fabbricazione della birra. È noto che questa bevanda si stava sviluppando notevolmente e stava diventando quindi una bevanda di consumo popolare. Eravamo già arrivati a 25 lire per litro di imposta di consumo: con questo aumento arriviamo oltre le 30 lire; il che significa che per ogni bicchiere di birra si pagano 10 lire di tassa. È evidente quindi che questa imposta influirà sul consumo della birra e io non so come il relatore abbia potuto scrivere che l'aumento non dovrebbe avere ripercussioni sul consumo. Questo provvedimento influirà anche sul prezzo di altre bevande gassate, e in

definitiva anche sul vino. Non si dice da noi che la birra rappresenti una bevanda di consumo popolare, ho detto soltanto che lo stava divenendo e prova ne sia l'aumento sensibile del consumo in questi ultimi due o tre anni. Questo aumento perciò è assolutamente impopolare e non possiamo non rilevare che, mentre alcuni giorni or sono il Governo e la maggioranza hanno praticamente diminuito il dazio sui liquori di lusso, con la scusa di aiutare l'industria, in questo caso invece aumentano il dazio su un consumo popolare, di merce di poco prezzo.

Vi è un altro aspetto poi che riguarda gli enti locali. Ho accennato già in Commissione quale è la nostra preoccupazione; è evidente che il consumo della birra sostituisce quello del vino specialmente nella stagione calda. Ora, gli enti locali fanno del dazio sul vino, si può dire, la spina dorsale del proprio bilancio ed avranno una flessione sugli incassi dei consumi del vino. Pertanto sarebbe stato più giusto, noi pensiamo, che, anziché aumentare l'imposta di fabbricazione, si fosse diminuita lasciando caso mai, sempre per difendere la produzione vitivinicola, un margine di imposta di consumo sui bilanci degli enti locali che sono già così striminziti e che la prossima legge renderà più striminziti ancora.

Per queste ragioni noi ci opponiamo al disegno di legge in discussione e voteremo contro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giua. Ne ha facoltà.

GIUA. Mi permetta, signor Presidente, che io rivolga una domanda all'onorevole Ministro.

Leggendo il testo del decreto-legge, all'articolo 7, io trovo la denominazione generica di « melasso ». Il testo dell'articolo 7 dice: « I melassi, sia di produzione nazionale che di produzione estera ecc. ». Ora, la mia domanda è anche in relazione con la *réclame* di specifici per la salute messi recentemente in commercio. Nella *réclame* infatti si afferma che questi specifici a base di melassi prolungano la vita, e via dicendo. A me consta però che il « melasso » di barbabietola, che è l'unico melasso che produciamo in Italia, invece che utile alla salute è nocivo per l'eccesso di sali potassici che contiene, mentre i melassi che provengono dagli Stati Uniti, ottenuti dalla canna da zucchero, non sono nocivi.

Mi sono rivolto al relatore per sapere se la dizione « melassi » si applicasse ai melassi di canna da zucchero — nel qual caso non avrei nulla da obiettare — oppure ai melassi che si ottengono dal succo delle bietole. L'onorevole relatore non ha saputo darmi una risposta; desidererei pertanto che l'onorevole Ministro mi chiarisse se la dizione dell'articolo 7 si riferisce ai melassi di canna da zucchero oppure ai melassi di barbabietole.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze e *ad interim* del tesoro.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Per quanto riguarda la dichiarazione del senatore Ruggeri, sicuramente egli mi permetterà di sottolineare la contraddittorietà delle cose che egli ha detto, perchè mentre da un lato dice che non è giusto che si aumenti l'imposta sulla birra, dall'altro lato dice che sarebbe stato giusto però che questo aumento lo avessero stabilito i Comuni.

RUGGERI. Io ho detto che sarebbe stato giusto diminuire l'imposta di fabbricazione e integrare l'imposta dei dazi e consumi.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Questo sarebbe un pessimo metodo di amministrazione delle imposte. Giacchè si deve prelevare un'imposta, la si preleva con un certo criterio tecnico che non consenta l'evasione. Non vedo perchè si debba dare ingresso ad un'altra imposta più complicata e costosa come sarebbe il dazio di consumo. È sempre stato principio fondamentale della nostra legislazione che, salvi i motivi eccezionali, come per i liquori, quando c'è un'imposta di fabbricazione da applicare, non è compatibile questa imposta con un'imposta di consumo comunale.

Comunque, per tranquillizzare la coscienza del senatore Ruggeri dirò che con questo aumento dell'imposta sulla birra si arriva esattamente al parametro di 50 volte l'imposizione del 1938, che è press'a poco il parametro cui arrivano le imposte che gravano su tutte le bevande in genere secondo il nostro ordinamento tributario.

Per quel che riguarda il melasso e in particolare le osservazioni del senatore Giua debbo ricordare che noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento fiscale. Noi abbiamo dovuto

prendere atto del fatto che si sta diffondendo nella diiedetica moderna il consumo dei melassi come elemento di alimentazione umana, per ragioni igieniche od altro. L'attuale nostro regime fiscale prevede l'esenzione dalla tassazione per i melassi destinati all'alimentazione animale, mentre invece sottopone alla stessa tassazione degli zuccheri i melassi destinati all'alimentazione umana. Era un quesito postoci da parecchio tempo quello di regolarizzare tale situazione, poichè evidentemente se i melassi contengono assai minor misura di sostanze zuccherine, non era giusto far pagare loro la stessa imposta dello zucchero. L'articolo 7 regolarizza questa situazione.

Evidentemente noi non avevamo ragione di affrontare il problema igienico dei diversi tipi di melasso e della loro adattabilità al consumo umano. Sarà un provvedimento che riguarda l'organizzazione dell'alimentazione in generale ad occuparsi di ciò. Io confesso la mia ignoranza; non sapevo di questa differenza dal punto di vista alimentare tra il melasso della canna da zucchero e il melasso da barbabietola. Sottolineerò la cosa e la farò presente all'Alto Commissariato per l'igiene per i provvedimenti del caso. Dal nostro punto di vista diciamo però che quando un melasso è destinato all'alimentazione — e se è destinato all'alimentazione deve possedere quei requisiti di innocuità che la legge generale richiede — il suo regime fiscale è questo. Se è esatta la sua distinzione, questo particolare regime fiscale sarà applicato al melasso da canna da zucchero.

Credo di aver dato al Senato tutti gli schiarimenti del caso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Se ne dia nuovamente lettura.

LEPORE, *Segretario*:

#### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2 le parole « più di 15 milligrammi di sorbite », sono sostituite con le altre: « più di 12 milligrammi di sorbite »;

all'articolo 8 le parole « entro i primi cinque giorni », sono sostituite con le altre: « entro i primi dieci giorni »;

al secondo comma dell'articolo 9 le parole: « entro cinque giorni », sono sostituite con le altre: « entro dieci giorni »;

dopo il primo comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'Amministrazione può tuttavia consentire dilazioni per il pagamento della maggiore imposta di cui sopra, senza applicazione delle indennità di mora, quando il pagamento venga eseguito entro i nuovi termini dilazionati »;

all'ultimo comma dell'articolo 11 le parole: « ai primi cinque giorni », sono sostituite con le altre: « ai primi dieci giorni ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« **Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri, ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento)** » (1887); « **Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1950-51 (quarto provvedimento)** » (1888); « **Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51 (quinto provvedimento)** » (1889) (*Approvati dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione dei disegni di legge:

« **Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri, ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento)** »; « **Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1950-51 (quarto provvedimento)** »; « **Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed al bilancio dell'Ammi-**

nistrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51 (quinto provvedimento) ».

Propongo che questi disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Noi del gruppo socialista voteremo contro queste note di variazione per una ragione di principio. Siamo arrivati all'abusato sistema di variare il bilancio preventivo attraverso delle note di variazione che hanno un'imponenza di cifre tale che approvarle significherebbe introdurre un metodo che nel Parlamento italiano non si era mai usato. Le note di variazione possono essere utili e persino necessarie talvolta. Ma *est modus in rebus*. Bisogna non abusarne.

Noi ci ripromettiamo di tornare sull'argomento in una occasione più opportuna per un discorso a fondo. Per il momento eleviamo protesta e dichiariamo che voteremo contro.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. A nome del Gruppo comunista mi associo alle dichiarazioni fatte dal collega Lanzetta. Noi voteremo contro. Dirò di più. Non riteniamo che le valutazioni fatte in sede di preventivo siano fatte ingenuamente. Il problema è un altro, noi riteniamo che le valutazioni siano fatte appositamente basse perchè il Governo possa utilizzare i fondi derivanti dalle maggiori entrate, per eludere con la maggiore disinvoltura l'articolo 81 della Costituzione. Perchè quando si presentano note di variazione per un quarto dell'importo del bilancio, credo che non si possa arrivare ad altra conclusione. Noi non possiamo che confermare quello che abbiamo già detto in sede di riforma tributaria e di bilancio. Se esaminiamo i documenti in esame possiamo dire che, mentre le imposte dirette non hanno aumenti di rilievo, vediamo che le maggiori entrate derivano dalle imposte indirette. Questa è una dimostrazione di più della vostra politica tributaria di classe, che osteggia la povera gente.

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCONCINI, *relatore*. Il relatore si rimette completamente alla sua relazione. Le osservazioni fatte dai colleghi Lanzetta e Ruggeri non ci lasciano indifferenti. La Commissione e il suo relatore hanno messo in evidenza come sembri che ci si trovi di fronte ad un reale abuso delle note di variazione. Ci siamo preoccupati di questi spostamenti troppo violenti tra la previsione discussa ed approvata ed il risultato delle note di variazione. È giusto che questo problema sia fatto, in altra occasione, argomento di particolare esame. In questo senso e in questi limiti prego i colleghi del Senato di voler approvare le tre note di variazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze e *ad interim* del tesoro.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. La necessità della brevità non permette di discutere dettagliatamente, in questa sede, il problema delle note di variazioni di bilancio.

PARATORE. Ne parleremo dopo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. No, io ho il dovere di dare qualche chiarimento. La questione è veramente grave, dal momento che si parla di abuso della Costituzione e di interpretazione dell'articolo 81. Avrei gradito che queste cose fossero state motivate, dimostrando in che modo ed in quale direzione ci sia stato un abuso da parte del Governo. Perchè io desidero... (*Interruzione dal centro*). Abbia pazienza, ho il dovere di difendere la linea di condotta del Governo.

PARATORE. E la Commissione ha il diritto di rispondere.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Devo mettere l'accento su alcuni punti che riguardano le entrate di queste note di variazione. Il primo si riferisce alla conformità tra le entrate tributarie previste a quelle realizzate. Le previsioni sono sempre state fatte prendendo come base l'andamento delle entrate tributarie nel momento in cui si compilava il bilancio. Abbiamo attraversato degli anni in cui la dinamica delle entrate è

stata particolarmente energica e non ha consentito di adeguare il consuntivo alle previsioni. Questo è un dato di fatto, ma non credo si possa rimproverare d'imprudenza il Governo se, quando si compila il bilancio, si prendono per base le entrate che si realizzano in quel momento e si prescinde dalle previsioni di una possibile dinamica, previsioni che non sono accertabili in quello stesso momento.

In secondo luogo gli aumenti di entrate sono dipesi da sopravvenienze rispetto alle previsioni, dagli aiuti americani e dalla realizzazione di crediti in valuta che, all'atto della presentazione del bilancio, non erano ancora noti o, per lo meno, valutabili in somma certa. Io non credo che questo sia un abuso da parte del Governo che prende atto di una situazione che si è realizzata dopo la compilazione del bilancio per determinare l'utilizzazione di nuove somme nell'interesse di tutti e al più presto possibile.

Per quel che riguarda la spesa, onorevole Marconcini, la cosa è altrettanto evidente. Non c'è sottrazione di esame da parte del Parlamento, perchè, o c'è stata una nuova legge che ha approvato la spesa, o c'è la legge di variazione che permette al Parlamento di controllare, voce per voce, la destinazione di queste sopravvenienze. Io desidero porre questo dilemma al Senato come l'ho già posto tranquillamente davanti all'altro ramo del Parlamento. Quando c'è un accertamento di maggiori entrate non ci sono che due possibilità per il Governo. Si può rimandare al consuntivo la constatazione del maggiore gettito in confronto alle previsioni, e in tal caso è evidente che le maggiori spese di cui è sopravvenuta la necessità non potranno essere fronteggiate, mancando la relativa copertura, e ad esse dovrà provvedersi con iscrizioni da approvarsi in sede di bilancio del futuro esercizio, oppure si può provvedere con nota di variazione all'iscrizione delle maggiori entrate nel bilancio dell'esercizio in corso destinando il maggior gettito alla copertura delle indicate maggiori spese.

Io non so, però, se sarebbe saggia la prima soluzione di fronte alla nostra situazione in cui continuamente urgono necessità di spesa che hanno una notevole importanza anche per la vita sociale del nostro Paese. Non so se



sarebbe saggio ritardare di 18 mesi l'esecuzione delle maggiori spese oppure — e qui posso essere d'accordo con l'illustre Presidente della Commissione di finanza — se non sia preferibile destinare le maggiori entrate alla riduzione del *deficit* di bilancio. Ma è ancora una volta un problema politico di equilibrio di spesa che si pone davanti alla vostra e alla nostra valutazione: è possibile in questo momento quando tante cose sono ancora insoddisfatte, dare tale destinazione a queste somme? Ogni volta che discutiamo i bilanci, voi vedete che è un continuo duello tra il Ministro del tesoro che limita le possibilità di spesa e le richieste che da ogni parte del Parlamento si pongono per l'incremento di questa o quella spesa.

Credete veramente che sarebbe un'opera saggia di Governo rinunciare ad utilizzare queste maggiori entrate per far fronte a qualcuna delle urgenti spese che si presentano avanti a noi e che si impongono alla nostra attenzione? Io credo che l'avvertimento che viene dalla Commissione debba essere accolto dal Governo e diventi preziosa materia per l'avvenire, nel senso che, man mano che si raggiunge l'equilibrio economico nel nostro Paese, le diversità tra le previsioni e i consuntivi andranno continuamente attenuandosi.

Voglio riportare l'attenzione, per esempio, su una voce di entrate che ha avuto nell'esercizio scorso il maggiore spostamento; ed è la voce che riguarda il gettito tributario dell'imposta sull'entrata. Quando abbiamo fatto il bilancio abbiamo indicato in esso l'ammontare del relativo gettito in base alle previsioni in quel momento, ma l'andamento della vita economica, cioè l'aumento della produzione, lo spostamento dei prezzi e, se mi permettete, anche sempre una maggiore oculata amministrazione, hanno portato ad una riduzione delle evasioni ed hanno dato un gettito di questa imposta notevolmente maggiore. Non credo che meritiamo una censura per avere puntualizzato questo gettito maggiore ed averlo riportato nelle note di variazione. Possiamo insieme essere d'accordo su questo punto, che, realizzandosi un equilibrio sempre più stabile della nostra situazione economica, l'occasione delle note di variazione diventerà sempre più eccezionale e avrà, di volta in volta, una sem-

pre maggiore giustificazione. Non sarei così deciso nel censurare definitivamente questo strumento che non è altro che il risultato concreto della dinamica dell'attuale vita economica.

Onorevole presidente Paratore, se domani si pone una necessità urgente e tutti d'accordo, Governo e Parlamento, decidono di procurarsi altre entrate per far fronte a queste necessità, non è una nota di variazione che si deve proporre per risolvere questo problema? (*Cenni di consenso del senatore Paratore*). Ed allora perchè disputiamo su questa questione delle note di variazione come se si trattasse di un delitto di lesa Costituzione? È una necessità della vita amministrativa.

RUGGERI. E la dimensione?

VANONI, *Ministro delle finanze* e ad interim *del tesoro*. La dimensione è stata esattamente spiegata: se abbiamo avuto degli aiuti americani, dopo la compilazione del bilancio, per un ammontare di 150 miliardi, dovevamo ritardare 18 mesi per utilizzare questi aiuti?

PARATORE. Ha fatto benissimo.

VANONI, *Ministro delle finanze* e ad interim *del tesoro*. Non parlate allora di dimensione, censurate se mai la variazione che non ha giustificazione e sono pronto a dare tutte le spiegazioni che occorrono; ma mi rincresce sentire critiche, dopo tutta la fatica che il Governo e, particolarmente, il Tesoro hanno fatto e fanno per resistere alle sollecitazioni che da ogni parte del Paese e dal Parlamento vengono per dilatare le spese. Dopo che ci siamo messi personalmente in contatto con molti settori per questa nostra politica di equilibrio delle spese, non credo che meritiamo le censure fatte dal senatore Ruggeri. Potrei giustificare una per una le ragioni delle spese che sono state portate nelle note di variazione, ma, ripeto, la brevità del termine mi dispensa dal dare in questo momento tale giustificazione.

Voglio soltanto dire, per la voce più importante di riduzione di spesa, che evidentemente c'è stato un equivoco: i 26 miliardi non sono una diminuzione di spesa, ma rappresentano l'ammortamento di buoni poliennali del Tesoro che sono stati trasformati nel nuovo prestito e quindi, come debito, non avevano più ragione di esistere sotto quel determinato capitolo.

Mi permetto, quindi, di raccomandare al Senato l'approvazione dei tre disegni di legge, prendendo atto della riaffermata volontà da parte del Governo di collaborare con la Commissione finanze e tesoro per mantenere entro limiti sempre più ridotti il ricorso alle note di variazione.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Dopo le ultime dichiarazioni del Ministro delle finanze e *ad interim* del tesoro, io non avrei più niente da aggiungere. Se il Ministro dichiara che con il tempo diminuiranno queste note di variazione possiamo anche noi dichiararci soddisfatti.

Onorevole Ministro, nessuno ha messo in dubbio che con le note di variazioni si tratti di dare allo Stato uno strumento necessario, ma ci devono essere necessità speciali per ricorrere alle note di variazione. Io non voglio discutere — poichè non ha voluto farlo l'onorevole Ministro — i singoli capitoli di questo aumento di spesa risultante dalle tre note di variazione; ma in questa discussione ci siamo fermati sulla spesa più che sull'entrata. È evidente che i 295 miliardi dell'E.C.A. rappresentano una buona entrata per sopperire ad alcune spese, ma non mi si potrà dire che è necessario ricorrere alle note di variazione per otto miliardi riguardanti compensi speciali, compensi per lavoro straordinario, compensi per indennità di missione agli impiegati statali.

Il Ministro sa la collaborazione che la Commissione offre in tutte queste questioni riguardanti la finanza pubblica e me ne deve dare atto: è una collaborazione qualche volta difficile, perchè se è difficile l'opera del Governo, difficile è pure l'opera della Commissione che vuole agire con la più grande indipendenza e senza pregiudizi politici, nell'unico interesse di portare il bilancio dello Stato, non dico verso il pareggio, ma verso una diminuzione del disavanzo, verso una riduzione delle spese pubbliche. Lei sa più di me, onorevole Ministro, e mi dispiace che non sia presente il Ministro del bilancio, che tutti i problemi italiani cominciano e finiscono nella spesa pubblica. Riducete le spese pubbliche, ma soprattutto riducete gli sperperi che ci sono: rivedete le spese pubbliche e vedrete che così otterrete

un miglioramento sensibile della situazione economica, della situazione creditizia e della situazione dei saggi di interessi. Non si può vivere infatti eternamente di debiti; lo Stato non ha la possibilità illimitata di fare debiti, nè conviene continuare e rimanere in questa situazione debitoria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Si passa ora all'esame degli articoli dei singoli disegni di legge, con la avvertenza che, con l'approvazione degli articoli, s'intenderanno approvate anche le tabelle a cui gli articoli stessi si riferiscono.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 1887.

LEPORE, *Segretario*:

#### Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero, per l'esercizio 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Azienda monopolio banane, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali,

per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.  
(È approvato).

Art. 4.

All'elenco 1, ammesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il capitolo 569-XI

« premio giornaliero di presenza al personale addetto, ecc. », del medesimo stato di previsione della spesa.

(È approvato).

Art. 5.

La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio 1950-51 in ragione del 76 per cento con la legge 9 gennaio 1951, n. 39, è elevata, con decorrenza 1° luglio 1950, al 77 per cento.

(È approvato).

## TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1950-51**

a) *In aumento:*

Capitolo n. 30. — Avanzo di gestione dell'Azienda mono- polio banane, ecc. . . . .	L.	95.000.000
Capitolo n. 37. — Imposta sui fabbricati . . . . .		200.000.000
Capitolo n. 38. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile		9.600.000.000
Capitolo n. 40. — Imposta ordinaria sul patrimonio, ecc.		50.000.000
Capitolo n. 41. — Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle Società commerciali, ecc. . . . .		8.000.000
Capitolo n. 45. — Imposta di registro . . . . .		13.000.000.000
Capitolo n. 46. — Imposta generale sull'entrata, ecc. .		50.000.000.000
Capitolo n. 47. — Imposta generale sull'entrata, sul be- stiaime bovino, ovino, ecc. . . . .		800.000.000
Capitolo n. 48. — Tassa di bollo . . . . .		2.000.000.000
Capitolo n. 49. — Imposta in surrogazione del registro e del bollo . . . . .		1.500.000.000
Capitolo n. 57. — Tassa di circolazione sulle autovetture adibite al trasporto di persone, ecc. . . . .		1.000.000.000
Capitolo n. 58. — Tassa unica di circolazione sugli auto- carri, ecc. . . . .		300.000.000
Capitolo n. 59. — Diritto erariale sugli spettacoli cinema- tografici, ecc. . . . .		2.300.000.000
Capitolo n. 60. — Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi ecc. . . . .		250.000.000
Capitolo n. 62. — Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli, ecc. . . . .		700.000.000
Capitolo n. 70. — Imposta sulla fabbricazione degli spi- riti . . . . .		800.000.000
Capitolo n. 72. — Imposta sulla fabbricazione dello zuc- chero . . . . .		5.000.000.000
Capitolo n. 73. — Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio, ecc. . . . .		80.000.000
Capitolo n. 75. — Imposta sulla fabbricazione degli oli mi- nerali, loro derivati, ecc. . . . .		17.500.000.000
Capitolo n. 77. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica.		1.000.000.000
Capitolo n. 78. — Imposta sulla fabbricazione sei surro- gati del caffè . . . . .		200.000.000
Capitolo n. 79. — Imposta sulla fabbricazione delle lampa- dine elettriche, ecc. . . . .		300.000.000
Capitolo n. 80. — Imposta sulla fabbricazione dei filati, ecc.		1.500.000.000
Capitolo n. 82. — Imposta sul consumo del cacao, ecc. . .		1.200.000.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 83. — Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano) . . . . .	L. 45.000.000.000
Capitolo n. 84. — Dazio sull'importazione del grano . . . . .	10.000.000
Capitolo n. 86. — Sovrimposta di confine sugli oli minerali, ecc. . . . .	1.520.000.000
Capitolo n. 88. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc. . . . .	10.320.000.000
Capitolo n. 91. — Proventi, ecc. Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, ecc. . . . .	400.000.000
Capitolo n. 92. — Provento del lotto . . . . .	10.000.000.000
Capitolo n. 94. — Proventi derivanti dall'organizzazione e dall'esercizio di giochi di abilità, ecc. . . . .	2.000.000.000
Capitolo n. 95. — Importo dei biglietti delle lotterie nazionali venduti al netto della percentuale a favore dei venditori . . . . .	310.250.000
Capitolo n. 138. — Rimborso da aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato . . . . .	65.000.000
Capitolo n. 140. — Rimborsi e concorsi diversi, ecc. . . . .	8.700.000
Capitolo n. 149. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese, ecc., del Ministero dell'agricoltura e foreste . . . . .	6.315.000
Capitolo n. 166. — Addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, ecc. . . . .	3.500.000.000
Capitolo n. 171. — Provento delle ammende, ecc. alle norme sulla protezione della selvaggina, ecc. . . . .	9.550.000
Capitolo n. 216. — Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, ecc. . . . .	1.500.000.000
Capitolo n. 219. — Imposta straordinaria sul capitale delle Società per azioni, ecc. . . . .	1.000.000
Capitolo n. 220. — Imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali, ecc. . . . .	400.000
Capitolo n. 221. — Contributi erariali di guerra sui canoni di locazione, ecc. . . . .	20.000.000
Capitolo n. 223. — Contributo straordinario del 2 per cento sui salari, ecc. . . . .	1.800.000
Capitolo n. 224. — Imposta straordinaria sui profitti di guerra, ecc. . . . .	1.500.000.000
Capitolo n. 257-bis. — Somma da versare dalla Regione siciliana a titolo di rimborso delle spese sostenute dallo Stato per i servizi ed il personale, ecc. . . . .	22.000.000.000
Capitolo n. 262. — Versamenti delle società di navigazione a titolo di deposito, per le spese di vigilanza ministeriale sull'andamento dei servizi e sul funzionamento delle società medesime, ecc. . . . .	5.344.000
Capitolo n. 263. — Versamento dei proprietari di navi mercantili, ecc., per la costituzione del fondo per le spese di vigilanza ministeriale sull'attività tecnico economica dei cantieri, ecc. . . . .	974.000
Capitolo n. 267-bis (di nuova istituzione). — Proventi delle tasse sugli imbarchi e sbarchi di passeggeri, di cui all'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 1° marzo 1918, n. 448	

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

e successive modificazioni (decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 519) . . . . . L.	20.000.000
Capitolo n. 329 ( <i>modificata le denominazione</i> ). — Somma da ricavare mediante l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi (legge 30 dicembre 1950, numero 1040) . . . . .	70.000.000.000
Capitolo n. 370. — Controvalore dei dollari messi a disposizione del Governo italiano dal Governo degli Stati Uniti d'America . . . . .	4.500.000.000
Capitolo n. 385. — Somma da versarsi dal Fondo per il eredito a dipendenti dello Stato, ecc. . . . .	500.000
Capitolo n. 392. — Ricupero delle somme erogate a copertura degli oneri derivanti dalla garanzia concessa dal Governo della Libia sulle obbligazioni fondiari emesse dalla Cassa di Risparmio della Libia, ecc. . . . .	56.933.833
Capitolo n. 399- <i>bis</i> ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Somma corrispondente al valore nominale delle obbligazioni emesse dalla Azienda Nazionale Idrogenazione combustibili (A.N.I.C.) e cedute allo Stato ai sensi della Convenzione 9 agosto 1948, concernente la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Azienda predetta (decreti legislativi 21 aprile e 7 maggio 1948, nn. 948 e 1032 (1 <sup>a</sup> delle 10 estrazioni) . . . . .	200.000.000
Totale degli aumenti . . . L.	282.339.766.833

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 36. — Imposta sui fondi rustici . . . . L.	400.000.000
Capitolo n. 39. — Imposta complementare progressiva, ecc.	4.000.000.000
Capitolo n. 43. — Imposta sul valore netto globale, ecc. .	900.000.000
Capitolo n. 50. — Sovrimposta di negoziazione, ecc. . . .	1.965.000.000
Capitolo n. 56. — Tasse sulle concessioni governative . . .	1.000.000.000
Capitolo n. 76. — Imposta sulla fabbricazione del benzolo, ecc. . . . .	480.000.000
Capitolo n. 85. — Sovrimposta di confine, ecc. . . . .	2.300.000.000
Capitolo n. 87. — Diritto di licenza sulle merci ammesse all'importazione, ecc. . . . .	41.300.000.000
Capitolo n. 89. — Imposta sul consumo dei sali, ecc. . . . .	700.000.000
Capitolo n. 90. — Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . .	72.000.000
Capitolo n. 96. — Tasse di pubblico insegnamento . . . .	3.600.000.000
Capitolo n. 279. — Entrate di ogni genere concernenti l'avvocazione allo Stato dei profitti di regime, ecc. . . . .	2.500.000.000
Totale delle diminuzioni . . . L.	59.217.000.000

c) *Modifiche di denominazioni:*

Capitolo n. 228. — Ricupero, da enti locali e da istituti pubblici di beneficenza e di assistenza, di metà delle spese per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere straordinarie urgenti a pagamento non	
---	--

differito di competenza degli Enti ed Istituti predetti (decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517 e successive modificazioni ed integrazioni e legge 6 marzo 1950, n. 171).

Capitolo n. 229. — Ricupero dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.), dagli Istituti autonomi per le case popolari e dall'Ente Edilizio di Reggio Calabria, di parte delle spese per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di completamento e di nuova costruzione di fabbricati di proprietà degli Enti stessi (decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1946, n. 617, e successive modificazioni e integrazioni).

Capitolo n. 488 (*aggiunto*). — Rimborso delle spese anticipate, per l'acquisto di materiali presso l'Azienda rilievo alienazione residuati (A. R. A. R.) e la Gestione Raggruppamento Autocarri (G. R. A.), nonché delle spese per premi di assicurazione, tassa di registro e imposta generale sull'entrata connesse al trasferimento dei materiali medesimi ai reduci, sia singoli che associati in cooperative (decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, decreto ministeriale 28 ottobre 1946 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1948, n. 78).

d) *Istituzione di capitoli:*

Capitolo n. 349-ter. — Quote di capitale dovute dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per l'ammortamento dell'anticipazione di lire 70.000.000 concessagli ai sensi della legge 30 maggio 1950, n. 358 (1ª delle dieci annualità).

Capitolo n. 375-ter. — Ricupero delle anticipazioni concesse dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per le necessità della liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione (decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367).

## TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1950-51**

**MINISTERO DEL TESORO**

a) *In aumento:*

Capitolo n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali, ecc. . . . .	L.	2.928.000.000
Capitolo n. 30. — Spese per il Senato della Repubblica.		125.000.000
Capitolo n. 39. — Compensi per lavoro straordinario al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.		5.000.000
Capitolo n. 40. — Retribuzioni, ecc. al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato . . . . .		5.909.000
Capitolo n. 43. — Compensi speciali, ecc. . . . .		1.000.000
Capitolo n. 46. — Retribuzioni per incarichi conferiti, ecc.		1.900.000
Capitolo n. 48. — Spese riservate, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 51. — Spese per le automobili adibite al servizio della Presidenza del Consiglio, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 64. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.		382.000
Capitolo n. 76. — Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. per prestazioni rese nell'interesse del Consiglio di Stato, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 88-bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione siciliana »). — Stipendi ed assegni fissi al personale . . . . .		16.136.000
Capitolo n. 88-ter (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .		925.000
Capitolo n. 88-IV (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .		1.950.000
Capitolo n. 88-V (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). . . . .		200.000
Capitolo n. 88-VI (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale. . .		3.653.140
Capitolo n. 88-VII (di nuova istituzione). — Spese d'ufficio.		1.800.000
Capitolo n. 88-VIII (di nuova istituzione). — Spese postali, telegrafiche e telefoniche. . . . .		1.000.000
Capitolo n. 100. — Compensi speciali, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 105. — Sussidi al personale, ecc. . . . .		500.000



1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 106. — Spese per la biblioteca della Corte dei conti . . . . .	L. 500.000
Capitolo n. 108. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti, ecc. . . . .	1.000.000
Capitolo n. 112. — Spese, ecc. per il funzionamento degli uffici della Corte dei conti, ecc. . . . .	2.000.000
Capitolo n. 134. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo dell'Avvocatura dello Stato, ecc. . .	2.200.000
Capitolo n. 144. — Fitto locali . . . . .	2.604.000
Capitolo n. 146. — Spese per l'autovettura adibita ai servizi dell'Avvocatura dello Stato . . . . .	1.500.000
Capitolo n. 154. — Retribuzioni per incarichi, ecc. . . .	11.611.000
Capitolo n. 164. — Fitto di locali e canoni di acqua . . .	7.300.000
Capitolo n. 165. — Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali . . . . .	2.950.000
Capitolo n. 167. — Spese per la corrispondenza postale, ecc.	2.500.000
Capitolo n. 172. — Spese per il servizio di diffusione notizie del Nord-America, ecc. . . . .	650.000
Capitolo n. 174. — Spese per i servizi di stampa e di informazioni . . . . .	100.000
Capitolo n. 179. — Fondo commisurato al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, ecc. . . . .	329.662.000
Capitolo n. 181. — Fondo commisurato all'1 per cento, ecc.	450.494.900
Capitolo n. 183. — Fondo commisurato al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, ecc. . . . .	580.528.000
Capitolo n. 184. — Fondo commisurato al 3 per cento, ecc.	180.728.000
Capitolo n. 189. — Fondo corrispondente al 15 per cento del gettito dei diritti erariali, ecc. . . . .	641.207.300
Capitolo n. 190. — Quota del 6 per cento del gettito dei diritti erariali, ecc. . . . .	195.000.000
Capitolo n. 191. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc. . . . .	500.000
Capitolo n. 198. — Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo, ecc. . . . .	150.000
Capitolo n. 203. — Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo, ecc. . . . .	40.000
Capitolo n. 204. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc. . . . .	200.000
Capitolo n. 209. — Sussidi al personale, ecc. . . . .	200.000
Capitolo n. 212. — Fitto di locali, ecc. . . . .	5.100.000
Capitolo n. 214. — Spese relative all'acquisto, rinnovo e manutenzione di materiale vario. . . . .	500.000
Capitolo n. 218. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	200.000
Capitolo n. 295. — Stabilimento termale di Acqui, ecc. .	15.000.000
Capitolo n. 304. — Stipendi ed assegni fissi al personale civile di ruolo, ecc., comandato presso l'Istituto superiore di sanità . . . . .	24.000.000
Capitolo n. 305. — Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo dell'Istituto superiore di sanità, ecc. . .	900.000
Capitolo n. 306. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo dell'Istituto superiore di sanità, ecc.	6.200.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 311. — Retribuzioni, ecc. al personale salariato L.	12.000.000
Capitolo n. 312. — Oneri previdenziali, ecc. sugli assegni corrisposti al personale salariato, ecc. . . . .	1.300.000
Capitolo n. 314. — Compensi per lavoro straordinario al personale salariato, ecc. . . . .	1.560.000
Capitolo n. 315. — Compensi speciali, ecc. al personale dell'Istituto superiore di sanità, ecc. . . . .	300.000
Capitolo n. 316. — Indennità di missione, ecc. . . . .	3.000.000
Capitolo n. 317. — Rimborso di spese per missioni all'estero, ecc. . . . .	3.000.000
Capitolo n. 318. — Sussidi al personale, ecc. . . . .	500.000
Capitolo n. 320. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . .	700.000
Capitolo n. 322. — Acquisto e rilegatura di libri, ecc. . .	3.000.000
Capitolo n. 324. — Spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità, ecc.	136.340.000
Capitolo n. 324-bis (di nuova istituzione sotto la nuova Sottorubrica « Ufficio Regioni »). — Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	400.000
Capitolo n. 324-ter (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . .	1.600.000
Capitolo 324-IV (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	400.000
Capitolo n. 330. — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto . . . . .	100.000
Capitolo n. 332. — Spese di ufficio . . . . .	100.000
Capitolo n. 337-bis (di nuova istituzione). — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo delle Amministrazioni statali, comandato a prestare servizio presso l'Ufficio del rappresentante del Governo .	655.000
Capitolo n. 337-ter (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo . . . .	8.000.000
Capitolo n. 339. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	1.670.000
Capitolo n. 340. — Compensi speciali, ecc. . . . .	50.000
Capitolo n. 341. — Indennità di missione, ecc. . . . .	945.000
Capitolo n. 342. — Sussidi al personale . . . . .	70.000
Capitolo n. 343. — Spese di ufficio . . . . .	1.400.000
Capitolo n. 344-bis (di nuova istituzione). — Arredamento e riscaldamento alloggio di servizio del rappresentante del Governo . . . . .	250.000
Capitolo n. 344-ter (di nuova istituzione). — Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per speciali prestazioni per le commissioni, consigli e comitati tecnici	25.000
Capitolo n. 344-IV (di nuova istituzione). — Indennità, diarie e rimborso spese di viaggio ai componenti di commissioni e comitati tecnici . . . . .	100.000

Capitolo n. 344-v ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari di speciali Commissioni tecniche . . . . . L.	50.000
Capitolo n. 350. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	42.000
Capitolo n. 355. — Fitto per l'alloggio di servizio del Commissario, ecc. . . . .	80.000
Capitolo n. 372. — Compensi speciali, ecc. agli impiegati ed agenti degli uffici centrali dell'Amministrazione del Tesoro, ecc. . . . .	2.800.000
Capitolo n. 373. — Indennità agli addetti ai Gabinetti . .	3.000.000
Capitolo n. 378. — Sussidi al personale, ecc. dell'Amministrazione del tesoro, ecc. . . . .	6.000.000
Capitolo n. 381. — Spese per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera d) del testo unico, ecc. sulle pensioni, ecc. . . . .	300.000
Capitolo n. 383. — Fitto di locali, ecc. . . . .	41.000.000
Capitolo n. 388. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo della Ragioneria generale, ecc. . . .	12.000.000
Capitolo n. 392. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo della Ragioneria generale, ecc. .	16.000.000
Capitolo n. 411. — Indennità di missione, ecc. . . . .	15.000.000
Capitolo n. 414. — Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero . . . . .	30.000.000
Capitolo n. 432. — Spese per i servizi del Tesoro, ecc. . .	21.500.000
Capitolo n. 435. — Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, ecc. . . . .	90.000.000
Capitolo n. 438. — Spese di scorta, ecc. . . . .	800.000
Capitolo n. 443. — Spese di ufficio di cancelleria, ecc. . .	411.467.000
Capitolo n. 444. — Spese per forniture di carta bianca, ecc.	130.000.000
Capitolo n. 446. — Spese per la fabbricazione, ecc. dei biglietti di Stato, ecc. . . . .	750.000.000
Capitolo n. 453. — Indennità di missione, ecc. . . . .	1.400.000
Capitolo n. 454. — Spese per le automobili assegnate per i servizi dei Ministeri del tesoro, delle finanze e del bilancio, ecc. . . . .	8.000.000
Capitolo n. 464. — Concorso dello Stato nel finanziamento di imprese marittime . . . . .	346.559.100
Capitolo n. 465. — Spese per la beneficenza romana . . .	45.300.000
Capitolo n. 467-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Somma occorrente per il reintegro del disavanzo finanziario risultante dai rendiconti degli Istituti di previdenza amministrati dall'apposita Direzione generale del Ministero del tesoro (articolo 11 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109) . . . . .	4.154.540
Capitolo n. 468. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . . .	300.000.000
Capitolo n. 487-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Compensi speciali, in eccedenza ai limiti, stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi a funzionari del Ministero del tesoro e di altre amministrazioni che hanno prestato la loro opera per i lavori relativi all'esecuzione del	

trattato di pace dei vari accordi e trattati internazionali connessi col trattato medesimo (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . L.	2.000.000
Capitolo n. 493-ter ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo di impegni degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente riguardanti l'assegnazione al Provveditorato al porto di Venezia, in relazione al provento della tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto medesimo, per il finanziamento della ricostruzione del silos granario (articolo 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1948, n. 431) . . . . .	19.281.100
Capitolo n. 494-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Devoluzione all'Ente autonomo del Porto di Napoli di quota parte delle tasse sugli imbarchi e sbarchi di passeggeri nel porto medesimo (decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 519)	20.000.000
Capitolo n. 495-ter ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Rimborso all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle Casse Marittime Tirrenia, Adriatica e Meridionale per gli infortuni e le malattie, delle rate di rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate negli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, a invalidi permanenti ed a superstiti, in dipendenza di infortuni determinati da rischi di guerra (articoli 12 e 13 della legge 3 marzo 1949, n. 52) . . . . .	150.000.000
Capitolo n. 498 ( <i>Modificata la denominazione</i> ). — Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendita di infortunio sul lavoro dovuta ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara, e rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati ad iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale oltre ai limiti dell'attività trasferitavi (regi decreti-legge 24 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375 e 21 settembre 1933, n. 1398, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 169 e legge 18 aprile 1950, n. 243 . . . . .	16.000.000
Capitolo n. 504-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Interessi di mora dovuti all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il ritardato pagamento delle somme agli stessi dovute ad estinzione delle somministrazioni fatte al Tesoro dello Stato per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra (articolo 3 della convenzione 8 giugno 1936, stipulata in attuazione del regio decreto-legge 25 settembre 1935, n. 1795, approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro per le finanze e le corporazioni 30 settembre 1936) . . . . .	7.200.000

Capitolo n. 509. — Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione . . . . . L.	31.329.300.000
Capitolo n. 517. — Spese per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, ecc. . . . .	400.000
Capitolo n. 518-bis (di nuova istituzione). — Retribuzioni per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 o di altra analoga facoltà	530.000
Capitolo n. 521-bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Ufficio di coordinamento delle Opere pubbliche »). — Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	400.000
Capitolo n. 521-ter (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). . . . .	800.000
Capitolo n. 521-IV (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	2.000.000
Capitolo n. 521-V (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai componenti del comitato di studi . . . . .	1.000.000
Capitolo n. 521-VI (di nuova istituzione). — Retribuzioni per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 o di altra analoga facoltà.	1.500.000
Capitolo n. 521-VII (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto . . . . .	1.000.000
Capitolo n. 521-VIII (di nuova istituzione). — Spese di ufficio.	2.500.000
Capitolo n. 521-IX (di nuova istituzione). — Spese per il noleggio e l'impiego di macchine a schede perforanti. . .	2.500.000
Capitolo n. 521-X (di nuova istituzione). — Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	1.500.000
Capitolo n. 521-XI (di nuova istituzione). — Spese per gli automezzi . . . . .	1.000.000
Capitolo n. 533-VIII. — Spese casuali . . . . .	500.000
Capitolo n. 533-IX. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	300.000
Capitolo n. 533-XV. — Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. . . . .	200.000
Capitolo n. 533-XIX. — Acquisto di pubblicazioni e giornali	100.000
Capitolo n. 539. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati, ecc. . . . .	18.805.200
Capitolo n. 540. — Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione, ecc. . . . .	13.220.000
Capitolo n. 540-bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, relative al rimborso alle ferrovie e alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo di tariffa militare dei viaggi gratuiti di terza classe concessi ai minori ed agli interdetti per infermità di mente rimasti	

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (articolo 130 del regolamento approvato col regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642) . . . . . L.	13.220.000
Capitolo n. 553-bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . . .	2.500.000
Capitolo n. 554-bis. — Indennità di missione, ecc. . . . .	1.500.000
Capitolo n. 554-ter. — Indennità speciale ai componenti, ecc.	1.250.000
Capitolo n. 554-IV. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	800.000
Capitolo n. 554-V. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	800.000
Capitolo n. 554-VIII. — Spese di ufficio e di manutenzione dei mobili, ecc. . . . .	500.000
Capitolo n. 554-XII (di nuova istituzione). — Spese di scritturazione e di riordinamento degli archivi . . . . .	7.000.000
Capitolo n. 569-IX (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Ufficio per le sanzioni contro il fascismo »). — Indennità ai delegati per l'avocazione dei profitti di regime.	2.528.000
Capitolo n. 569-X (di nuova istituzione). — Indennità mensile ai dipendenti dello Stato addetti alle Delegazioni (decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 573)	80.000
Capitolo n. 569-XI (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale addetto (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (spesa obbligatoria) . . . . .	432.000
Capitolo n. 569-XII (di nuova istituzione) — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1948, n. 19)	150.000
Capitolo n. 569-XIII (di nuova istituzione). — Indennità di missione al personale addetto . . . . .	360.000
Capitolo 569- XIV (di nuova istituzione). — Compensi al cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri per indennità di cassa (decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 661 - decreto ministeriale 28 agosto 1945 registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1945 Regolamento 6 - Presidenza - foglio n. 259) . . . . .	18.000
Capitolo n. 569-XV (di nuova istituzione). — Spese di economato; affitto locali e canoni vari . . . . .	360.000
Capitolo n. 570-bis. — Saldo di impegni, ecc. . . . .	3.804.000
Capitolo n. 571-IV (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente. . . . .	290.791
Capitolo n. 572-IV (di nuova istituzione). — Contributo a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento del Consiglio internazionale del grano, ai sensi dell'articolo XVII dell'Accordo internazionale del grano firmato a Washington il 23 marzo 1949 (legge 7 luglio 1949, n. 689) . .	2.600.000
Capitolo n. 575-bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Ufficio del Rappresentante del Governo nella Regione Sarda ») Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . . .	1.930.000

Capitolo n. 584. — Compensi per lavoro straordinario al personale per lavori inerenti alla confisca, ecc. e dissequestro dei beni dei sudditi ex nemici, ecc. . . . . L.	1.000.000
Capitolo n. 588-bis (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai Componenti la Commissione istituita per il parere sulle liquidazioni del valore di riscatto degli assegni vitalizi e delle indennità di licenziamento a favore degli iscritti all'Opera di previdenza della disciolta m. v. s. n. .	200.000
Capitolo n. 588-ter (di nuova istituzione). Compensi per lavoro straordinario al personale addetto alle liquidazioni delle provvidenze a favore degli iscritti all'Opera di previdenza della disciolta m. v. s. n., articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 19). . . . .	700.000
Capitolo n. 588-IV (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale per i lavori inerenti alle liquidazioni delle provvidenze a favore degli iscritti all'Opera di previdenza della disciolta m. v. s. n. (articolo 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	900.000
Capitolo n. 590-bis (di nuova istituzione). — Personale già in servizio nei territori dell'Africa orientale per l'esercizio del controllo della valuta (regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1131, convertito nella legge 4 gennaio 1937, numero 120). Stipendi, assegni fissi ed indennità coloniale al personale non di ruolo, indennità di missione in Africa Orientale al personale non di ruolo; rimborsi ad Enti di diritto pubblico delle retribuzioni al personale non di ruolo (articolo 14 del regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187) . . . . .	5.500.000
Capitolo n. 593-bis (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la regolazione di impegni relativi alla gestione del governo militare alleato . . . . .	85.000
Capitolo n. 593-ter (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la regolazione di impegni relativi al periodo anteriore alla liberazione . . . . .	773.600
Capitolo n. 594-bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riflettenti il pagamento del compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria provinciale e coloniale durante il secondo semestre dell'anno 1943 . . . . .	15.000.000
Capitolo n. 601. — Indennità di missione, ecc. . . . .	6.000.000
Capitolo n. 626. — Compensi speciali, ecc. . . . .	2.000.000
Capitolo n. 628-bis (di nuova istituzione). — Compensi speciali ai componenti ed ai collaboratori del Comitato per i danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle forze armate alleate (articolo 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 10). . . . .	1.000.000
Capitolo n. 631-bis (di nuova istituzione). — Spese da rimborsare all'Istituto Poligrafico dello Stato per forniture di carta, per la stampa di schede, certificati elettorali, manifesti e di altri stampati, per l'acquisto di materiali	

di imballaggio, per il trasporto e spedizione del materiale stesso occorrente per le elezioni dei Consigli comunali e provinciali . . . . . L.	255.000.000
Capitolo n. 631-ter ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo di impegni degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, concernente la fornitura delle uniformi al personale subalterno . . . . .	5.516.400
Capitolo n. 631-iv ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo di impegni riflettenti rimborso all'Istituto Poligrafico dello Stato delle spese sostenute nell'esercizio 1949-50 per la gestione del Magazzino del Provveditorato generale dello Stato in Roma adibito al servizio di stampati . . . . .	6.572.000
Capitolo n. 632. — Fitto licali . . . . .	1.500.000
Capitolo n. 633. — Compensi al Commissario, ai componenti il Comitato, ecc. . . . .	2.500.000
Capitolo n. 634. — Spese per gli automezzi . . . . .	500.000
Capitolo n. 638. — Valore capitale dei titoli del « Prestito della Ricostruzione », ecc. . . . .	151.000.000
Capitolo n. 656. — Quota di capitale compresa, ecc. . . . .	1.200
Capitolo n. 656-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo della quota capitale compresa nell'annualità, scaduta il 1° gennaio 1950, spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio sede di esami nella Capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836) . . . . .	600
Capitolo n. 659-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Quota di capitale dovuta al Governo degli Stati Uniti d'America ad estinzione del debito derivante dall'acquisto da parte del Governo italiano dei materiali residuati di guerra americani (accordo Bonner-Corbino del 9 settembre 1946, approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455) . . . . .	3.129.390.300
Capitolo n. 661-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Rimborso all'I.N.A.I.L. delle prestazioni sanitarie ed economiche effettuate a favore di cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici ed ex germanici, nonchè delle spese di amministrazione dall'Istituto stesso sostenute in dipendenza della concessione delle prestazioni suddette (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919) . . . . .	18.000.000
Capitolo n. 663. — Oneri per capitali, interessi, ecc. derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza dalla operazione di apertura di credito concessa dallo Export-Import Bank, ecc. alle aziende industriali italiane, ecc. . . . .	150.000.000
Capitolo n. 663-ter ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria assunta dallo Stato verso gli Enti od Istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio per i finanziamenti da concedersi per il recupero e la rimessa in efficienza delle	



1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

navi mercantili sinistrate (articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686) . . L.	200.000.000
Capitolo n. 684. — Spese per il funzionamento del Comitato amministrativo del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . . . .	100.000
Capitolo n. 684-bis (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale . .	400.000
Totale degli aumenti . . . L.	43.577.056.171

## b) In diminuzione:

Capitolo n. 2. — Debiti redimibili diversi, ecc. . . L.	2.995.000
Capitolo n. 116. — Indennità di missione, ecc. . . . .	5.500.000
Capitolo n. 120. — Indennità di missione, ecc. . . . .	3.500.000
Capitolo n. 140. — Indennità di missione, ecc. . . . .	2.200.000
Capitolo n. 141. — Indennità di trasferimento, ecc. . . .	1.500.000
Capitolo n. 170. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche, ecc. . . . .	100.000
Capitolo n. 202. — Retribuzioni per incarichi conferiti, ecc.	1.090.000
Capitolo n. 220. — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo . . . . .	490.791
Capitolo n. 271. — Fitti e canoni . . . . .	15.000.000
Capitolo n. 307. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo . . . . .	36.000.000
Capitolo n. 308. — Oneri previdenziali, ecc. . . . .	1.300.000
Capitolo n. 309. — Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo, ecc. . . . .	900.000
Capitolo n. 310. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	100.000
Capitolo n. 334. — Spese postali, ecc. . . . .	200.000
Capitolo n. 344. — Fitto di locali per gli uffici, ecc. . . .	1.000.000
Capitolo n. 354. — Spese d'ufficio . . . . .	80.000
Capitolo n. 380. — Retribuzioni per incarichi, ecc. . . . .	34.000.000
Capitolo n. 404. — Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo, ecc. . . . .	7.500.000
Capitolo n. 430. — Differenze di cambio, ecc. . . . .	7.500.000
Capitolo n. 458. — Fondo di riserva per le spese imprevedute, ecc. . . . .	1.602.399.997
Capitolo n. 459. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	2.300.000
Capitolo n. 487. — Spese per il funzionamento di uffici all'estero, ecc. . . . .	4.000.000
Capitolo n. 533-v. — Gettoni di presenza, ecc. . . . .	200.000
Capitolo n. 533-vi. — Indennità di missione, ecc. . . . .	100.000
Capitolo n. 533-vii. — Spese per acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . .	200.000
Capitolo n. 533-xiv. — Spese casuali . . . . .	300.000
Capitolo n. 533-xvii. — Indennità di missione, ecc. . . .	300.000
Capitolo n. 588 (modificata la denominazione). — Somma occorrente per il pagamento delle residuali passività	

dell'Opera di previdenza della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249). . . . .	L.	1.800.000
Capitolo n. 594. — Spese per forniture di tondelli mone- tati, ecc. . . . .		13.000.000
Capitolo n. 606. — Spese per il funzionamento della Com- missione centrale, ecc. . . . .		1.900.000
Capitolo n. 614. — Indennità di missione ecc. . . . .		500.000
Capitolo n. 625. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.		3.000.000
Capitolo n. 627. — Indennità di missione, ecc. . . . .		18.500.000
Capitolo n. 630. — Spese relative al recupero, ecc. . . .		1.200.000
Capitolo n. 636. — Debiti redimibili diversi — Ammorta- mento . . . . .		103.078.500
Capitolo n. 642. — Rimborso di buoni del Tesoro poliennali		26.000.000.000
Totale delle diminuzioni . . . L.		27.873.734.288

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 356. — Fitto, illuminazione, riscaldamento, manutenzione e puli-  
zia dei locali per gli uffici del Commissariato.

d) *Istituzione di capitoli:*

Capitolo n. 500-bis. — Contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà  
nazionale, per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1950.

e) *Capitoli soppressi:*

Capitolo n. 696-bis (aggiunto). — Somma occorrente per il reintegro del disa-  
vanzo finanziario, ecc.

Capitolo n. 729-vi (aggiunto). — Compensi speciali, ecc. a funzionari, ecc. che  
hanno prestato la loro opera per i lavori relativi all'esecuzione del trat-  
tato di pace, ecc.

Capitolo n. 785-bis (aggiunto). — Premio giornaliero di presenza, ecc.

Capitolo n. 785-ter (aggiunto). — Compensi per lavoro straordinario, ecc.

Capitolo n. 785-iv (aggiunto). — Compensi speciali, ecc.

Capitolo n. 787 (aggiunto). — Premio giornaliero di presenza, ecc.

Capitolo n. 788 (aggiunto). — Compensi per lavoro straordinario, ecc.

Capitolo n. 789 (aggiunto). — Compenso al cassiere della Presidenza del Con-  
siglio dei Ministri, ecc.

Capitolo n. 791 (aggiunto). — Indennità ai Delegati per la avocazione, ecc.

Capitolo n. 792 (aggiunto). — Indennità mensile, ecc.

Capitolo n. 794 (aggiunto). — Indennità di missione, ecc.

Capitolo n. 805-bis (aggiunto). — Spese di economato, ecc.

Capitolo n. 831-bis (aggiunto). — Contributo a carico dell'Italia, ecc.

Capitolo n. 970 (aggiunto). — Rimborso all'I. N. A. I. L. delle prestazioni  
sanitarie, ecc.

## MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 8. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc. . . . .	L.	13.000.000
Capitolo n. 9. — Compensi speciali, ecc. . . . .		12.000.000
Capitolo n. 10. — Indennità di missione, ecc. al personale del Ministero e delle Intendenze di finanza . . . . .		6.000.000
Capitolo n. 15. — Indennità di missione agli addetti al Gabinetto, ecc. . . . .		2.000.000
Capitolo n. 23. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 38. — Gettoni di presenza ai membri della Commissione esaminatrice delle domande d'iscrizione all'Albo nazionale degli appaltatori, ecc. . . . .		60.000
Capitolo n. 40. — Fondo corrispondente ai 4 decimi del provento delle tasse erariali di circolazione da devolvere a favore delle Provincie, ecc. . . . .		520.000.000
Capitolo n. 41. — Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale di cinque centesimi per ogni lira dei vari tributi erariali, ecc., da devolvere a favore delle Provincie, ecc. . . . .		2.100.000.000
Capitolo n. 46. — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ecc. . . . .		15.000.000
Capitolo n. 53. — Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto . . . . .		1.500.000.000
Capitolo n. 56. — Vincite al lotto . . . . .		4.000.000.000
Capitolo n. 57. — Spese, ecc. riguardanti l'organizzazione e l'esercizio delle lotterie nazionali, ecc. . . . .		140.000.000
Capitolo n. 58. — Quota dell'1,50 per cento sull'importo dei biglietti venduti delle lotterie nazionali destinate al Fondo unico di riserva, ecc. . . . .		170.250.000
Capitolo n. 105. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 106. — Fitto di locali per gli uffici esterni del Catasto, ecc. . . . .		48.000.000
Capitolo n. 119. — Compensi speciali, ecc. al personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette, ecc. . . . .		20.000.000
Capitolo n. 124. — Premi a funzionari di pubblica sicurezza, ecc. per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli, ecc. . . . .		3.000.000
Capitolo n. 128. — Spese, ecc., per il funzionamento del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . .		11.880.000
Capitolo n. 147. — Devoluzione a favore dei comuni del provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso agli spettacoli cinematografici, ecc. . . . .		2.413.700.000
Capitolo n. 148. — Devoluzione a favore dei comuni dei nove decimi del provento dell'imposta generale sulla		

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

entrata, ecc., riscossa, ecc., sul bestiame bovino, ovino, suino, ecc. . . . . L.	720.000.000
Capitolo n. 175. — Fitto di locali per gli uffici dei Canali Cavour . . . . .	500.000
Capitolo n. 179 ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni, da eredità devolute allo Stato ai sensi degli articoli 566 e 586 del Codice civile e da eredità testamentarie — Spese di indemanimento, di amministrazione, per imposta ed oneri e diverse, relative alle confraternite romane di cui alla legge 20 luglio 1890, n. 6980 — Spese per i servizi della « Magione » di Palermo . . . . .	5.000.000
Capitolo n. 180. — Contribuzioni fondiari sui beni del demanio, ecc. — Imposte erariali, ecc. . . . .	100.000.000
Capitolo n. 196. — Compensi per lavoro straordinario al personale provinciale non di ruolo delle imposte dirette, ecc. . . . .	23.000.000
Capitolo n. 252-bis ( <i>di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese diverse » del Titolo II « Spese straordinarie »</i> ). — Saldo di impegni riguardanti spese relative al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie. . . .	300.000
Capitolo n. 252-ter ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo di impegni riguardanti spese relative alla gestione del Governo militare alleato . . . . .	1.800.000
Capitolo n. 257. — Spese, ecc., per la formazione del nuovo Catasto dei terreni, ecc. . . . .	50.000.000
Capitolo n. 260. — Spese, ecc. per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . . . .	5.000.000
Capitolo n. 262. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . .	45.000.000
Capitolo n. 263. — Acquisto di stabili e terreni . . . . .	222.000
Totale degli aumenti . . . L.	11.935.712.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 35. — Gettoni di presenza, ecc. . . . . L.	60.000
Capitolo n. 90. — Oneri previdenziali, ecc. sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo, ecc. . . . .	48.000.000
Capitolo n. 99. — Indennità di trasferimento, ecc. . . .	5.000.000
Capitolo n. 134. — Spese per il funzionamento del Collegio peritale centrale, ecc. . . . .	3.000.000
Capitolo n. 135. — Spese per l'accertamento, ecc. dei diritti erariali sui biglietti di ingresso, ecc. . . . .	11.880.000
Capitolo n. 168. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . .	500.000
Capitolo n. 197. — Compensi speciali, ecc. . . . .	6.000.000
Capitolo n. 209. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. .	7.000.000
Capitolo n. 211. — Spese per lavori di ordinaria manutenzione, ecc. . . . .	3.000.000
Capitolo n. 255. — Indennità di missione, ecc. . . . .	55.000.000

Capitolo n. 269. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo addetto ai lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria, ecc. . . . . L.	7.000.000
Totale delle diminuzioni . . . L.	146.440.000

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 6. — Compensi speciali, ecc. al personale della Amministrazione centrale, ecc. . . . . L.	4.500.000
Capitolo n. 6-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Compensi ad estranei alla Amministrazione per l'opera prestata nell'interesse della Amministrazione stessa in occasione delle elezioni amministrative . . . . .	15.000.000
Capitolo n. 8. — Manutenzione di locali . . . . .	400.000
Capitolo n. 11. — Indennità di missione, ecc. . . . .	800.000
Capitolo n. 13. — Indennità di missione, ecc. al personale dell'Amministrazione centrale . . . . .	2.000.000
Capitolo n. 19. — Sussidi al personale in attività di servizio.	500.000
Capitolo n. 22. — Spese casuali . . . . .	200.000
Capitolo n. 37. — Compensi speciali, ecc. al personale della Amministrazione giudiziaria provinciale, ecc. . . . .	97.400.000
Capitolo n. 55. — Spese, escluse quelle di personale, per i servizi relativi ai revisori dei conti, ecc. . . . .	650.000
Capitolo n. 56. — Indennità, ecc. ai componenti la Commissione centrale per i servizi relativi ai revisori dei conti, ecc. . . . .	600.000
Capitolo n. 75. — Spese per il vestiario agli agenti di custodia delle carceri, ecc. . . . .	29.700.000
Capitolo n. 77. — Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e pena . . . . .	30.000.000
Capitolo n. 78. — Servizio delle bonifiche agrarie e delle relative industrie . . . . .	20.000.000
Capitolo n. 79. — Spese di riparazione, sistemazione, ecc. degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e pena .	60.000.000
Capitolo n. 82-bis ( <i>di nuova istituzione sotto la nuova rubrica di parte straordinaria « Spese per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena »</i> ). — Somme occorrenti per la regolazione di spese degli esercizi decorsi per provviste e servizi relativi al mantenimento, e al trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, contemplati nel regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 787; trasporto dei corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari	16.660.300

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 84-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Somma occorrente per la liquidazione di spese relative a compensi per lavoro straordinario ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti, per maggiori prestazioni rese negli anni intercorrenti tra il 1942 e il 1946 . . . . . L.	2.235.000
Capitolo n. 84-ter ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . . .	1.276.700
Totale degli aumenti . . . L.	281.922.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 17. — Compensi ai componenti del Consiglio nazionale forense, ecc. . . . . L.	550.000
Capitolo n. 74. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . .	143.100.000
Totale delle diminuzioni . . . L.	143.650.000

c) *Capitoli soppressi:*

- Capitolo n. 88 (*aggiunto*). — Somme occorrenti per la regolazione di spese degli esercizi decorsi, ecc.
- Capitolo n. 89 (*aggiunto*). — Saldo degli impegni, ecc.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 9. — Spese per la fornitura di materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria degli stabili, ecc. . L.	4.000.000
Capitolo n. 13. — Spese segrete . . . . .	1.000.000
Capitolo n. 17. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc. . . . .	18.000.000
Capitolo n. 18. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc. . . . .	5.700.000
Capitolo n. 19. — Compensi speciali, ecc. . . . .	2.000.000
Capitolo n. 21. — Sussidi al personale, ecc. . . . .	1.000.000
Capitolo n. 23. — Spese casuali. . . . .	100.000
Capitolo n. 24. — Fitto di locali, ecc. . . . .	13.300.000
Capitolo n. 26. — Indennità di missione, ecc. . . . .	1.000.000
Capitolo n. 29. — Spese per l'esercizio degli automezzi . .	1.000.000
Capitolo n. 35. — Personale di ruolo — Compensi per il lavoro straordinario, ecc. . . . .	342.500
Capitolo n. 36. — Personale non di ruolo — Compensi per il lavoro straordinario, ecc. . . . .	142.500

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 43. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc. . . . .	L.	70.000.000
Capitolo n. 45. — Viaggi in corriere e trasporto di pieghi, ecc. . . . .		60.000.000
Capitolo n. 48. — Congressi, conferenze, ecc. . . . .		120.000.000
Capitolo n. 53. — Contributo del Governo italiano a favore dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura . . . . .		91.775.000
Capitolo n. 54. — Fitto di locali ad uso di sedi delle Rappresentanze diplomatiche, ecc. . . . .		60.000.000
Capitolo n. 55. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero — Manutenzione, ecc. degli stabili, ecc. . . . .		50.000.000
Capitolo n. 56. — Acquisto, trasporto e grandi riparazioni degli autovericoli, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 58. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero . . . . .		600.000.000
Capitolo n. 83. — Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero, ecc. . . . .		17.500.000
Capitolo n. 84. — Rimpatri di nazionali indigenti, ecc. . . . .		20.000.000
Capitolo n. 92. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . .		19.000.000
Capitolo n. 94-bis. — Somma occorrente per provvedere al saldo del contributo dovuto dal Governo italiano all'Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.O.) per l'esercizio 1949-50 . . . . .		96.485.000
Capitolo n. 105-v ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Somme occorrenti per la liquidazione di perdite di cambio dovute a rimborso di somme di altre Amministrazioni e di privati introitate per il finanziamento degli uffici diplomatici e consolari all'estero . . . . .		23.600.000
Capitolo n. 105-vi ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Somma occorrente per la liquidazione di spese relative all'adattamento dei locali adibiti allo svolgimento della Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. . . . .		22.000.000
Capitolo n. 115-bis ( <i>di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Anticipazioni diverse »</i> ). — Somma occorrente per il versamento della quota parte anticipata dal Governo italiano al « Fondo di esercizio » dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura . . . . .		28.000.000
Totale degli aumenti . . . L.		1.330.945.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 8. — Servizio stampa, ecc. . . . .	L.	12.000.000
Capitolo n. 28. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . .		1.000.000
Capitolo n. 44. — Indennità agli ufficiali consolari, ecc. . . . .		6.000.000
Capitolo n. 63. — Fondo a disposizione, ecc. . . . .		20.000.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 91. — Indennità, spese di viaggio, ecc. . . L.	9.000.000
Capitolo n. 102 ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Spese per il ritorno all'estero degli impiegati locali che si sono trovati in Italia per effetto delle contingenze belliche e per il trasferimento da Sede a sede degli impiegati locali . .	5.100.000
Totale delle diminuzioni . . . L.	53.100.000

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Indennità di missione e rimborso spese spede di trasporto . . . . . L.	8.000.000
Capitolo n. 19. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.500.000
Capitolo n. 28. — Spese per il funzionamento dell'ufficio telegrafico, ecc. . . . .	2.000.000
Capitolo n. 29. — Museo dell'Africa italiana — Manutenzione del palazzo sede del museo, ecc. . . . .	1.500.000
Capitolo n. 34. — Deposito misto speciale di Napoli — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . .	500.000
Capitolo n. 40. — Spese riguardanti le passate gestioni, ecc.	14.900.000
Capitolo n. 45. — Spese per l'assistenza ai connazionali residenti nell'Africa italiana, ecc. . . . .	500.000.000
Capitolo n. 51-IV ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo di impegni afferenti ad esercizi anteriori a quello corrente per indennità di missione e spese di viaggio dovute ai membri della Commissione incaricata di provvedere alla liquidazione di competenze spettanti al personale ex militare indigeno.	4.600.000
Capitolo n. 51-V ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo di impegni afferenti ad esercizi anteriori a quello corrente per ricoveri ospedalieri di militari del disciolto Corpo di polizia dell'Africa italiana. . . . .	2.075.000
Capitolo n. 51-VI ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo di impegni per indennità di missione dovute al personale che ha prestato servizio presso il Commissariato del Ministero dell'Africa italiana per l'Alta Italia dal 1945 al 1947 . .	3.500.000
Capitolo n. 51-VII ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo di impegni afferenti agli esercizi anteriori a quello corrente per compensi di requisizione e lavori di ripristino di navi requisite per il trasporto di profughi . . . . .	153.520.000
Capitolo n. 52-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Somma da erogare per conto del Governo della Libia a copertura degli oneri derivanti dalla garanzia concessa alle obbligazioni fondiaria della Cassa di risparmio della Libia, ai sensi dei regi decreti 26 febbraio 1928, n. 614, 18 giugno 1931, n. 1011 e 12 agosto 1937, n. 1692 . . . . .	56.933.833
Totale degli aumenti . . . L.	749.028.833



1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

(b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 44. — Spese per risarcimento di danni di guerra . . . . .	L.	691.595.000
Capitolo n. 49. — Pagamenti da effettuarsi in Italia per debiti dei Governi dell'Africa orientale italiana, ecc. .		500.000
Capitolo n. 50. — Pagamenti da effettuarsi in Italia, ecc. per debiti del Governo della Libia . . . . .		56.933.833
Totale delle diminuzioni . . . . .		L. 749.028.833

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 9. — Spese per l'esercizio delle autovetture adibiti ai servizi tecnici . . . . .	L.	1.500.000
Capitolo n. 14. — Indennità di missione, ecc. . . . .		12.000.000
Capitolo n. 15. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc. . . . .		4.000.000
Capitolo n. 17. — Sussidi ad impiegati, ecc. . . . .		4.000.000
Capitolo n. 36. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. .		6.000.000
Capitolo n. 46. — Somme dovute all'Azienda delle Poste, ecc. . . . .		8.106.000
Capitolo n. 105. — Assegni fissi, ecc. ad Istituti di educazione . . . . .		30.000.000
Capitolo n. 125. — Contributi e sussidi per il funzionamento di istituti tecnici e di scuole tecniche industriali, ecc. .		154.500.000
Capitolo n. 128. — Contributi e sussidi per il funzionamento di istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. . .		87.900.000
Capitolo n. 159. — Contributi a favore delle Università, ecc.		2.000.000
Capitolo n. 170. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.		800.000
Capitolo n. 177. — Assegni alle Accademie ed ai corpi scientifici e letterari, ecc. . . . .		3.750.000
Capitolo n. 223. — Indennizzi e premi da corrispondere, ecc. in dipendenza di ritrovamenti e di recuperi di oggetti d'arte, ecc. . . . .		1.000.000
Capitolo n. 242-IV. — Saldo impegni per spese afferenti ad esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . . .		9.820.000
Capitolo n. 244-bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni relativi al pagamento delle indennità ai componenti le Commissioni per gli esami nelle scuole elementari relative all'esercizio 1946-47 . . . . .		4.128.000
Capitolo n. 244-ter (di nuova istituzione). — Saldo di impegni relativi al pagamento delle indennità ai componenti le Commissioni per gli esami nelle scuole elementari per gli esercizi 1947-48 e 1948-49 . . . . .		13.900.000
Totale degli aumenti . . . . .		L. 343.404.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 38. — Indennità per ispezioni e missioni, ecc. L.	2.700.000
Capitolo n. 49. — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole elementari . . . . .	11.128.000
Capitolo n. 54. — Visite medico-fiscali agli insegnanti, ecc.	120.000
Capitolo n. 69. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . . . .	9.000.000
Capitolo n. 81. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc. . . . .	2.000.000
Capitolo n. 172. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche, ecc. . . . .	3.700.000
Capitolo n. 174. — Spese per restauri di materiale bibliografico, ecc. . . . .	800.000
Capitolo n. 208. — Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione degli edifici e monumenti scoperti, ecc. . . . .	1.000.000
	<hr/>
Totale delle diminuzioni . . . L.	30.448.000
	<hr/> <hr/>

c) *Modifiche di denominazioni:*

- Capitolo n. 4. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa fissa obbligatoria*).
- Capitolo n. 5. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale con contratto a termine in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici e Istituti dipendenti dal Ministero. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa obbligatoria*).
- Capitolo n. 28. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo in servizio presso i Provveditorati agli studi. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa fissa obbligatoria*).
- Capitolo n. 41. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa fissa e obbligatoria*).
- Capitolo n. 59. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo delle scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa fissa e obbligatoria*).
- Capitolo n. 74. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale insegnante e non insegnante non di ruolo nelle scuole medie. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa fissa e obbligatoria*).
- Capitolo n. 85. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale insegnante e non insegnante non di ruolo. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa fissa e obbligatoria*).

- Capitolo n. 96. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti agli insegnanti non di ruolo di educazione fisica. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa fissa obbligatoria*).
- Capitolo n. 100. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo dei convitti nazionali e degli educandati femminili. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa fissa e obbligatoria*).
- Capitolo n. 110. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo delle scuole e degli istituti governativi dei sordomuti, nonché della scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa fissa e obbligatoria*).
- Capitolo n. 111. — Indennità di studio e di carica al personale direttivo, insegnante ed assistente, di ruolo e non di ruolo, degli istituti governativi dei sordomuti ai sensi della legge 7 gennaio 1949, n. 5, nonché al personale direttivo e insegnante della scuola di metodo per educatori dei ciechi ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.
- Capitolo n. 113. — Compensi per lavoro straordinario al personale non insegnante degli istituti governativi dei sordomuti e dei ciechi, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19; al personale direttivo, insegnante ed assistente, di ruolo e non di ruolo, degli istituti governativi dei sordomuti, ai sensi della legge 7 gennaio 1949, n. 5 e al personale direttivo ed insegnante della scuola di metodo per educatori dei ciechi ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.
- Capitolo n. 141. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo delle scuole e degli istituti non autonomi di istruzione tecnica. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa fissa e obbligatoria*).
- Capitolo n. 142. — Indennità di studio e di carica al personale direttivo, insegnante, di vigilanza nei convitti e agli insegnanti tecnici pratici degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica (decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, legge 15 giugno 1950, n. 447 e legge 11 aprile 1950, n. 130).
- Capitolo n. 144. — Compensi per lavoro straordinario al personale direttivo, insegnante e tecnico pratico negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica (decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, legge 15 giugno 1950, n. 447 e legge 11 aprile 1950, n. 130).
- Capitolo n. 168. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo delle biblioteche governative, soprintendenze bibliografiche e dell'Istituto di patologia del libro. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa fissa e obbligatoria*).
- Capitolo n. 196. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle antichità e belle arti — Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa fissa e obbligatoria*).
- Capitolo n. 225. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale salariato in servizio dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità — Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa obbligatoria*).
- Capitolo n. 261. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo addetto ai servizi dell'assi-

stenza post-bellica - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa fissa e obbligatoria*).

Capitolo n. 263. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale salariato addetto ai servizi dell'assistenza post-bellica - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa obbligatoria*).

#### MINISTERO DELL'INTERNO

##### a) *In aumento:*

Capitolo n. 7. — Indennità di missione, ecc. . . . . L.	29.000.000
Capitolo n. 11. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc. . . . .	100.000.000
Capitolo n. 14. — Sussidi al personale, ecc. . . . .	7.000.000
Capitolo n. 17. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . .	2.000.000
Capitolo n. 30. — Spese per il funzionamento dei servizi antincendi, ecc. . . . .	148.600.000
Capitolo n. 38-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Spese per provvedere al servizio della pubblica illuminazione del Comune delle isole Tremiti ai termini dell'articolo 8 del decreto-legge 27 agosto 1933, n. 919 . . . . .	15.000.000
Capitolo n. 41. — Spese per la pubblicazione di documenti, ecc. . . . .	80.000.000
Capitolo n. 55. — Spese per trasferte e rimborso spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . .	116.000.000
Capitolo n. 58. — Spese per il servizio sanitario delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. . . . .	60.000.000
Capitolo n. 65. — Indennità di via e trasporto d'indigenti, ecc. . . . .	45.000.000
Capitolo n. 66. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc. . . . .	100.000.000
Capitolo n. 67. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . .	30.000.000
Capitolo n. 68. — Spese per il trasporto della truppa, ecc. . . . .	30.000.000
Capitolo n. 71. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . .	20.000.000
Capitolo n. 82. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. . . . .	80.000.000
Capitolo n. 96 ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Spese per la manutenzione, l'acquisto ed il trasporto del materiale di proprietà dello Stato e per il servizio tecnico ispettivo elettorale (legge 4 gennaio 1951, n. 14) . . . . .	100.000.000
Capitolo n. 96-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Somma occorrente per la erogazione del contributo previsto dall'articolo 30, secondo comma della legge 29 dicembre 1949, n. 958 a favore delle Aziende autonome di soggiorno e di cura . . . . .	200.000.000
Capitolo n. 101-bis ( <i>di nuova istituzione sotto la nuova rubrica di parte straordinaria « Spese per la revisione delle opzioni degli Alto-atesini »</i> ). — Spese per il personale estraneo all'Amministrazione . . . . .	14.282.300

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 101-ter ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	L.	1.000.000
Capitolo n. 101-IV ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Indennità di missione al personale di ruolo e non di ruolo e indennità per il sopraluogo ai Comuni . . . . .		600.000
Capitolo n. 101-V ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Indennità di missione e gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni e Sottocommissioni e indennità al personale delle relative segreterie, indennità di trasferta a testimoni ed ai Commissari prefettizi . . . . .		3.100.000
Capitolo n. 101-VI ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Spese di ufficio, cancelleria, stampati, carte, materiale di pulizia, pubblicazioni, illuminazione e riscaldamento . . . . .		3.100.000
Capitolo n. 126. — Spese di affitto e riscaldamento di locali . . . . .		25.000.000
Capitolo n. 131 ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Spese di costruzione, riattamento ed attamento di locali e di baracche per ricoveri provvisori di famiglie profughe, sfollate, sinistrate e di reduci e partigiani senza tetto. .		295.000.000
Totale degli aumenti . . L.		1.504.682.300

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 6. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . .	L.	3.000.000
Capitolo n. 52. — Indennità di vestiario ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, ecc. . . . .		150.500.000
Totale delle diminuzioni . . L.		153.500.000

c) *Capitoli soppressi:*

Capitolo n. 193 ( <i>aggiunto</i> ). — Spese per il personale estraneo all'Amministrazione.		
Capitolo n. 194 ( <i>aggiunto</i> ). — Compensi per lavoro straordinario, ecc.		
Capitolo n. 195 ( <i>aggiunto</i> ). — Indennità di missione al personale, ecc.		
Capitolo n. 196 ( <i>aggiunto</i> ). — Indennità di missione e gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni, ecc.		
Capitolo n. 197 ( <i>aggiunto</i> ). — Spese di ufficio, ecc.		

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 27. — Personale di ruolo e non di ruolo — Compensi speciali, ecc. . . . .	L.	1.300.000
Capitolo n. 142. — Spese di funzionamento, ecc. . . . .		2.520.000
Capitolo n. 252. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. . . . .		16.000.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 268. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc. . . . .	L.	100.000.000
Capitolo n. 288. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.		247.000.000
		<hr/>
Totale degli aumenti . . . .	L.	366.820.000
		<hr/> <hr/>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 8. — Amministrazione Centrale — Personale di ruolo, ecc. — Indennità di missione . . . . .	L.	2.520.000
Capitolo n. 59. — Escavazioni di porti e spiagge . . . . .		1.300.000
Capitolo n. 170. — Edifici pubblici governativi . . . . .		16.000.000
Capitolo n. 269. — Spese inerenti all'alloggio dei rimasti senza tetto, ecc. . . . .		100.000.000
Capitolo n. 289. — Spese inerenti all'alloggio dei rimasti senza tetto, ecc. . . . .		247.000.000
		<hr/>
Totale delle diminuzioni . . . .	L.	366.820.000
		<hr/> <hr/>

## MINISTERO DEI TRASPORTI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Personale delle Ferrovie dello Stato, delle poste, ecc. in servizio presso l'Ispettorato stesso. Stipendi, ecc. . . . .	L.	20.000.000
Capitolo n. 8. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc. . . . .		18.000.000
Capitolo n. 10. — Compensi speciali, ecc. al personale di ruolo e non di ruolo, ecc. . . . .		10.000.000
Capitolo n. 16. — Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto, ecc. . . . .		3.000.000
Capitolo n. 17. — Fitti e canoni . . . . .		20.000.000
Capitolo n. 28. — Spese per il funzionamento di Consigli, ecc.		1.000.000
Capitolo n. 43. — Spese per il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato, ecc. . . . .		8.000.000
Capitolo n. 44. — Indennità di missione, ecc. per opere di carattere straordinario, ecc. . . . .		21.000.000
Capitolo n. 46. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. . . . .		1.550.000.000
		<hr/>
Totale degli aumenti . . . .	L.	1.651.000.000
		<hr/> <hr/>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 35. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, ecc. . . . .	L.	1.495.000.000
Capitolo n. 38. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione, ecc. . . . .		77.000.000
Capitolo n. 50. — Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi, ecc. . . . .		70.000.000
		<hr/>
Totale delle diminuzioni . . . .	L.	1.642.000.000
		<hr/> <hr/>

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

*In aumento:*

Capitolo n. 3. — Indennità di missione, ecc. . . . L.	200.000
---	---------

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 9. — Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo, ecc. . . . . L.	3.100.000
Capitolo n. 19. ( <i>Modificata la denominazione</i> ). — Spese per i viaggi del ministro e del sottosegretario di Stato — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto del territorio metropolitano al personale civile dell'Amministrazione centrale. . . . .	1.500.000
Capitolo n. 60. — Spese per la vigilanza ministeriale sull'andamento dei servizi e sul funzionamento delle Società di navigazione, ecc. . . . .	5.344.000
Capitolo n. 61. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali, ecc. . . . .	974.000
Capitolo n. 67-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Spese di qualsiasi natura relative alla disciolta milizia nazionale portuaria . . . . .	210.000
Totale degli aumenti . . . L.	11.128.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 11. — Compensi per lavoro straordinario al personale salariato, ecc. . . . . L.	1.100.000
Capitolo n. 20. — Indennità di missione, ecc. . . . .	1.200.000
Capitolo n. 45. — Spese di trasferimento, ecc. . . . .	800.000
Totale delle diminuzioni . . . L.	3.100.000

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 68. — Finanziamenti speciali per la costruzione di navi mercantili (articolo 26 - 1° comma - della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato con legge 12 maggio 1950, n. 348).

d) *Capitolo soppresso:*

Capitolo n. 81: (*aggiunto*). — Spese di qualsiasi natura.

## MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 8. — Sussidi a salariati in servizio, ecc. L.	5.000.000
Capitolo n. 10. — Compensi speciali, ecc. . . . .	4.000.000
Capitolo n. 11. — Pensioni ordinarie, ecc. . . . .	500.000.000
Capitolo n. 33. — Indennità speciale annua agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ecc. . . . .	15.300.000
Capitolo n. 34. — Indennità di licenziamento al personale civile non di ruolo, ecc. . . . .	2.175.000
Capitolo n. 36. — Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo, ecc. . . . .	57.000.000
Capitolo n. 37. — Compensi per lavoro straordinario al personale civile non di ruolo . . . . .	18.600.000
Capitolo n. 39. — Stipendi ed assegni vari continuativi agli ufficiali . . . . .	1.813.000.000
Capitolo n. 40. — Stipendi, ecc., ai sottufficiali e ai militari di truppa ecc. . . . .	813.000.000
Capitolo n. 41. — Premio giornaliero di presenza al per- sonale militare, ecc. . . . .	595.000.000
Capitolo n. 58. — Compensi per lavoro straordinario al personale salariato, ecc. . . . .	5.000.000
Capitolo n. 61. — Oneri previdenziali, ecc. . . . .	315.000.000
Capitolo n. 62. — Stipendi, ecc. agli ufficiali . . . . .	317.000.000
Capitolo n. 63. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali ed ai mili- tari di truppa, ecc. . . . .	360.000.000
Capitolo n. 64. — Premio giornaliero di presenza al per- sonale militare, ecc. . . . .	74.700.000
Capitolo n. 79. — Paghe, cottimi, ecc. al personale salariato	748.000.000
Capitolo n. 81. — Compensi per lavoro straordinario al personale salariato, ecc. . . . .	14.600.000
Capitolo n. 84. — Oneri previdenziali, ecc. . . . .	37.000.000
Capitolo n. 85. — Stipendi, ecc. agli ufficiali . . . . .	283.000.000
Capitolo n. 86. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali ed ai mili- tari di truppa, ecc. . . . .	1.147.000.000
Capitolo n. 87. — Premio giornaliero di presenza al per- sonale militare, ecc. . . . .	19.000.000
Capitolo n. 105. — Compensi per lavoro straordinario al personale salariato, ecc. . . . .	9.800.000
Capitolo n. 110. — Premio giornaliero di presenza al per- sonale degli aeroporti civili, ecc. . . . .	300.000
Capitolo n. 113. — Stipendi, ecc. agli ufficiali dei carabi- nieri . . . . .	208.457.000
Capitolo n. 114. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali ed appuntati dei carabinieri, ecc. . . . .	6.122.538.000
Capitolo n. 115. — Premio giornaliero di presenza al per- sonale militare dell'Arma dei carabinieri, ecc. . . . .	298.958.000



1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 131. — Assistenza morale e benessere dei militari, ecc. . . . .	L.	30.000.000
Capitolo n. 140. — Operazioni della leva, dell'arruolamento, ecc. . . . .		10.000.000
Capitolo n. 150. — Assistenza morale e benessere del carabiniere . . . . .		25.000.000
Capitolo n. 226. — Premi per invenzioni, ecc. . . . .		550.000
Capitolo n. 248. — Spese di liti e arbitraggi . . . . .		4.000.000
Capitolo n. 250. — Risarcimento di danni a proprietà immobiliari, ecc. . . . .		100.000.000
Capitolo n. 254. — Spese di liti e arbitraggi . . . . .		900.000
Capitolo n. 255. — Risarcimento di danni a proprietà immobiliari, ecc. . . . .		12.000.000
Capitolo n. 258. — Spese di liti e arbitraggi . . . . .		600.000
Capitolo n. 259. — Risarcimento di danni a proprietà immobiliari, ecc. . . . .		6.000.000
Capitolo n. 272-bis (di nuova istituzione nella rubrica « Spese funzionali - Personale » sotto la nuova voce « Spese comuni alle tre forze armate » — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto alla perequazione delle pensioni (articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 221) . .		4.500.000
Capitolo n. 295. — Contributo dell'Amministrazione dello esercito, ecc. . . . .		1.043.000
		13.978.021.000
Totale degli aumenti . . . L.		13.978.021.000

## b) In diminuzione:

Capitolo n. 16. — Indennità di licenziamento al personale civile, ecc. . . . .	L.	6.000.000
Capitolo n. 45. — Stipendi, ecc. al personale civile, ecc.		60.000.000
Capitolo n. 46. — Retribuzioni al personale civile non di ruolo . . . . .		390.000.000
Capitolo n. 55. — Oneri previdenziali, ecc. . . . .		77.000.000
Capitolo n. 56. — Paghe, ecc. al personale salariato . .		315.000.000
Capitolo n. 70. — Retribuzioni al personale civile non di ruolo . . . . .		748.000.000
Capitolo n. 78. — Oneri previdenziali, ecc. . . . .		63.500.000
Capitolo n. 90. — Indennità di trasferimento, ecc. al personale militare, ecc. . . . .		7.850.000
Capitolo n. 100. — Indennità di trasferimento, ecc. al personale civile di ruolo, ecc. . . . .		2.350.000
Capitolo n. 101. — Indennità di trasferimento, ecc. al personale civile non di ruolo, ecc. . . . .		6.850.000
Capitolo n. 107. — Indennità di trasferimento, ecc. al personale salariato . . . . .		10.000.000
Capitolo n. 119. — Retribuzione al personale civile non di ruolo, ecc. . . . .		2.800.000
Capitolo n. 147. — Manovre ed esercitazioni, ecc. . . . .		6.600.000
Capitolo n. 151. — Spese generali delle legioni . . . . .		14.675.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 156. — Servizi del genio — Spese relative a lavori demaniali, ecc. . . . .	L.	1.043.000
Capitolo n. 158. — Servizio automobilistico e della motorizzazione, ecc. . . . .		90.000
Capitolo n. 167. — Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc. . . . .		5.500.000
Capitolo n. 189. — Viveri ed assegni di vitto, ecc. . . . .		3.314.250.000
Capitolo n. 192. — Foraggi per i quadrupedi, ecc. . . . .		25.000.000
Capitolo n. 196. — Viveri ed assegni di vitto. . . . .		709.900.000
Capitolo n. 201. — Esercizio dei magazzini e dei laboratori di Commissariato, ecc. . . . .		10.000.000
Capitolo n. 202. — Viveri ed assegni di vitto . . . . .		1.323.900.000
Capitolo n. 205. — Combustibili liquidi e solidi, ecc. . . . .		36.500.000
Capitolo n. 208. — Viveri ed assegni vitto, ecc. . . . .		6.629.953.000
Capitolo n. 230. — Esperienze, studi, modelli . . . . .		460.000
Capitolo n. 265. — Fondo a disposizione, ecc. . . . .		8.500.000
Capitolo n. 271. — Sottufficiali dell'aeronautica collocati a riposo, ecc. . . . .		202.000.000
Capitolo n. 278. — Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . . . .		300.000
Totale delle diminuzioni . . . L.		13.978.021.000

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 38. — Spese, servizi e missioni dipendenti da accordi internazionali.

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 15. — Fitto di locali per l'Amministrazione Centrale, ecc. . . . .	L.	27.000.000
Capitolo n. 54. — Somma da erogare per il mantenimento dei guardiacaccia, ecc. . . . .		9.550.000
Capitolo n. 56. — Somma da ripartire fra Consorzi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, ecc. . . . .		29.000.000
Capitolo n. 64. — Indennità di missione, ecc. . . . .		1.500.000
Capitolo n. 65. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . .		15.000.000
Capitolo n. 67. — Spese per corredo, ecc. fitto locali, ecc. . . . .		12.000.000
Capitolo n. 68. — Spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . . . .		11.159.000
Capitolo n. 76-bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese relative al trattamento di missione al personale trasferito del Corpo forestale dello Stato, nel periodo 16 settembre 1945-31 luglio 1947 . . . . .		16.250.000
Totale degli aumenti . . . L.		121.459.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 60. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc. . . . .	L.	1.500.000
---	----	-----------

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

a) *In aumento:*

Capitolo n. 20. — Compensi speciali, ecc. al personale di ruolo, ecc. . . . .	L.	8.932.000
Capitolo n. 21. — Compensi speciali, ecc. al personale non di ruolo, ecc. . . . .		6.686.000
Capitolo n. 22. — Compensi al personale estraneo, ecc. . . . .		200.000
Capitolo n. 24. — Fitto di locali e canoni d'acqua . . . . .		20.000.000
Capitolo n. 48-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Compensi ai componenti ed ai collaboratori della Commissione centrale dei ricorsi contro le decisioni dell'ufficio centrale brevetti . . . . .		1.500.000
Capitolo n. 56. — Spese pr l'impianto, mantenimento, ecc. del laboratorio chimico del corpo delle miniere, ecc. . . . .		500.000
Capitolo n. 126. — Spese per il funzionamento, ecc. . . . .		350.000
Capitolo n. 129. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Comitato interministeriale dei prezzi, ecc. . . . .		275.000
Capitolo n. 130. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo del Comitato interministeriale dei prezzi, ecc. . . . .		125.000
Totale degli aumenti . . . . L.		38.568.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 50. — Spese per acquisto di pubblicazioni scientifiche, ecc. . . . .	L.	500.000
Capitolo n. 51. — Spese per l'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni . . . . .		1.000.000
Capitolo n. 132. — Compensi ad estranei per incarichi, ecc. . . . .		400.000
Capitolo n. 135. — Fitto di locali, ecc. . . . .		350.000
Totale delle diminuzioni . . . L.		2.250.000

c) *Modificata la denominazione:*

Capitolo n. 131. — Sussidi al personale addetto al Comitato e agli impiegati cessati dal servizio e loro famiglie.		
--	--	--

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 25. — Spese per il servizio automobilistico, ecc. per i servizi tecnici del Ministero . . . . . L.	200.000
---	---------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 107. — Rimborso alle ferrovie dello Stato delle riduzioni concesse sui viaggi di espatrio, ecc. . . . L.	200.000
---	---------

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Indennità di missione, ecc. . . . L.	1.300.000
Capitolo n. 9. — Compensi per lavoro straordinario al per- sonale di ruolo, ecc. . . . .	1.600.000
Capitolo n. 10. — Compensi per lavoro straordinario al per- sonale non di ruolo, ecc. . . . .	900.000
Capitolo n. 20. — Spese per gli automezzi del Ministero .	1.000.000
Capitolo n. 26. — Spese per le missioni di carattere com- merciale compiute all'estero, ecc. . . . .	7.000.000
Totale degli aumenti . . . L.	11.800.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 12. — Compensi ad estranei, ecc. . . . . L.	1.000.000
Capitolo n. 14. — Indennità ai componenti di commissioni e comitati . . . . .	800.000
Capitolo n. 15. — Spese casuali . . . . .	500.000
Capitolo n. 16. — Spese per la biblioteca . . . . .	200.000
Capitolo n. 19. — Spese di manutenzione, ecc. . . . .	500.000
Capitolo n. 30. — Spese per l'organizzazione ed il funzio- namento dei servizi di informazione di carattere econo- mico, ecc. . . . .	3.000.000
Capitolo n. 31. — Spese per convegni, ecc. . . . .	1.000.000
Capitolo n. 33. — Spese per la pubblicazione di mono- grafie, ecc. . . . .	4.000.000
Capitolo n. 37. — Spese per studi, ecc. . . . .	800.000
Totale delle diminuzioni . . . L.	11.800.000

## TABELLA U.

**TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE AUTONOME  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1950-51**

**AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DELLO STATO**

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Proventi dei tabacchi esportati, ecc. L.	2.000.000.000
Capitolo n. 3. — Canoni delle rivendite . . . . .	200.000.000
Capitolo n. 9. — Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle resutuzioni dell'imposta sul sale, ecc. . . . .	15.000.000
	<hr/>
Totale degli aumenti . . . L.	2.215.000.000
	<hr/> <hr/>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc. L.	320.000.000
Capitolo n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili . . . . .	300.000.000
Capitolo n. 12. — Provento industriale e commerciale della vendita, ecc. delle cartine e tubetti per sigarette . . .	88.000.000
	<hr/>
Totale delle diminuzioni . . . L.	708.000.000
	<hr/> <hr/>

c) *Modifiche di denominazioni:*

Capitolo n. 14. — Fitti dovuti dai locatari di immobili di proprietà dell'Amministrazione dei Monopoli.	
Capitolo n. 17. — Proventi dell'alienazione o permuta di immobili adibiti ad uso di stabilimenti, magazzini ed uffici dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (articolo 15 del regio decreto 20 dicembre 1927, n. 2452).	

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc. L.	130.000.000
Capitolo n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc. . . . .	31.000.000
Capitolo n. 3. — Paghe, ecc., al personale salariato, ecc. della Direzione generale, ecc. . . . .	12.000.000
Capitolo n. 4. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	30.000.000
Capitolo n. 5. — Premio giornaliero di presenza, ecc. .	12.000.000
Capitolo n. 7. — Compensi ai componenti di commissioni, ecc. . . . .	2.000.000

Capitolo n. 8. ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Indennità di missione e di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Direttore generale ed al vice direttore generale. . . . . L.	20.000.000
Capitolo n. 9. — Indennità di tramutamento, ecc. . . .	2.000.000
Capitolo n. 11. — Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, ecc. . . . .	700.000
Capitolo n. 12. — Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa, ecc. per il mantenimento della Guardia di finanza.	8.000.000
Capitolo n. 13. — Premi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc. . . . .	65.000.000
Capitolo n. 14. — Premi al personale salariato per l'incremento del rendimento industriale, ecc. . . . .	230.000.000
Capitolo n. 22. — Spese per liti civili, ecc. . . . .	3.000.000
Capitolo n. 23. — Manutenzione, ecc., dei fabbricati, stabilimenti ed opifici, ecc. . . . .	20.000.000
Capitolo n. 24. — Imposte, ecc. . . . .	5.000.000
Capitolo n. 30. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc. . . . .	560.000.000
Capitolo n. 34. — Trasporto di tabacchi, ecc. . . . .	150.000.000
Capitolo n. 35. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite dello Stato, ecc. . . . .	4.000.000
Capitolo n. 36. — Restituzione dei canoni, ecc. . . . .	350.000.000
Capitolo n. 39. — Compra dei sali, ecc. . . . .	21.400.000
Capitolo n. 40. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. ai servizi delle saline . . . . .	70.000.000
Capitolo n. 43. — Restituzione dell'imposta sul sale, ecc.	15.000.000
Capitolo n. 46. — Paghe, indennità, al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc. . . . .	2.800.000
Capitolo n. 48. — Trasporto dei preparati chinacei . . . .	550.000
Capitolo n. 49. — Aggio di vendita dei preparati chinacei, ecc. . . . .	1.000.000
Capitolo n. 53. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto alla produzione delle cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . .	1.500.000
Capitolo n. 64-bis ( <i>di nuova istituzione, sotto la rubrica «Avanzo finanziario di gestione»</i> ). — Avanzo finanziario di gestione da utilizzarsi dalla Amministrazione per la esecuzione di spese straordinarie ai sensi della legge 18 aprile 1950, n. 245. . . . .	475.050.000
Totale degli aumenti . . . L.	2.222.000.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 38. — Paghe, ecc. al personale salariato, ecc. delle saline, ecc. . . . . L.	15.000.000
Capitolo n. 41. — Trasporto di sali, ecc. . . . .	300.000.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 52. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . .	L.	250.000.000
Capitolo n. 57. — Indennità ai ricevitori, ecc. . . . .		75.000.000
Capitolo n. 58. — Canone dovuto al Ministero delle poste e telecomunicazioni per la emissione in esenzione di tassa dei vaglia postali di servizio . . . . .		75.000.000
Totale delle diminuzioni . . . L.		<u>715.000.000</u>

c) *Modifiche di denominazioni:*

Capitolo n. 21. — Fitto di locali.

Capitolo n. 62. — Acquisto e riparazione di macchinari ed impianti distrutti o danneggiati da offese belliche ed occorrenti per il funzionamento dei Monopoli di Stato.

**AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA  
DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA**

## ENTRATA.

*In aumento:*

Capitolo n. 5. — Quote di multe, ammende, ecc. . . . L.	21.800.000
Capitolo n. 17. — Ricupero di assegni di corredo, ecc. . .	12.000.000
Totale . . . L.	<u>33.800.000</u>

## SPESA.

*In aumento:*

Capitolo n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. L.	600.000
Capitolo n. 3. — Spese di ufficio pel Consiglio di amministrazione, ecc. . . . .	200.000
Capitolo n. 4. — Gettoni di presenza, ecc. . . . .	1.300.000
Capitolo n. 5. — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. . . . .	2.000.000
Capitolo n. 7. — Acquisto e riparazione di mobili, ecc.	2.000.000
Capitolo n. 8. — Manutenzione dei locali per magazzini del vestiario . . . . .	500.000
Capitolo n. 9. — Spese per la fornitura dei medicinali, ecc.	3.000.000
Capitolo n. 10. — Compensi speciali, ecc. . . . .	8.000.000
Capitolo n. 13. — Spese casuali, ecc. . . . .	200.000
Capitolo n. 17. — Spese per la manutenzione, ecc. degli edifici di proprietà della Massa . . . . .	4.000.000
Capitolo n. 29 ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Pagamento al Ministero della difesa per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di correzione ed anticipazione per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari. ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	12.000.000
Totale . . . L.	<u>33.800.000</u>

## AZIENDA MONOPOLIO BANANE

## ENTRATA

*In aumento:*

Articolo n. 1. — Proventi della vendita delle banane	L.	1.165.000.000
--	----	---------------

## SPESA.

a) *In aumento:*

Articolo n. 1. — Retribuzioni al personale, ecc. . . . .	L.	5.500.000
Articolo n. 2. — Premio giornaliero di presenza, ecc. . . . .		300.000
Articolo n. 3. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . .		650.000
Articolo n. 4. — Compensi speciali in eccedenza, ecc. . . . .		1.800.000
Articolo n. 5. — Compensi ad estranei per incarichi, ecc. . . . .		300.000
Articolo n. 6. — Indennità di missione, ecc. . . . .		1.000.000
Articolo n. 8. — Sussidi al personale, ecc. . . . .		50.000
Articolo n. 10. — Spese usuali . . . . .		50.000
Articolo n. 10-bis (di nuova istituzione). — Spese per propaganda, pubblicità e per la partecipazione a mostre . . . . .		500.000
Articolo n. 11. — Spese per acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . .		120.000
Articolo n. 12. — Spese di ufficio, ecc. . . . .		500.000
Articolo n. 13. — Fitto di locali . . . . .		2.400.000
Articolo n. 16. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei locali . . . . .		80.000
Articolo n. 18. — Acquisto banane, ecc. . . . .		800.000.000
Articolo n. 19. — Spese, ecc. relative al trasporto di banane . . . . .		70.000.000
Articolo n. 20. — Noli per trasporto di banane . . . . .		60.000.000
Articolo n. 21. — Spese per trasporto terrestre di banane . . . . .		95.000.000
Articolo n. 42-bis (di nuova istituzione). — Acquisto costruzione e riparazione di fabbricati. Acquisto di mobili arredamenti e macchine di ufficio . . . . .		35.000.000
Articolo n. 43. — Quota da versare nel conto corrente col Tesoro dello Stato, ecc. . . . .		1.938.651
Articolo n. 45. — Versamento al Tesoro dello Stato dell'avanzo finanziario di gestione . . . . .		95.000.000
Totale degli aumenti . . . . .		L. 1.170.188.651

b) *In diminuzione:*

Articolo n. 36. — Quota interessi per l'ammortamento del mutuo, ecc., decorrente dal 1° gennaio 1937 . . . . .	L.	810.508
Articolo n. 37. — Quota interessi per l'ammortamento del mutuo, ecc. decorrente dal 1° gennaio 1938 . . . . .		925.286
Articolo n. 46. — Quota capitale per l'ammortamento del mutuo, ecc. decorrente dal 1° gennaio 1937 . . . . .		1.762.606



Articolo n. 47. — Quota capitale per l'ammortamento del mutuo, ecc., decorrente dal 1° gennaio 1938 . . . L.	1.690.251
Totale delle diminuzioni . . . L.	5.188.651

## AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

## ENTRATA.

*In aumento:*

Capitolo n. 2. — Prodotto di beni stabili . . . . . L.	1.000.000
--	-----------

## SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Indennità pel Consiglio di amministrazione, ecc. . . . . L.	750.000
Capitolo n. 7. — Compensi speciali, ecc. . . . .	1.000.000
Totale degli aumenti . . . L.	1.750.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 38. — Fondo di riserva, ecc. . . . . L.	750.000
---	---------

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE  
NELLA CITTÀ DI ROMA*In aumento:*

Capitolo n. 2. — Prodotti di beni stabili . . . . . L.	100.000
Capitolo n. 4. — Ricupero e proventi diversi . . . . .	100.000
Totale . . . L.	200.000

## SPESA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1. — indennità pel Consiglio di amministrazione . . . . . L.	500.000
--	---------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 21. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie, ecc. . . . . L.	250.000
Capitolo n. 22. — Fondo di riserva per le spese impreviste	50.000
Totale delle diminuzioni . L.	300.000

## AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

## ENTRATA.

*In aumento:*

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio delle posta-lettere . . . . .	L.	1.663.144.000
Capitolo n. 2. — Proventi del servizio dei pacchi postali . . . . .		289.950.000
Capitolo n. 3. — Ricuperi in seguito a frodi, ecc. . . . .		500.000
Capitolo n. 4. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali, ecc. . . . .		1.800.000.000
Capitolo n. 6. — Proventi del servizio vaglia postali . . . . .		20.000.000
Capitolo n. 8. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese, ecc. . . . .		56.500.000
Capitolo n. 9. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali . . . . .		55.000.000
Capitolo n. 14. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . . . . .		150.000.000
Capitolo n. 20. — Rimborsi e concorsi da parte di enti pubblici per le spese, ecc. . . . .		88.666.666
Capitolo n. 25. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc. . . . .		7.000.000
Capitolo n. 31. — Proventi relativi alle contravvenzioni, ecc. . . . .		16.000.000
Totale . . . L.		<u>4.146.760.666</u>

## SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario, ecc. . . . .	L.	315.000.000
Capitolo n. 4. — Premio d'interessamento, ecc. . . . .		2.095.000.000
Capitolo n. 5. — Spesa per la corresponsione delle indennità annue di presenza, ecc., ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, ecc. . . . .		130.000
Capitolo n. 6. — Indennità e diarie ai membri di Commissioni . . . . .		8.000.000
Capitolo n. 7. — Compensi per incarichi, studi e servizi speciali ed estranei all'Amministrazione . . . . .		5.000.000
Capitolo n. 8. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc. . . . .		1.500.000
Capitolo n. 9. — Indennità per missioni e per visite di ispezione e rimborso spese di trasporto . . . . .		18.000.000
Capitolo n. 12. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc. . . . .		81.000.000
Capitolo n. 13. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc. . . . .		6.000.000
Capitolo n. 14. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . .		350.000.000
Capitolo n. 15. — Premi di diligenza agli ispettori, ecc. . . . .		4.000.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 23. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . . L.	60.000.000
Capitolo n. 28. — Contributo annuo all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie, ecc.	2.500.000
Capitolo n. 30. — Spese per i servizi di trasporto della corrispondenza e dei pacchi con accollatori, ecc. . . . .	550.000.000
Capitolo n. 34. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica, ecc. . . . .	23.000.000
Capitolo n. 35. — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea . . . . .	500.000.000
Capitolo n. 37. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc. . . . .	50.000.000
Capitolo n. 38. — Premio per la vendita di carte-valori postali, ecc. . . . .	150.000.000
Capitolo n. 39. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione, ecc. . . . .	203.800.000
Capitolo n. 41. — Fornitura, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali ed utensili, ecc. . . . .	90.000.000
Capitolo n. 43. — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, ecc. . . . .	36.200.000
Capitolo n. 44. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . . . .	30.500.000
Capitolo n. 45. — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma .	1.500.000
Capitolo n. 46. — Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, ecc. . . .	5.000.000
Capitolo n. 49. — Compensi ai ricevitori, ecc. per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi .	55.000.000
Capitolo n. 55. — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc. . . . .	460.000.000
Capitolo n. 63. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche, ecc. . . . .	3.000.000
Capitolo n. 67. — Spese per le conferenze e comitati internazionali telegrafici, ecc. . . . .	43.000.000
Capitolo n. 70. — Spese per pagamento gettoni di presenza, ecc. . . . .	1.500.000
Capitolo n. 72 ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, aereazione, acqua, e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi. Spese per tasse di licenza di porto d'armi al personale e per il rilascio passaporti di servizio. Spese per stampali speciali e sovrastampa. Trasporto e facchinaggio stampati. Assicurazioni. Francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni di servizio, locomozioni. Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine per scrivere, calcolatrici, materiali speciali. Compensi ai reparti di manutenzione. Spese d'ufficio, di carattere urgente, interessanti l'Amministrazione centrale	100.000.000
Capitolo n. 73. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di ufficio, ecc. . . . .	65.000.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 78. — Istruzione al personale, ecc. . . . . L.	19.000.000
Capitolo n. 82. — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori, ecc. . . . .	186.666.666
Capitolo n. 85. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, ecc. a Berna, ecc. . . . .	8.000.000
Capitolo n. 86. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tram, ecc. . . . .	25.000.000
Capitolo n. 88. — Retribuzioni al personale addetto al servizio di pulizia, facchinaggio, ecc. . . . .	40.000.000
Capitolo n. 89. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati, ecc.	267.000.000
Capitolo n. 90. — Spese per l'acquisto, l'esercizio, la manutenzione e la riparazione di automezzi adibiti ai servizi postali e telegrafici . . . . .	95.000.000
Capitolo n. 91. — Spese casuali . . . . .	464.000
Capitolo n. 95. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc. . . . .	50.000.000
Totale degli aumenti . . . . L.	6.004.760.666

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni fissi. . . . . L.	399.000.000
Capitolo n. 2. — Personale ausiliario - Personale avventizio, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . .	548.000.000
Capitolo n. 19. — Spese per la fornitura delle divise uniformi, ecc. . . . .	100.000.000
Capitolo n. 53. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc. . . . .	20.000.000
Capitolo n. 56. — Contributo annuo concesso dal Governo italiano alla Italcable, ecc. . . . .	1.000.000
Capitolo n. 58. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici telegrafici, ecc. . . . .	8.000.000
Capitolo n. 59. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc. . . . .	42.000.000
Capitolo n. 62. — Spese per l'acquisto e la manutenzione di cavi sottomarini, ecc. . . . .	4.000.000
Capitolo n. 68. — Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc.	10.000.000
Capitolo n. 87. — Contributo a carico dell'Amministrazione, quale datrice di lavoro, ecc. . . . .	726.000.000
Totale delle diminuzioni . . . . L.	1.858.000.000

## AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

## ENTRATA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1. — Proventi del traffico telefonico, ecc.	L.	375.000.000
---	----	-------------

b) *Istituzione di capitoli:*

Capitolo n. 9-bis. — Prelevamento dal fondo di riserva per le esigenze della gestione.

Capitolo n. 12-bis. — Trasferimento di fondi dalla parte ordinaria della spesa

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 15. — Somma da ricavarsi dai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la ricostruzione ed il potenziamento degli impianti e stabilimenti delle telecomunicazioni (legge 9 maggio 1950, n. 315). — Rein-tegno delle somme trattenute a titolo di sconto dalla Cassa depositi e pre-stiti sui mutui predetti.

## SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Retribuzione al personale non di ruolo.	L.	12.335.000
Capitolo n. 4. — Compensi ed estranei all'Amministrazione per incarichi, ecc.		2.000.000
Capitolo n. 5. — Compensi per lavori straordinari e per lavori a cottimo		54.000.000
Capitolo n. 6. — Indennità di missione, ecc.		13.000.000
Capitolo n. 8. — Indennità per servizio di notte		7.950.000
Capitolo n. 9. — Indennità di carica.		435.000
Capitolo n. 10. — Indennità per maneggio valori ed indennità di zone malariche		550.000
Capitolo n. 10-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Premio di rendimento « tantieme » al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane, ai capi ufficio e loro coadiuvanti addetti ai servizi della commutazione, nonchè alle direttrici ed assistenti degli stessi servizi (legge 17 febbraio 1950, n. 53).		61.000.000
Capitolo n. 11. — Premio al personale di commutazione, ecc.		31.100.00
Capitolo n. 12. — Premi interessamento alla regolarità del servizio, ecc.		102.600.000
Capitolo n. 13 ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Sussidi al personale in attività di servizio ed a quello cessato dal servizio e loro famiglie		500.000
Capitolo n. 14. — Premio di cointeressenza al personale, ecc.		95.000.000
Capitolo n. 17. — Liquidazione d'indennità di licenziamento, ecc.		510.000
Capitolo n. 19. — Contributo a carico dell'Azienda per indennità, ecc.		600.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 21. — Miglioramento graduale e nuove costruzioni degli impianti telefonici. . . . .	L.	50.000.000
Capitolo n. 23. — Spese per acquisto, ecc. di automezzi, ecc.		7.000.000
Capitolo n. 25. — Spese di adattamento e di manutenzione di locali, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 32. — Spese casuali . . . . .		300.000
Capitolo n. 33. — Spese per liti, arbitraggi, ecc. . . . .		10.000.000
Capitolo n. 40-bis (di nuova istituzione). — Annualità di rimborso per ammortamento ed interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni concesse ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 315, per lavori di ricostruzione e di potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni. Versamento alla parte straordinaria dell'entrata dell'importo corrispondente alle somme trattenute a titolo di sconto dalla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni prodotte . . . . .		52.620.000
Capitolo n. 41. — Spese per la partecipazione a congressi, ecc. . . . .		7.000.000
Capitolo n. 43-bis (di nuova istituzione). — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . . . .		600.000
		<hr/>
Totale degli aumenti . . . L.		514.100.000
		<hr/> <hr/>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 20. — Spesa di manutenzione della rete telefonica, ecc. . . . .	L.	106.500.000
Capitolo n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale-telegrafica, ecc. . . . .		9.000.000
Capitolo n. 26. — Spese per acquisto di impianti sociali, ecc.		600.000
Capitolo n. 31. — Spese per la partecipazione dell'Azienda a mostre, ecc. . . . .		1.500.000
Capitolo n. 34. — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza, ecc. . . . .		12.000.000
Capitolo n. 36. — Spese per l'esercizio da parte dei concessionari di uffici, ecc. . . . .		9.500.000
		<hr/>
Totale delle diminuzioni . . . L.		139.100.000
		<hr/> <hr/>

c) *Modificata la denominazione:*

Capitolo n. 43. — Concorso in ragione della metà delle spese dovute dai Comuni della Repubblica sprovvisti di telefono per l'impianto e l'estensione in reti telefoniche urbane e per collegamenti interurbani (legge 28 luglio 1950, n. 690).

## AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## ENTRATA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Redditi patrimoniali . . . . . L.	450.000.000
Capitolo n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . . . . .	150.000.000
Capitolo n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo, ecc. . . . .	410.000.000
Capitolo n. 7. — Prodotti per servizi accessori. . . . .	350.000.000
Capitolo n. 11. — Utili di magazzino . . . . .	300.000.000
Capitolo n. 14. — Proventi derivanti dall'applicazione della quota del 0,50 per cento sulle spese di ricostruzione, ecc. . . . .	214.800.000
Capitolo n. 15. — Ricuperi dei servizi . . . . .	300.000.000
Capitolo n. 16. — Introiti a rimborso di spesa delle ferrovie secondarie Sicule . . . . .	600.000
Capitolo n. 17. — Versamento in conto esercizio al magazzino da parte dei Servizi, ecc. . . . .	55.000.000
Capitolo n. 18. — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune . . . . .	325.000.000
Capitolo n. 19. — Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine . . . . .	40.000.000
Capitolo n. 23. — Proventi eventuali . . . . .	350.000.000
Capitolo n. 29. — Sovvenzioni del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione . . . . .	31.329.300.000
Capitolo n. 40. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale, ecc. . . . .	850.000.000
Capitolo n. 47. — Ricavi per vendite e accrediti diversi . . . . .	1.700.000.000
Capitolo n. 54. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc. . . . .	200.000.000
Capitolo n. 54-bis (di nuova istituzione). — Corrispettivo della gestione degli autoveicoli (Capitolo n. 99-bis della spesa) . . . . .	900.000.000
Capitolo n. 56. — Ritenuta al personale . . . . .	367.500.000
Capitolo n. 63. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria . . . . .	4.960.000.000
Capitolo n. 76. — Contributo del personale . . . . .	80.000.000
Capitolo n. 77. — Contributo dell'Amministrazione . . . . .	80.000.000
Capitolo n. 80. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc. . . . .	40.000.000
Capitolo n. 87. — Introiti della gestione . . . . .	20.000.000
Capitolo n. 88. — Quota in conto capitale da reimpiegare in mutui . . . . .	20.000.000
Capitolo n. 88-bis (di nuova istituzione). — Anticipazione del Tesoro dello Stato (legge 9 maggio 1950, n. 316). . . . .	50.000.000
Capitolo n. 89. — Introiti della gestione . . . . .	25.000.000
Capitolo n. 100. — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie . . . . .	10.000.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 101. — Imposte a carico della parte ordinaria del bilancio, del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza, ecc. . . . .	L.	100.000.000
Capitolo n. 105. — Ritenute sulle competenze del personale e corrispondente contributo dell'Amministrazione, ecc. .		260.000.000
Capitolo n. 107. — Ritenute sulle competenze del personale a favore dell'I. N. A.-Casa . . . . .		50.000.000
Totale degli aumenti . . . . L.		43.987.200.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 1. — Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina . . . . .	L.	17.000.000.000
Capitolo n. 13. — Ricuperi di carattere generale . . . .		2.500.000.000
Capitolo n. 46. — Forniture ai Servizi . . . . .		1.700.000.000
Capitolo n. 53 ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione . . . . .		200.000.000
Capitolo n. 57. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti ex gestioni austriache, ecc.		129.500.000
Capitolo n. 67. — Contributo dell'Amministrazione . . . .		18.000.000
Capitolo n. 99. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti . .		800.000.000
Capitolo n. 102. — Imposte e tasse ritenute a terzi . . .		20.000.000
Capitolo n. 103. — Imposta generale sull'entrata . . . . .		1.000.000.000
Capitolo n. 104. — Ritenute sulle competenze del personale sussidiario e contrattista, ecc. . . . .		40.000.000
Capitolo n. 106. — Ritenute sulle competenze del personale e corrispondente contributo dell'Amministrazione, ecc. .		20.000.000
Totale delle diminuzioni . . . . L.		23.427.500.000

## SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1. — Personale (Servizi della Direzione generale . . . . .	L.	505.000.000
Capitolo n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Servizi della Direzione generale) . . . . .		140.000.000
Capitolo n. 3. — Personale (Servizio movimento) . . . .		1.970.000.000
Capitolo n. 6. — Personale (Servizio commerciale del traffico) . . . . .		245.000.000
Capitolo n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio commerciale del traffico) . . . . .		30.000.000
Capitolo n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione)		700.000.000
Capitolo n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile . .		3.000.000.000
Capitolo n. 12. — Personale (Servizio lavoro e costruzioni)		1.010.000.000



1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (servizio lavori e costruzioni) . . . . .	L. 900.000.000
Capitolo n. 14. — Manutenzione della linea . . . . .	1.850.000.000
Capitolo n. 14-bis (di nuova istituzione). — Spese per la gestione dei fabbricati alloggi. . . . .	250.000.000
Capitolo n. 15. — Personale (linee secondarie a scartamento ridotto) . . . . .	50.000.000
Capitolo n. 16. — Forniture, spese ed acquisti (linee secondarie a scartamento ridotto) . . . . .	50.000.000
Capitolo n. 19. — Personale (Navigazione dello Stretto di Messina) . . . . .	100.000.000
Capitolo n. 20. — Forniture, spese ed acquisti (Navigazione dello Stretto di Messina) . . . . .	55.000.000
Capitolo n. 21. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc. . . . .	4.960.000.000
Capitolo n. 25. — Contributo al fondo Opera di previdenza a favore del personale . . . . .	80.000.000
Capitolo n. 26. — Contributo all'Ente nazionale previdenza ed assistenza dipendenti statali . . . . .	130.000.000
Capitolo n. 31. — Premi e compensi al personale per più intense prestazioni, ecc. . . . .	214.800.000
Capitolo n. 32. — Oblazioni e sussidi al personale. . . . .	9.000.000
Capitolo n. 33. — Spese per il servizio sanitario, ecc. . . . .	15.000.000
Capitolo n. 35-bis (di nuova istituzione). — Spese per il personale distaccato presso altre Amministrazioni ed Enti vari . . . . .	250.000.000
Capitolo n. 36. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse. . . . .	200.000.000
Capitolo n. 38. — Spese giudiziali e contenziose. . . . .	7.000.000
Capitolo n. 40. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà . . . . .	145.000.000
Capitolo n. 41. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere . . . . .	50.000.000
Capitolo n. 43. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune . . . . .	255.000.000
Capitolo n. 44. — Compensi ed altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni, ecc. . . . .	210.000.000
Capitolo n. 45 (modificata la denominazione). — Trasporti in sostituzione di servizi ferroviari . . . . .	50.000.000
Capitolo n. 46. — Compensi corrisposti ad amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine. . . . .	30.000.000
Capitolo n. 50. — Addebiti per cali, deprezzamenti, ecc. . . . .	300.000.000
Capitolo n. 52. — Spese diverse. . . . .	501.000.000
Capitolo n. 53. — Servizi accessori ad impresa od in economia . . . . .	40.000.000
Capitolo n. 58. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . .	500.000.000
Capitolo n. 60. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee, ecc. . . . .	1.000.000.000
Capitolo n. 61. — Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto, ecc. . . . .	25.000.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 68. — Annualità al Consorzio di credito per le opere pubbliche per il mutuo con esso contratto, ecc. L.	211.500.000
Capitolo n. 75. — Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche.	10.000.000
Capitolo n. 76. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc. . . . .	100.000.000
Capitolo n. 79-bis (di nuova istituzione). — Compartecipazione al capitale azionario di enti e società. . . . .	10.200.000
Capitolo n. 84. — Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi traghetto . . . . .	2.100.000.000
Capitolo n. 86. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . .	2.500.000.000
Capitolo n. 88. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti.	250.000.000
Capitolo n. 99. — Spese dei cantieri e officine diverse e delle centrali elettriche . . . . .	200.000.000
Capitolo n. 99-bis (di nuova istituzione). — Gestione degli autoveicoli (capitolo n. 54-bis dell'entrata) . . . . .	900.000.000
Capitolo n. 101. — Pensioni . . . . .	3.870.000.000
Capitolo n. 102. — Indennità di caroviveri . . . . .	1.530.000.000
Capitolo n. 103. — Sussidi . . . . .	9.000.000
Capitolo n. 123. — Indennità di buonuscita . . . . .	176.000.000
Capitolo n. 124. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto . . . . .	6.000.000
Capitolo n. 125. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi . . . . .	700.000
Capitolo n. 126. — Sussidi diversi . . . . .	9.000.000
Capitolo n. 127. — Assegni giornalieri di malattia, ecc. . .	40.000.000
Capitolo n. 129. — Colonie marine e climatiche. . . . .	20.000.000
Capitolo n. 131. — Spese della gestione . . . . .	20.000.000
Capitolo n. 132. — Somme mutuate al personale . . . . .	61.000.000
Capitolo n. 132-bis (di nuova istituzione). — Rimborso al Tesoro dello Stato in conto anticipazioni ricevute (legge 1950, n. 316) . . . . .	9.000.000
Capitolo n. 133. — Spese della gestione . . . . .	25.000.000
Capitolo n. 145. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc. . . . .	10.000.000
Capitolo n. 146. — Versamento delle imposte, a carico della parte ordinaria del bilancio, del Fondo pensioni, ecc. . .	100.000.000
Capitolo n. 150. — Versamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali delle ritenute, ecc.	260.000.000
Capitolo n. 152. — Versamento delle ritenute al personale per l'« I.N.A.—Casa » . . . . .	50.000.000
Totale degli aumenti . . . L.	32.304.200.000

## b) In diminuzione:

Capitolo n. 4. — Forniture, spese ed acquisti . . . . L.	10.000.000
Capitolo n. 5. — Noli passivi di materiale rotabile, ecc.	30.000.000
Capitolo n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni, ecc. . . . .	70.000.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 10. — Forniture, spese ed acquisti . . . L.	3.250.000.000
Capitolo n. 17. — Manutenzione del materiale rotabile . .	40.000.000
Capitolo n. 22. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto, ecc. . . . .	18.000.000
Capitolo n. 23. — Contributo per l'assicurazione del per- sonale sussidiario, ecc. . . . .	20.000.000
Capitolo n. 24. — Contributi per l'assicurazione del per- sonale non di ruolo, ecc. . . . .	40.000.000
Capitolo n. 27. — Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . .	5.000.000
Capitolo n. 35. — Spese per il personale addetto al ser- vizio degli autoveicoli . . . . .	410.000.000
Capitolo n. 42. — Spese per la sorveglianza dei trasporti	200.000.000
Capitolo n. 47. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli . . . . .	520.000.000
Capitolo n. 54. — Spese per il personale addetto alla ge- stione viveri « La Provvida » . . . . .	120.000.000
Capitolo n. 57. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . .	500.000.000
Capitolo n. 59. — Rinnovamento del materiale rotabile .	150.000.000
Capitolo n. 78. — Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborsi di spese sostenute . . . . .	800.000
Capitolo n. 83. — Acquisto di materiale rotabile e di navi traghetto . . . . .	1.750.000.000
Capitolo n. 85. — Materiale di esercizio in aumento pa- trimoniale . . . . .	1.150.000.000
Capitolo n. 87. — Lavori di elettrificazione delle linee . .	1.100.000.000
Capitolo n. 98 ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio mate- riale e trazione (capitolo n. 53 dell'entrata) . . . . .	200.000.000
Capitolo n. 104. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache e a quelli passati nei ruoli di altre Amministrazioni, ecc.	211.000.000
Capitolo n. 107. — Pensioni . . . . .	18.000.000
Capitolo n. 122. — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figlie di agenti ed ex agenti. . . . .	20.000.000
Capitolo n. 130. — Avanzo di gestione . . . . .	31.700.000
Capitolo n. 144. — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti . . . . .	800.000.000
Capitolo n. 147. — Versamento delle imposte e tasse rite- nute a terzi . . . . .	20.000.000
Capitolo n. 148. — Versamento dell'imposta generale sulla entrata . . . . .	1.000.000.000
Capitolo n. 149. — Versamento all'istituto nazionale assi- curazioni dei premi per l'assicurazione, ecc. . . . .	40.000.000
Capitolo n. 151. — Versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle ritenute al personale non di ruolo, ecc. . . . .	20.000.000
<hr/>	
Totale delle diminuzioni . . . L.	11.744.500.000
<hr/> <hr/>	

## AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

## ENTRATA.

*In aumento:*

Articolo n. 18. — Provento della vendita di terreni, ecc.	L.	1.134.000
Articolo n. 21. — Ricupero delle spese anticipate, ecc. . .		6.000.000
		<hr/>
Totale . . .	L.	7.134.000
		<hr/> <hr/>

## SPESA.

*a) In aumento:*

Articolo n. 38. — Acquisto di terreni, ecc. . . . .	L.	1.134.000
Articolo n. 40. — Spese di gestione di patrimoni silvo- pastorali, ecc. . . . .		2.000.000
Articolo n. 41. — Somme da corrispondere ai Comuni, ecc.		4.000.000
		<hr/>
Totale . . .	L.	7.134.000
		<hr/> <hr/>

*b) Modifica di denominazione:*

Articolo n. 37. — Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato. Acquisto di fabbricati civili ad uso dei servizi dell'Azienda di Stato per le Foreste demaniali.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1887 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia ora lettura degli articoli del disegno di legge n. 1888.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A.

(È approvato).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

(È approvato).

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

(È approvato).

Art. 4.

All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i capitoli seguenti:

Capitolo n. 184-ter. Fondo commisurato all'8 per cento, ecc.

Capitolo n. 184-quater. Fondo commisurato al 3 per cento, ecc.

Capitolo n. 184-quinquies. Fondo commisurato al 2 per cento, ecc.

Capitolo n. 184-sexies. Fondo commisurato al 2 per cento, ecc.

(È approvato).

## TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1950-51.**

*In aumento:*

Capitolo n. 38. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	L.	2.500.000.000
Capitolo n. 46. — Imposta generale sull'entrata, ecc. . . . .		5.000.000.000
Capitolo n. 47. — Imposta generale sull'entrata, ecc. . . . .		300.000.000
Capitolo n. 75. — Imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, ecc. . . . .		1.200.000.000
Capitolo n. 150. — Rimborsi, ecc. . . . .		1.200.000
Capitolo n. 152. — Entrate diverse, ecc. . . . .		85.700
Capitolo n. 164. — Diritti dovuti per operazioni di visita, ecc. . . . .		81.000.000
Capitolo n. 214. — Entrate eventuali, ecc. . . . .		809.400
Capitolo n. 216. — Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, ecc. . . . .		1.000.000.000
Capitolo n. 263. — Versamento dei proprietari di navi mercantili, ecc., per la costituzione del fondo, ecc. vigilanza ministeriale sull'attività tecnico-economica dei cantieri, ecc. . . . .		523.000
Capitolo n. 264. — Versamento della ritenuta del 5 per mille dovuta dai proprietari di navi mercantili, ecc. per la costruzione del fondo per le spese di vigilanza ministeriale, ecc. . . . .		8.023.000
Capitolo n. 267. — Versamento delle somme derivanti dal ricupero, ecc. . . . .		80.000.000
Capitolo n. 267-ter (di nuova istituzione). — Canone annuo di lire 100 milioni dovuto dall'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) per la concessione di fabbricazione e di vendita ai Comuni delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale e provento dovuto all'Erario dall'ente stesso in ragione di lire 40 per ogni targa venduta. (Convenzione stipulata il 9 aprile 1951, approvata e resa esecutiva col decreto ministeriale 13 aprile 1951, n. 478)		100.000.000
Capitolo n. 311-bis (di nuova istituzione). — Fondi provenienti dalle attività nette risultate dalla liquidazione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.). . . . .		10.150.000.000
Capitolo n. 329. — Somma da ricavare mediante l'emissione, ecc. . . . .		9.614.681.552
Capitolo n. 389. — Ricupero delle somme anticipate dal Ministero degli affari esteri, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 396. — Ricavo dalla vendita delle merci, ecc. . . . .		1.700.000.000
Totale degli aumenti . . . . .	L.	<u>31.741.322.652</u>

## TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1950-51.**

**MINISTERO DEL TESORO**

a) *In aumento:*

Capitolo n. 7. — Interessi e premi, ecc. . . . . L.	400.000.000
Capitolo n. 88- <i>quinquies</i> . — Compensi speciali, ecc. . . .	700.000
Capitolo n. 108. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei Conti, ecc. . . . .	3.000.000
Capitolo n. 179. — Fondo commisurato al 10 per cento, ecc.	11.000.000
Capitolo n. 180. — Fondo commisurato al 6 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, ecc. . . . .	277.952.000
Capitolo n. 181. — Fondo commisurato all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, ecc. . . . .	296.725.200
Capitolo n. 184. — Fondo commisurato al 3 per cento, ecc.	325.000.000
Capitolo n. 184- <i>bis</i> . — Fondo commisurato al 10 per cento, ecc.	500.000.000
Capitolo n. 184- <i>ter</i> ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Fondo commisurato all'8 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati film nazionali da erogare per la concessione di premi ai produttori di film riconosciuti meritevoli per il loro particolare valore artistico (articolo 14 - secondo comma - della legge 29 dicembre 1949, n. 958 ( <i>spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	400.000.000
Capitolo n. 184-IV ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Fondo commisurato al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano inclusi film nazionali cortometraggi, da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (articolo 15, terzo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958) ( <i>spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	325.000.000
Capitolo n. 184-V ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Fondo commisurato al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano inclusi film nazionali cortometraggi riconosciuti di eccezionale valore tecnico artistico, da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (articolo 15 - quinto comma - della legge 29 dicembre 1949, n. 958) ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	40.000.000
Capitolo n. 184-VI ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Fondo commisurato al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano inclusi film nazionali di attualità riconosciuti di eccezionale valore tecnico ed artistico, da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (articolo 15 quinto comma - della legge 29 dicembre 1949, n. 958) ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	10.000.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 192. — Spese per la radiodiffusione ecc. . L.	10.000.000
Capitolo n. 193. — Somma da corrispondere all'Ente Radio Audizioni Italia, ecc. . . . .	350.000.000
Capitolo n. 254. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc. . . . .	1.500.000
Capitolo n. 258. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc. . . . .	350.000
Capitolo n. 372. — Compensi speciali, ecc. . . . .	2.308.000
Capitolo n. 375. — Indennità e rimborso spese, ecc. . . . .	700.000
Capitolo n. 393. — Compensi speciali, ecc. . . . .	125.000
Capitolo n. 405. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc. . . . .	77.000
Capitolo n. 409. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc. . . . .	393.000
Capitolo n. 410. — Compensi speciali, ecc. . . . .	4.384.000
Capitolo n. 440. — Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri, ecc. . . . .	48.600.000
Capitolo n. 443. — Spese d'ufficio, ecc. . . . .	158.130.000
Capitolo n. 447-bis (di nuova istituzione). — Rimborso allo Istituto Poligrafico dello Stato delle spese da questi sostenute per il pagamento delle mercedi dovute ad operai distaccati presso la tipografia del Debito Pubblico per l'esecuzione di lavori inerenti al completamento di titoli .	3.563.000
Capitolo n. 457. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie, ecc. . . . .	561.000.000
Capitolo n. 465-bis (di nuova istituzione). — Rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi compiuti dai membri delle Assemblee legislative durante l'esercizio finanziario 1947-48 . . . . .	60.729.500
Capitolo n. 514. — Spese per la propaganda d'italianità, ecc.	18.000.000
Capitolo n. 516-x (di nuova istituzione). — Saldo d'impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, per il finanziamento dell'ex Commissariato civile per la Sicilia . . . . .	2.620.500
Capitolo n. 533-xv. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	150.000
Capitolo n. 540 (modificata la denominazione). — Rimborso alle ferrovie dello Stato, alle ferrovie concesse all'industria privata ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, prezzo del biglietto a tariffa n. 5, per i viaggi gratuiti di terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (articolo 130 del regolamento approvato col regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642 e decreto ministeriale 4 febbraio 1949) .	300.000
Capitolo n. 570-ter (di nuova istituzione). — Saldo d'impegni degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente concernenti rimborso al Ministero degli affari esteri delle somme dallo stesso anticipate per il funzionamento degli Uffici stampa all'estero per conto dell'ex Ministero della cultura popolare . . . . .	5.059.000



1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 571. — Contributi per riparare ecc. alberghi, ecc. L.	75.000.000
Capitolo n. 591-ter. — Spese di collocamento, ecc. . . . .	190.000.000
Capitolo n. 593-ter. — Somma occorrente per la regolazione di impegni relativi al periodo anteriore alla liberazione	460.000
Capitolo n. 600. — Gettoni di presenza, ecc. . . . .	2.400.000
Capitolo n. 612. — Compensi speciali, ecc. . . . .	2.152.000
Capitolo n. 631-v ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo di impegni concernenti rimborsi al Poligrafico dello Stato per le spese da questi sostenute negli esercizi finanziari decorsi per il pagamento delle mercedi dovute ad operai distaccati presso la Tipografia del Debito Pubblico per l'esecuzione di lavori inerenti al completamento di titoli . . . . .	12.693.000
Capitolo n. 673-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Somme erogate durante la gestione del Governo militare alleato od in base ad ordini dell'Ufficio di ragioneria delegato per la Sicilia a favore di Enti diversi e da recuperarsi a carico degli Enti medesimi . . . . .	200.000.000
Totale degli aumenti . . . L.	<u>4.300.071.200</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 426. — Spese di funzionamento, ecc.. . . . .	470.000
Capitolo n. 458. — Fondo di riserva per le spese impre-	
viste, ecc. . . . .	1.300.000.000
Capitolo n. 521-iv. — Compensi speciali, ecc. . . . .	1.200.000
Capitolo n. 533-xx. — Spese casuali . . . . .	150.000
Capitolo n. 618. — Somme occorrenti per il pagamento, ecc. .	8.969.000
Totale delle diminuzioni . . . L.	<u>1.310.789.000</u>

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 663. — Oneri per capitali, interessi, accessori e spese derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza dell'operazione di apertura di credito concessa dalla Export-Import-Bank e dei finanziamenti accordati, sulla stessa apertura di credito, dall'Istituto Mobiliare Italiano alle aziende industriali italiane (articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891 e decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927), nonchè in dipendenza delle operazioni finanziarie relative ai prestiti di cui all'accordo di cooperazione economica approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 (leggi 3 dicembre 1948, n. 1425; 21 agosto 1949, n. 730; 18 aprile 1950, n. 258 e 30 luglio 1950, n. 723).

d) *Capitolo soppresso:*

Capitolo n. 955 (*aggiunto*). — Somme erogate durante la gestione del Governo militare alleato, ecc.

## MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 7. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti di ruolo, ecc. . . . .	L.	6.000.000
Capitolo n. 8. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc. . . . .		2.000.000
Capitolo n. 9. — Compensi speciali, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 44. — Spese per la vigilanza alle fabbriche, ecc.		300.000
Capitolo n. 46. — Rimborso all'amministrazione autonoma dei monopoli, ecc. . . . .		15.000.000
Capitolo n. 48. — Indennità per il funzionamento degli archivi del lotto, ecc. . . . .		50.000
Capitolo n. 98. — Indennità al personale del catasto, ecc.		2.000.000
Capitolo n. 117. — Compensi per lavoro straordinario al personale provinciale di ruolo, ecc. . . . .		25.000.000
Capitolo n. 118. — Compensi per lavoro straordinario al personale provinciale non di ruolo, ecc. . . . .		20.000.000
Capitolo n. 132. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.		400.000
Capitolo n. 133. — Aggió ai distributori secondari dei valori, ecc. . . . .		500.000.000
Capitolo n. 137. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. . .		30.000.000
Capitolo n. 138. — Fitto di locali, ecc. . . . .		50.000.000
Capitolo n. 139. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. . . .		5.000.000
Capitolo n. 148. — Devoluzione a favore dei Comuni, ecc. .		270.000.000
Capitolo n. 202. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza, ecc. . . . .		40.000.000
Capitolo n. 226. — Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, ecc. . . . .		300.000
Capitolo n. 232. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. .		10.000.000
Capitolo n. 244-bis. — Rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, ecc. . . . .		35.000.000
Capitolo n. 251. — Spese per il Collegio dei periti, ecc. . .		2.000.000
Capitolo n. 255. — Indennità di missione, ecc. . . . .		45.000.000
Capitolo n. 260. — Spese, ecc. per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . . . .		65.000.000
Totale degli aumenti . . . . L.		<u>1.128.050.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 135. — Spese per l'accertamento, la riscossione, ecc. . . . .	L.	400.400.000
Capitolo n. 252. — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc. . . . .		7.130.000
Totale delle diminuzioni . . . . L.		<u>407.530.000</u>

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 128. — Spese (escluse quelle di personale) per il funzionamento del deposito generale dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali. Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle carriere alle Intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi. Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per l'acquisto, il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime.

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. L.	2.416.000
Capitolo n. 6. — Compensi speciali in eccedenza, ecc. . . .	11.250.000
Capitolo n. 25. — Spese per l'esercizio di autovetture . . .	700.000
Capitolo n. 36. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. .	256.820.000
Capitolo n. 37. — Compensi speciali, ecc. . . . .	70.000.000
Capitolo n. 84-IV ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo degli impegni relativi all'esercizio 1949-50, concernenti indennità di supplenza e di missione e rimborso di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione giudiziaria . . . . .	25.000.000
Totale degli aumenti . . . L.	<u>366.186.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 74. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . L.	700.000
--	---------

c) *Capitolo soppresso:*

Capitolo n. 111 (*aggiunto*). — Saldo degli impegni, ecc.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 18. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. L.	2.300.000
Capitolo n. 105-IV ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisponderci al personale delle varie Amministrazioni statali in relazione all'attività delle Commissioni internazionali di conciliazione previste dall'articolo 83 del Trattato di pace (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	2.000.000
Capitolo n. 105-v. — Somme occorrenti per la liquidazione di perdite di cambio, ecc. . . . .	6.000.000
Capitolo n. 117-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Somme da anticipare per il rilascio e la legalizzazione di atti dello stato civile per i connazionali all'estero . . . . .	5.000.000
Totale degli aumenti . . . L.	<u>15.300.000</u>

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 105. — Spese per le Commissioni di conciliazione, ecc. . . . .	L.	1.000.000
Capitolo n. 105-bis. — Compensi ad estranei all'Amministrazione, ecc. . . . .		1.000.000
		<hr/>
Totale delle diminuzioni . . . .	L.	<u>2.000.000</u>

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 16. — Fitto di locali . . . . .	L.	680.000
Capitolo n. 17. — Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca, ecc. . . . .		100.000
Capitolo n. 51-VIII ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo di impegni per missioni effettuate negli esercizi anteriori a quello corrente		7.000.000
Capitolo n. 51-IX ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Somme occorrenti per la liquidazione della gestione del disciolto Corpo di polizia dell'Africa italiana . . . . .		2.240.000
Capitolo n. 51-X ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Somme occorrenti per la sistemazione di sospesi di Tesoreria relativi a pagamenti effettuati tramite il Contabile del portafoglio nell'esercizio 1943-44. . . . .		35.888.000
Capitolo n. 51-XI ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Stipendi ed assegni di carattere continuativo dovuti al personale del disciolto Corpo di polizia dell'Africa italiana sottoposto a giudizio di epurazione . . . . .		10.000.000
		<hr/>
Totale degli aumenti . . . .	L.	<u>55.908.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 3. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . .	L.	7.000.000
Capitolo n. 44. — Spese per risarcimento di danni di guerra		780.000
Capitolo n. 47. — Spese per il pagamento, ecc. . . . .		10.000.000
		<hr/>
Totale delle diminuzioni . . . .	L.	<u>17.780.000</u>

c) *Capitoli soppressi:*

Capitolo n. 54 ( <i>aggiunto</i> ). — Somme occorrenti per la liquidazione, ecc.		
Capitolo n. 61 ( <i>aggiunto</i> ). — Stipendi, ecc. al personale del disciolto Corpo di polizia, ecc.		

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 6. — Assegni per gli addetti al Gabinetto, ecc. L.	1.600.000
Capitolo n. 7. ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari — Indennità di missione e rimborso di spese di trasporto al personale addetto al Gabinetto del Ministro e alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato . . . . .	800.000
Capitolo n. 12. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. .	10.000.000
Capitolo n. 13. — Compensi speciali, ecc. . . . .	1.000.000
Capitolo n. 33. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. .	12.400.000
Capitolo n. 36. — Spese di ufficio, ecc. . . . .	15.000.000
Capitolo n. 43. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. .	83.800.000
Capitolo n. 62. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. .	50.000
Capitolo n. 77. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. .	8.000.000
Capitolo n. 88. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. .	11.000.000
Capitolo n. 103. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. .	8.150.000
Capitolo n. 119. — Contributi e sussidi per il funzionamento, ecc. di Istituti tecnici agrari, ecc. . . . .	6.800.000
Capitolo n. 123. — Indennità e compensi per esami, ecc. . .	35.000.000
Capitolo n. 125. — Contributi e sussidi per il funzionamento di istituti tecnici e di scuole tecniche industriali, ecc. . .	27.000.000
Capitolo n. 132. — Contributi e sussidi per il funzionamento di istituti tecnici nautici, ecc. . . . .	800.000
Capitolo n. 139. — Contributi per il mantenimento di scuole secondarie di avviamento professionale . . . . .	535.000
Capitolo n. 144 ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Compensi per lavoro straordinario al personale direttivo, insegnante e tecnico pratico negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica, ai termini del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, della legge 15 giugno 1950, n. 447 e della legge 11 aprile 1950, n. 130 . . . . .	33.450.000
Capitolo n. 155. — Spese e contributi, ecc. . . . .	985.000
Capitolo n. 159. — Contributi a favore, ecc. . . . .	136.500.000
Capitolo n. 161. — Assegni fissi, ecc. . . . .	2.220.000
Capitolo n. 189. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	2.656.000
Capitolo n. 194. — Accademie di Belle Arti, ecc. . . . .	729.300
Capitolo n. 194- <i>bis</i> . — Conservatori di musica, ecc. . . . .	165.800
Capitolo n. 201. — Contributi ordinari e straordinari per istituzioni, ecc. . . . .	12.000.000
Capitolo n. 242-IV. — Saldo impegni per spese afferenti ad esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . . .	10.500.000
Capitolo n. 242-V. — Compendi speciali, ecc. . . . .	1.500.000
Capitolo n. 249- <i>ter</i> ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo impegni per rimborso alle Università delle somme pagate nell'esercizio 1949-50 per retribuzioni al personale inquadrato nei ruoli statali a termini del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 . . . . .	902.120.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 249-IV ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo di impegni per rimborso all'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman » delle spese di manutenzione e di attrezzature sostenute nell'esercizio 1949-50 . . . . . L.	4.000.000
Capitolo n. 262. — Paghe, ecc. al personale salariato, ecc. .	100.000
Totale degli aumenti . . . . L.	<u>1.328.861.100</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 44. — Indennità di missione, ecc. . . . . L.	50.000
Capitolo n. 68. — Sussidi e spese per la propaganda igienica, ecc. . . . .	1.000.000
Capitolo n. 71. — Spese per l'arredamento, ecc. . . . .	1.000.000
Capitolo n. 72. — Indennità agli insegnanti elementari, ecc.	450.000
Capitolo n. 86. — Indennità di studio, ecc. . . . .	4.000.000
Capitolo n. 92. — Spese per l'acquisto, ecc. . . . .	5.000.000
Capitolo n. 116. — Istituti, ecc. — Spese di mantenimento, ecc.	1.000.000
Capitolo n. 128. — Contributi, ecc. per il funzionamento, ecc. di scuole tecniche commerciali, ecc. . . . .	1.000.000
Capitolo n. 142 ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Indennità di studio e di carica al personale direttivo, insegnante, di vigilanza nei convitti e agli insegnanti tecnici pratici degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica, ai termini del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, della legge 15 giugno 1950, n. 447 e della legge 11 aprile 1950, n. 130 (spesa obbligatoria) . . . . .	5.000.000
Capitolo n. 153. — Indennità alle Commissioni, ecc. . . . .	5.000.000
Capitolo n. 174. — Spese per restauri di materiale bibliografico, ecc. . . . .	150.000
Capitolo n. 175. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	150.000
Capitolo n. 259. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte, ecc. . . . .	5.000.000
Totale delle diminuzioni . . . . L.	<u>28.800.000</u>

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 292 (*aggiunto*). — Somma da corrispondere agli Istituti e Scuole di istruzione tecnica ad autonomia amministrativa per le spese di personale a saldo dei contributi relativi agli esercizi anteriori a quello occorrente.

## MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Capitolo n. 8. — Assegni agli addetti ai Gabinetti, ecc. L.	530.000
Capitolo n. 17. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . .	10.000.000
Capitolo n. 18. — Telegrammi da spedirsi all'estero, ecc. . .	30.000.000
Capitolo n. 59. — Spese di accasermamento, ecc. . . . .	125.000.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 60. — Spese per l'affitto dei locali, ecc. . . . .	L.	20.000.000
Capitolo n. 61. — Casermaggio, ecc. . . . .		550.000.000
Capitolo n. 65. — Indennità di via, ecc. . . . .		70.000.000
Capitolo n. 80. — Assegni fissi agli stabilimenti, di pubblica beneficenza, ecc. . . . .		100.000.000
Capitolo n. 99-bis (di nuova istituzione). — Somma occorrente per l'acquisto di capannoni A.R.A.R. da destinarsi a ricovero degli automezzi della pubblica sicurezza . . . . .		90.000.000
Capitolo n. 130. — Contributi ad enti, ecc. . . . .		20.000.000
Capitolo n. 131. — Spese di riattamento, ecc. di locali, ecc. . . . .		10.000.000
Capitolo n. 132. — Istituzione e mantenimento, ecc. . . . .		100.000.000
Capitolo n. 134. — Istituzione e mantenimento, ecc. . . . .		200.000.000
Capitolo n. 135. — Istituzione e mantenimento, ecc. . . . .		1.500.000.000
Capitolo n. 136. — Sussidi in denaro, ecc. . . . .		400.000.000
Capitolo n. 141-bis (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di pagamenti concernenti i servizi dell'ex Ministero dell'assistenza post-bellica effettuati su autorizzazione del Governo militare alleato e formanti oggetto di sospesi presso le sezioni di Tesoreria provinciale e le Prefetture . . . . .		179.184.500
Capitolo n. 141-ter (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di pagamenti concernenti i servizi dell'ex Ministero dell'Assistenza post-bellica effettuati anteriormente alla liberazione e formanti oggetto di sospesi presso le sezioni di Tesoreria provinciale e le Prefetture . . . . .		17.692.950
Capitolo n. 141-iv (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi alla gestione del Governo militare alleato, concernente i servizi dell'ex Ministero dell'assistenza post-bellica . . . . .		1.262.100
Totale degli aumenti . . . . .		L. <u>3.423.669.550</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 52. — Indennità di vestiario, ecc. . . . .	L.	<u>150.000.000</u>
--	----	--------------------

c) *Capitoli soppressi:*

Capitolo n. 205 (aggiunto). — Somme occorrenti per la regolazione di pagamenti, ecc.		
Capitolo n. 206 (aggiunto). — Somme occorrenti per la regolazione di pagamenti, ecc.		

## MINISTERO DEI TRASPORTI

*In aumento:*

Capitolo n. 12. — Indennità di missione, ecc. . . . .	L.	2.000.000
Capitolo n. 23. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .		3.000.000
Capitolo n. 44. — Indennità di missione, ecc. . . . .		7.000.000
Totale degli aumenti . . . . .		L. <u>12.000.000</u>

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Oneri previdenziali, ecc. . . . .	L.	4.000.000
Capitolo n. 46. — Fitto locali, ecc. . . . .		1.000.000
Capitolo n. 52. — Attrezzi, arredi, ecc. . . . .		3.000.000
Capitolo n. 61. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri, ecc. . . . .		523.000
Capitolo n. 67. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri, ecc. . . . .		8.023.000
Totale degli aumenti . . . L.		<u>16.546.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 63. — Acquisto e riparazione, ecc. . . . .	L.	<u>4.000.000</u>
--	----	------------------

## MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1. — Assegni, ecc. . . . .	L.	200.000
Capitolo n. 3. — Spese telegrafiche, ecc. . . . .		4.400.000
Capitolo n. 11. — Pensioni, ecc. . . . .		617.780.000
Capitolo n. 13. — Indennità per una sola volta, ecc. . . . .		17.000.000
Capitolo n. 57. — Premio giornaliero, ecc. . . . .		53.000.000
Capitolo n. 64. — Premio giornaliero, ecc. . . . .		14.800.000
Capitolo n. 67. — Indennità di missione, ecc. . . . .		149.000.000
Capitolo n. 74. — Indennità di missione, ecc. . . . .		4.000.000
Capitolo n. 79. — Paghe, ecc. . . . .		500.000.000
Capitolo n. 80. — Premio giornaliero, ecc. . . . .		50.000.000
Capitolo n. 88. — Indennità, ecc. . . . .		178.000.000
Capitolo n. 103. — Paghe, ecc. . . . .		91.000.000
Capitolo n. 131. — Assistenza, ecc. . . . .		24.000.000
Capitolo n. 133. — Operazioni della leva, ecc. . . . .		8.900.000
Capitolo n. 136. — Spese di ufficio, ecc. . . . .		62.000.000
Capitolo n. 139. — Servizi di Stato Maggiore, ecc. . . . .		50.000.000
Capitolo n. 140. — Operazioni della leva, ecc. . . . .		6.000.000
Capitolo n. 141. — Servizi generali, ecc. . . . .		3.700.000
Capitolo n. 142. — Spese di ufficio, ecc. . . . .		15.000.000
Capitolo n. 143. — Navi, ecc. . . . .		34.000.000
Capitolo n. 152. — Spese di ufficio, ecc. . . . .		30.000.000
Capitolo n. 160. — Spese per i servizi tipografici, ecc. . . . .		6.000.000
Capitolo n. 168. — Lavori, ecc. . . . .		1.750.000
Capitolo n. 178. — Munizionamento, ecc. . . . .		65.000.000
Capitolo n. 180. — Servizio automobilistico, ecc. . . . .		150.000.000
Capitolo n. 181. — Manutenzione, ecc. . . . .		13.000.000
Capitolo n. 182. — Servizio radiotelegrafico, ecc. . . . .		120.000.000



1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 185. — Spese per manutenzione, ecc. . . . .	L.	197.000.000
Capitolo n. 186. — Servizio del genio, ecc. . . . .		150.000.000
Capitolo n. 191. — Casermaggio, ecc. . . . .		10.000.000
Capitolo n. 193. — Trasporto, ecc. . . . .		1.000.000.000
Capitolo n. 197. — Prima vestizione, ecc. . . . .		180.000.000
Capitolo n. 198. — Casermaggio, ecc. . . . .		140.000.000
Capitolo n. 200. — Materiali, ecc. . . . .		29.000.000
Capitolo n. 203. — Casermaggio, ecc. . . . .		100.000.000
Capitolo n. 210. — Casermaggio, ecc. . . . .		120.260.000
Capitolo n. 211. — Spese di prima vestizione, ecc. . . . .		1.305.504.000
Capitolo n. 215. — Cura, ecc. . . . .		70.000.000
Capitolo n. 217. — Spese, ecc. . . . .		190.000.000
Capitolo n. 219. — Funzionamento, ecc. . . . .		20.000.000
Capitolo n. 223. — Funzionamento, ecc. . . . .		100.000.000
Capitolo n. 225. — Spese, ecc. . . . .		28.000.000
Capitolo n. 226. — Premi per invenzioni, ecc. . . . .		390.000
Capitolo n. 234. — Servizio ippico, ecc. . . . .		1.200.000
Capitolo n. 239. — Servizio idrografico, ecc. . . . .		1.000.000
Capitolo n. 254. — Spese di liti, ecc. . . . .		800.000
Capitolo n. 268. — Ufficiali della marina, ecc. . . . .		9.000.000
Capitolo n. 269. — Sottufficiali, ecc. . . . .		34.000.000
Capitolo n. 272-bis. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.		1.350.000
Capitolo n. 293. — Assegni, ecc. . . . .		100.000.000
Totale degli aumenti . . . . L.		<u>6.056.034.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 20. — Indennità per una sola volta, ecc. . . . .	L.	43.000.000
Capitolo n. 21. — Indennità, ecc. . . . .		23.000.000
Capitolo n. 42. — Indennità, ecc. . . . .		170.000.000
Capitolo n. 44. — Indennità, ecc. . . . .		273.000.000
Capitolo n. 48. — Premio giornaliero, ecc. . . . .		20.000.000
Capitolo n. 51. — Indennità di missione, ecc. . . . .		3.000.000
Capitolo n. 53. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . .		26.000.000
Capitolo n. 59. — Indennità di missione, ecc. . . . .		13.000.000
Capitolo n. 60. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . .		3.000.000
Capitolo n. 68. — Indennità, ecc. . . . .		43.000.000
Capitolo n. 71. — Premio giornaliero, ecc. . . . .		9.000.000
Capitolo n. 72. — Premio giornaliero, ecc. . . . .		24.400.000
Capitolo n. 75. — Indennità, ecc. . . . .		2.000.000
Capitolo n. 76. — Indennità, ecc. . . . .		2.000.000
Capitolo n. 77. — Indennità, ecc. . . . .		2.000.000
Capitolo n. 82. — Indennità, ecc. . . . .		24.500.000
Capitolo n. 83. — Indennità, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 85. — Stipendi, ecc. . . . .		13.600.000
Capitolo n. 92. — Stipendi, ecc. . . . .		50.000.000
Capitolo n. 93. — Retribuzioni, ecc. . . . .		41.000.000
Capitolo n. 98. — Indennità, ecc. . . . .		1.000.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 107. — Indennità, ecc. . . . .	L.	14.000.000
Capitolo n. 112. — Indennità, ecc. . . . .		1.500.000
Capitolo n. 128. — Indennità, ecc. . . . .		300.000
Capitolo n. 134. — Indennità, ecc. . . . .		50.000.000
Capitolo n. 144. — Indennità, ecc. . . . .		16.000.000
Capitolo n. 147. — Manovre, ecc. . . . .		13.400.000
Capitolo n. 151. — Spese generali, ecc. . . . .		12.225.000
Capitolo n. 157. — Servizio delle telecomunicazioni . . . .		30.000.000
Capitolo n. 162. — Spese per il funzionamento, ecc. . . . .		48.000.000
Capitolo n. 165. — Materiali, ecc. . . . .		230.000.000
Capitolo n. 166. — Armi e materiali, ecc. . . . .		300.000
Capitolo n. 167. — Rinnovamento, ecc. . . . .		105.000.000
Capitolo n. 189. — Viveri, ecc. . . . .		964.000.000
Capitolo n. 195. — Esercizio di magazzini, ecc. . . . .		10.000.000
Capitolo n. 196. — Viveri, ecc. . . . .		782.775.000
Capitolo n. 199. — Combustibili, ecc. . . . .		45.775.000
Capitolo n. 201. — Esercizio, ecc. . . . .		50.000.000
Capitolo n. 205. — Combustibili, ecc. . . . .		350.000.000
Capitolo n. 206. — Trasporti, ecc. . . . .		185.000.000
Capitolo n. 208. — Viveri, ecc. . . . .		1.714.019.000
Capitolo n. 209. — Foraggi, ecc. . . . .		50.000.000
Capitolo n. 212. — Combustibili, ecc. . . . .		235.000.000
Capitolo n. 230. — Esperienze, ecc. . . . .		1.000.000
Capitolo n. 231. — Esperienze, ecc. . . . .		90.000
Capitolo n. 236. — Tipografie, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 241. — Aviazione civile, ecc. . . . .		10.000.000
Capitolo n. 243. — Aviazione civile, ecc. . . . .		3.000.000
Capitolo n. 247. — Contributi, ecc. . . . .		3.900.000
Capitolo n. 255. — Risarcimento, ecc. . . . .		5.800.000
Capitolo n. 262. — Sussidi urgenti, ecc. . . . .		1.350.000
Capitolo n. 264. — Acquisto di quadrupedi, ecc. . . . .		10.000.000
Capitolo n. 265. — Fondo a disposizione, ecc. . . . .		274.100.000
Capitolo n. 271. — Sottufficiali, ecc. . . . .		28.000.000
Capitolo n. 277. — Retribuzioni, ecc. . . . .		10.000.000
Capitolo n. 296. — Contributo, ecc. . . . .		5.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 6.056.034.000

#### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

##### a) *In aumento:*

Capitolo n. 14. — Sussidi al personale, ecc. . . . .	L.	2.000.000
Capitolo n. 24. — Spese casuali . . . . .		2.000.000
Capitolo n. 38. — Uffici enologici, ecc. . . . .		2.500.000
Capitolo n. 62. — Istruzione forestale, ecc. . . . .		2.000.000
Capitolo n. 77-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi di Tesoreria, relativi alla ge- stione del Governo Militare Alleato . . . . .		35.000.000

Capitolo n. 77-ter (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la regolazione di impegni, relativi alla gestione del Governo Militare Alleato . . . . .	L.	1.850.000
Capitolo n. 151-XII (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese diverse »). — Saldo di impegni per contributi, relativi ad esercizi finanziari anteriori a quello corrente, all'Ente assistenziale produttori di selvaggina, ai Comitati provinciali della caccia per il loro funzionamento e per l'adempimento dei compiti ad essi affidati, alla Federazione italiana della caccia e suoi organi periferici per la organizzazione dei cacciatori ed al laboratorio di geologia applicato alla caccia (articoli 83 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016) . . . . .		1.758.000
Totale degli aumenti . . . L.		<u>47.108.000</u>
b) <i>In diminuzione:</i>		
Capitolo n. 6. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . .	L.	4.000.000
Capitolo n. 33. — Spese per lo studio, ecc. . . . .		2.500.000
Capitolo n. 60. — Spese per incoraggiamento, ecc. . . . .		2.000.000
Totale delle diminuzioni . . . L.		<u>8.500.000</u>

#### MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

a) <i>In aumento:</i>		
Capitolo n. 10. — Indennità di missione, ecc. . . . .	L.	1.000.000
Capitolo n. 12. — Assegni agli addetti al Gabinetto, ecc. . . . .		2.100.000
Capitolo n. 13. — Indennità di presenza ai componenti, ecc. . . . .		400.000
Capitolo n. 22. — Compensi al personale estraneo, ecc. . . . .		250.000
Capitolo n. 25. — Manutenzione dei locali, ecc. . . . .		1.000.000
Capitolo n. 26. — Spese per il servizio automobilistico, ecc. . . . .		300.000
Capitolo n. 27. — Spese casuali . . . . .		50.000
Capitolo n. 29. — Spese postali, ecc. . . . .		1.000.000
Capitolo n. 37. — Fabbricazione e rinnovazione, ecc. . . . .		15.000
Capitolo n. 55. — Spese per il mantenimento, ecc. dell'ufficio geologico, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 56. — Spese per l'impianto, ecc. . . . .		1.000.000
Capitolo n. 89. — Indennità di laboratorio ai saggiatori . . . . .		200.000
Capitolo n. 101. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . .		1.000.000
Capitolo n. 107. — Rimborso forfetario all'I.R.I., ecc. . . . .		80.000.000
Capitolo n. 108-ter (di nuova istituzione). — Saldo di impegni concernenti spese per forniture varie effettuate durante la gestione Nord dell'ex Ministero della Produzione bellica . . . . .		3.000.000
Capitolo n. 108-IV (di nuova istituzione). — Lavori di ripristino dei locali in Via Vittorio Veneto, n. 33, destinati ad uso del Ministero . . . . .		5.000.000
Capitolo n. 111. -- Differenze a carico dello Stato, ecc. . . . .		595.000.000

Capitolo n. 113-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Saldo di impegni per spese commerciali (trasporti, diritti doganali, scarichi, magazzinaggi, custodia, assicurazioni, commissioni a favore dell'Istituto Nazionale del Commercio estero) derivate dalle importazioni di prodotti non alimentari né medicinali, forniti dai Governi alleati nel periodo anteriore al 1° giugno 1947 (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 586) . . . . .	L.	1.700.000.000
Capitolo n. 115. ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Gettoni di presenza a membri di Consigli, Comitati e Commissioni ed ai Segretari . . . . .		800.000
Capitolo n. 115-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Spese di funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni . . . . .		200.000
Capitolo n. 117-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Spese per l'acquisto di automezzi per il servizio degli Uffici minerari . . . . .		4.500.000
Capitolo n. 123. — Indennità di missione, ecc. . . . .		900.000
Capitolo n. 126-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Spese per l'acquisto di monografie riviste e giornali. Spese per indagini, rilevazioni e pubblicazioni di notizie riguardanti l'andamento dei prezzi . . . . .		500.000
Capitolo n. 139. — Spese per l'esecuzione dei programmi E.R.P. ecc. . . . .		2.000.000
Totale degli aumenti . . . . .		L. <u>2.405.215.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 51. — Spese per l'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni . . . . .	L.	250.000
Capitolo n. 52 — Spese per l'impianto, ecc . . . . .		2.500.000
Capitolo n. 82. — Partecipazione al mantenimento, ecc. . . . .		400.000
Capitolo n. 116. — Competenze al personale incaricato, ecc. . . . .		1.000.000
Capitolo n. 122. — Compensi agli esperti, ecc. . . . .		1.400.000
Totale delle diminuzioni . . . . .		L. <u>5.550.000</u>

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 41. — Indennità e rimborso spese trasporto per missioni effettuate nell'interesse dei servizi delle Stazioni sperimentali.

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto, ecc. . . . .	L.	1.100.000
Capitolo n. 14. — Compensi per lavoro straordinario ecc. . . . .		2.300.000
Capitolo n. 15. — Compensi per lavoro straordinario ecc. . . . .		800.000
Capitolo n. 30. — Residui passivi eliminati ecc. . . . .		632.868.518

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

---

Capitolo n. 86. — Spese per l'impianto di uno schedario generale, ecc. . . . .	L. 2.000.000
Capitolo n. 90-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale dell'onere derivante dalla concessione del « premio della Repubblica » ai lavoratori disoccupati ed a quelli richiamati alle armi, in applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 ottobre 1946, n. 334. . . . .	700.022.252
	<hr/>
Totale degli aumenti . . . L.	<u>1.339.090.770</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 78. — Indennità e spese relative alla vigilanza, ecc. . . . .	2.000.000
Capitolo n. 107. — Rimborso alle Ferrovie dello Stato, ecc.	4.200.000
	<hr/>
Totale delle diminuzioni . . . L.	<u>6.200.000</u>

## TABELLA C.

**TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE AUTONOME  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1950-51**

**AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO**

ENTRATA.

*In aumento:*

Capitolo n. 9. — Rimborso dallo Stato, ecc. . . . .	L.	<u>15.000.000</u>
---	----	-------------------

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 8. — Indennità di missione, ecc. . . . .	L.	20.000.000
Capitolo n. 43. — Restituzione dell'imposta sul sale ,ecc .		15.000.000

Totale degli aumenti . . .	L.	<u>35.000.000</u>
----------------------------	----	-------------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 31. — Compera di tabacchi, ecc. . . . .	L.	<u>20.000.000</u>
---	----	-------------------

**ISTITUTO AGRONOMO PER L'AFRICA ITALIANA**

SPESA.

a) *In aumento:*

Articolo n. 3. — Indennità di studio, ecc. . . . .	L.	200.000
Articolo n. 5. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.		1.000.000
Articolo n. 6-bis (di nuova istituzione). — Pensioni ordinarie e assegni di caroviveri . . . . .		300.000
Articolo n. 11. — Contributo a pareggio del bilancio della Sezione agraria, ecc. . . . .		200.000
Articolo n. 13. — Spese per la riparazione dei danni, ecc. .		395.000

Totale degli aumenti . . .	L.	<u>2.095.000</u>
----------------------------	----	------------------

b) *In diminuzione:*

Articolo n. 1. — Stipendi, ecc. . . . .	L.	1.700.000
Articolo n. 12. — Fondo di riserva, ecc . . . . .		395.000

Totale delle diminuzioni . . .	L.	<u>2.095.000</u>
--------------------------------	----	------------------

## AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

## SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n.	6. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	500.000
Capitolo n.	7. — Compensi speciali in eccedenza, ecc. . . .		100.000
Capitolo n.	8. — Sussidi, ecc. . . . .		500.000
Capitolo n.	9. — Sussidi, ecc. . . . .		150.000

Totale degli aumenti . . . .	L.	1.250.000
------------------------------	----	-----------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n.	38. — Fondo di riserva per le spese impre-		
	viste . . . . .	L.	1.250.000

## AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

## ENTRATA.

a) *In aumento:*

Capitolo n.	1. — Proventi del servizio della posta, ecc.	L.	762.745.000
Capitolo n.	2. — Proventi del servizio dei pacchi postali.		200.000.000
Capitolo n.	6. — Proventi del servizio vaglia postali . . .		50.000.000
Capitolo n.	7. — Proventi del servizio dei conti correnti.		800.000.000
Capitolo n.	24. — Rimborso da parte dell'Azienda di Stato		
	per i servizi telefonici, ecc. . . . .		280.000.000

Totale degli aumenti . . . .	L.	2.092.745.000
------------------------------	----	---------------

b) *Capitolo di nuova istituzione:*

Capitolo n. 32-bis. — Restituzione da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato delle somme non erogate per lavori di ricostruzione degli edifici postali telegrafici danneggiati da operazioni belliche.

## SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n.	3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre		
	al normale orario, ecc. . . . .	L.	47.500.000
Capitolo n.	4. — Premio d'interessamento, ecc. . . . .		174.000.000
Capitolo n.	8. — Indennità temporanea per infortuni, ecc.		18.285.000
Capitolo n.	9. — Indennità per missioni, ecc. . . . .		25.000.000
Capitolo n.	13. — Sussidi al personale di ruolo, ecc. . . . .		10.000.000
Capitolo n.	17. — Versamento all'Istituto Cauzioni e Quie-		
	scenze, ecc. . . . .		3.000.000
Capitolo n.	21. — Pensioni ordinarie . . . . .		450.000.000

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

Capitolo n. 22. — Indennità per una sola volta, ecc. . . . .	L.	2.500.000
Capitolo n. 30. — Spese per i servizi di trasporto, ecc. . . . .		135.000.000
Capitolo n. 31. — Sussidi agli accollatari, ecc. . . . .		250.000
Capitolo n. 33. — Rimborso alle Ferrovie dello Stato, ecc.		890.000.000
Capitolo n. 34. — Esercizio e manutenzione della posta, ecc.		56.000.000
Capitolo n. 38. — Premio per la vendita, ecc. . . . .		80.000.000
Capitolo n. 39. — Indennità eventuali, ecc. . . . .		3.000.000
Capitolo n. 41. — Fornitura, manutenzione, ecc. . . . .		53.000.000
Capitolo n. 44. — Abbuoni e rimborsi diversi, ecc. . . . .		50.000.000
Capitolo n. 59. — Manutenzione della rete telegrafica, ecc. .		74.000.000
Capitolo n. 68. — Spese per l'esecuzione dei lavori, ecc. . .		46.000.000
Capitolo n. 74. — Rimborso al Provveditorato, ecc. . . . .		38.000.000
Capitolo n. 79. — Retribuzioni al personale, ecc. . . . .		177.000.000
Capitolo n. 86. — Trasporto di agenti, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 87. — Contributo a carico dell'Amministrazione.		17.500.000
Capitolo n. 89. — Manutenzione, restauro, ecc. . . . .		60.000.000
Capitolo n. 100. — Spese per la partecipazione, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 101. — Versamento a costituzione, ecc. . . . .		5.000.000
Capitolo n. 102-bis (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la regolarizzazione dei sospesi di cassa concernenti spese del cessato Ministero dell'Italia occupata . . . . .		22.000.000
Totale degli aumenti . . . . .		L. 2.447.035.000

## b) In diminuzione:

Capitolo n. 27. — Sussidi al personale, ecc. . . . .	L.	10.000.000
Capitolo n. 32. — Spese di trasporto delle corrispondenze, ecc.		41.000.000
Capitolo n. 43. — Rimborsi dovuti per lo scambio, ecc. . . .		17.100.000
Capitolo n. 48. — Compensi al personale, ecc. . . . .		4.000.000
Capitolo n. 49. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. . . . .		6.500.000
Capitolo n. 50. — Premi annui ai ricevitori, ecc. . . . .		390.000
Capitolo n. 53. — Indennità di servizio, ecc. . . . .		10.000.000
Capitolo n. 54. — Premio di rendimento tantième, ecc. . . .		5.000.000
Capitolo n. 55. — Pagamenti e rimborsi, ecc. . . . .		4.500.000
Capitolo n. 57. — Abbuoni e rimborsi, ecc. . . . .		2.500.000
Capitolo n. 62. — Spese per l'acquisto, ecc. . . . .		110.000.000
Capitolo n. 63. — Spese per impianto, ecc. . . . .		9.500.000
Capitolo n. 67. — Spese per le conferenze, ecc. . . . .		13.000.000
Capitolo n. 71. — Assegni fissi per spese, ecc. . . . .		14.000.000
Capitolo n. 72. — Spese interessanti l'Amministrazione, ecc.		39.000.000
Capitolo n. 73. — Rimborso al Provveditorato, ecc. . . . .		38.000.000
Capitolo n. 80. — Compensi vari al personale, ecc. . . . .		18.000.000
Capitolo n. 85. — Concorso dell'Amministrazione, ecc. . . .		10.000.000
Capitolo n. 88. — Retribuzioni al personale, ecc. . . . .		1.800.000
Totale delle diminuzioni . . . . .		L. 354.290.000



AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

## ENTRATA.

*In aumento:*

Capitolo n. 10. — Proventi derivanti dalle compartecipazioni sugli introiti lordi, ecc. . . . .	L.	60.000.000
Capitolo n. 11. — Economie accertate nelle gestioni dei residui passivi, ecc. . . . .		220.000.000
		<hr/>
	Totale . . . . . L.	<u>280.000.000</u>

## SPESA.

*In aumento:*

Capitolo n. 15. — Rimborsi da farsi all'Amministrazione po- stale, ecc. . . . .	L.	<u>280.000.000</u>
--	----	--------------------

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

PRESIDENTE. Metto ora ai voti il disegno di legge n. 1888 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia ora lettura degli articoli del disegno di legge n. 1889.

LEPORE, Segretario:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1950-51, è introdotta la seguente variazione in aumento:

Capitolo n. 88. — Imposta sul consumo dei tabacchi ecc. L. 539.000.000

(È approvato).

Art. 2.

Nel bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

*Entrata:*

Capitolo n. 1. — Provento industriale dei tabacchi ecc. L. 161.000.000

*Spesa:*

Capitolo n. 28. — Pensioni ordinarie, ecc. . . . . L. 161.000.000

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1889 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Inversione dell'ordine del giorno.**

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Onorevole Presidente, se il Senato consente, chiederei la seguente inversione dell'ordine del giorno: anticipare prima del paragrafo secondo il numero due del paragrafo

terzo, cioè il disegno di legge sull'accordo di tutela per il territorio della Somalia, disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati. Siccome è prevedibile che il numero del paragrafo secondo implicherà una discussione piuttosto ampia e lunga confido che questa anticipazione da me richiesta possa essere concessa.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana, concluso a Ginevra con il Consiglio per l'amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1950** » (1930)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana, concluso a Ginevra con il Consiglio per l'amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1950 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il rappresentante della Commissione.

CARRARA. Io parlo a nome della Commissione e mi rimetto alla relazione scritta, pregando il Senato di voler scusare il relatore Cerulli Irelli, e chiedo di voler approvare il disegno di legge. Solo una riserva debbo fare che non incide affatto sul consenso pieno al disegno di legge, ma che può dar vita a una raccomandazione al Ministro, e può poi concretarsi in riserve da formularsi in relazione al protocollo.

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

L'istituto al quale ci riferiamo è l'Istituto fiduciario, il quale è ancor più severo, più rigido e più grave nei confronti di chi conferisce la fiducia dello stesso mandato, in questo senso che, nel rapporto fiduciario in cui il conferente la fiducia attribuisce la fiducia stessa a una determinata persona o a un determinato ente nell'interesse di una persona per la quale la fiducia stessa è conferita, chi conferisce la fiducia assume la responsabilità e i rischi della fiducia stessa. La persona o l'ente cui la fiducia è conferita ha soltanto il dovere di eseguire la fiducia nel modo migliore, ma non ha la responsabilità dei rischi e delle spese inerenti all'esercizio della fiducia.

Qual'è il contenuto di questa fiducia? Quello che abbiamo ricevuto in relazione all'amministrazione della Somalia: di formare ed educare lo stato di preparazione culturale di quelle popolazioni, perchè in un tempo il più breve possibile possano essere erette a regime libero, a regime democratico. Questa funzione spetta all'O.N.U. L'O.N.U. l'ha attribuita a noi, ma la funzione è dell'O.N.U. e i rischi e le responsabilità di questa funzione spettano all'O.N.U. Noi eserciteremo la funzione, segneremo tutto quello che anticiperemo, calcoleremo tutto quello che incasseremo ma, se alla fine ci sarà una rimanenza a nostro carico, ci dovrà essere chi ci dovrà riyalere di queste spese.

È un principio che deriva chiarissimamente dalla natura giuridica dell'istituto che si è costituito e che si esercita mediante questo rapporto. Torno quindi a raccomandare al Ministro quello che già in altri interventi ho detto, e cioè che il Ministro trovi la maniera — senza fretta e con opportune riserve, e salvo da parte nostra a fare tutte le anticipazioni — che alla fine del rapporto possiamo rivalerci delle spese che abbiamo sostenuto.

Detto questo, chiedo al Senato di voler approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Posso assicurare il rappresentante del relatore che la sua preoccupazione è anche preoccupazione del Governo. Proprio recentemente una Commissione di assistenza

tecnico-finanziaria dell'O.N.U. ha visitato, anche per questo, il territorio somalo del Giuba fino alla Migiurtinia. Posso anzi dire che questa Commissione, rientrando in Europa e passando per Roma, ha espresso la sua approvazione e il suo elogio per l'opera degli amministratori italiani. Veramente essi hanno fatto cose straordinarie, per l'elevazione degli indigeni, per la costruzione delle prime consulte, per la diffusione delle scuole. Se c'è un'ombra — così continua la Commissione — in tutto questo è che non sia ancora avvenuta la ratifica dell'accordo stipulato a Ginevra. Forse alcuni membri di tale Commissione, soprattutto quelli del mondo islamico, pensavano che l'Italia volesse mantenere un'impostazione di tipo colonialista. Ora che ciò non sia affatto vero è ben noto a tutti noi. Se il Senato vorrà, la ratifica di quest'accordo significherà dunque approvazione dello spirito nuovo con il quale l'Italia è ritornata in Somalia, che non è in alcun modo lo spirito colonialista, ma è la volontà di contribuire con la nostra tecnica, con il nostro lavoro e con le nostre possibilità alla elevazione dei somali fino alla piena loro indipendenza.

**PRESIDENTE.** Si passa ora all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

**CERMENATI, Segretario:**

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana concluso a Ginevra con il Consiglio per l'amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1950.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

*(È approvato).*

## Art. 3.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, anche in deroga alle leggi vigenti, le norme necessarie per dare attuazione all'Accordo predetto, comprese quelle per regolare i rapporti fra l'Amministrazione centrale italiana e l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, secondo i principi ed i criteri dell'Accordo medesimo, nonché quelle necessarie per l'ordinamento amministrativo contabile del territorio.

*(È approvato).*

## Art. 4.

L'Amministratore del territorio della Somalia sotto amministrazione italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri sentito il Consiglio dei ministri.

Egli dipende dal Ministro per gli affari esteri.

*(È approvato).*

## Art. 5.

La spesa occorrente per assicurare il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia è determinata, per ogni esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Per l'esercizio corrente si provvede con i fondi stanziati allo scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana. Detti fondi saranno pertanto trasferiti, con decreti del Ministero del tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Fino a quando non sarà emanato il nuovo ordinamento amministrativo contabile, di cui al precedente articolo 3, è mantenuto in vigore, per le spese da farsi in Somalia, l'ordinamento amministrativo contabile approvato con il decreto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622, emanato in applicazione del regio decreto 28 giugno 1928, n. 1646. Per le spese da farsi in Italia si osserveranno le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

*(È approvato).*

**TEXTE DE L'ACCORD DE TUTELLE POUR LE TERRITOIRE DE LA SOMALIE  
SOUS ADMINISTRATION ITALIENNE**

**PRÉAMBULE.**

Attendu que les chapitres XII et XIII de la Charte des Nations Unies organisent un régime international de Tutelle;

Attendu que par l'article 23 du Traité de paix entre les puissances alliées et associées et l'Italie, signé à Paris le 10 février 1947, l'Italie a renoncé à tout droit et titres à l'égard de ses possessions territoriales d'Afrique;

Attendu qu'en application du paragraphe 3 de l'Annexe XI dudit Traité, l'Assemblée générale des Nations Unies a été invitée à formuler certaines recommandations au sujet du statut futur des territoires visés à l'article 23 dudit Traité;

Attendu qu'au termes du paragraphe 3 de l'Annexe XI dudit Traité, les Gouvernements de la France, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique sont convenu d'accepter la recommandation de l'Assemblée générale des Nations Unies en la matière;

Attendu que l'Assemblée générale, après avoir examiné la question lors de ses troisième et quatrième sessions, a adopté à sa 250<sup>ème</sup> séance plénière le 21 novembre 1949 une résolution recommandant, en ce qui concerne le territoire précédemment connu sous le nom de Somalie italienne, que ce territoire soit constitué en un État indépendant et souverain, que son indépendance devienne effective à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'adoption d'un accord de tutelle par l'Assemblée générale et que, pendant cette période de dix ans, le territoire soit placé sous le régime international de tutelle, que l'Italie soit l'Autorité chargée de l'administration et qu'elle soit aidée et conseillée par un Conseil consultatif composé des représentants de la Colombie, de l'Égypte et des Philippines;

Attendu que le Conseil de Tutelle, à la requête de l'Assemblée générale, a négocié un projet d'accord de tutelle avec l'Italie, et qu'il l'a approuvé au cours de la huitième séance de sa sixième session, le 27 janvier 1950;

Attendu que le Gouvernement de l'Italie a accepté la responsabilité d'être l'Autorité chargée de l'administration de ce territoire;

Attendu que les Gouvernements de la Colombie, de l'Égypte et des Philippines ont accepté d'assumer la responsabilité d'aider et de conseiller l'Autorité administrante en qualité de membres du Conseil consultatif;

En conséquence, l'Assemblée générale des Nations Unies approuve pour le Territoire précédemment connu sous le nom de Somalie italienne les dispositions de tutelle suivantes.

**Article 1.**

Le Territoire auquel l'Accord s'applique est le territoire précédemment connu sous le nom de Somalie italienne et désigné ci-après par l'expression: « le Territoire », borné par le Protectorat de Somalie, l'Éthiopie, le Kenya, le Golfe d'Aden et l'Océan Indien. Ses frontières seront celles que fixent les accords

internationaux et seront délimitées, pour autant qu'elles ne le sont pas encore, suivant une procédure approuvée par l'Assemblée générale.

#### Article 2.

L'administration du Territoire sera confiée à l'Italie et le Gouvernement de l'Italie (désigné dans le présent Accord sous le nom d'« Autorité chargée de l'administration ») sera représenté par un Administrateur. L'Autorité chargée de l'administration sera responsable devant les Nations Unies de la paix, de l'ordre et de la bonne administration du Territoire, conformément aux termes du présent Accord.

L'Autorité chargée de l'administration sera aidée et conseillée par un Conseil consultatif composé de représentants de la Colombie, de l'Égypte et des Philippines.

L'Administrateur et le Conseil consultatif auront leur siège à Mogadisque.

#### Article 3.

L'Autorité chargée de l'administration s'engage à administrer le Territoire conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies relatives au régime international de tutelle, telles qu'elles figurent aux Chapitres XII et XIII, aux sections pertinentes de la Résolution 289 (IV) de l'Assemblée générale, en date du 21 novembre 1949, et aux dispositions du présent Accord, qui comporte en annexe une déclaration énonçant les principes constitutionnels, en vue de rendre effective l'indépendance du Territoire dans un délai de dix ans à dater de l'approbation du présent Accord par l'Assemblée générale.

L'Autorité chargée de l'administration:

1) encouragera le développement d'institutions politiques libres et favorisera l'évolution de la population du Territoire vers l'indépendance; et, à cette fin, lui accordera une participation progressivement croissante à l'activité des divers organes de Gouvernement;

2) favorisera le progrès économique des habitants et leur capacité à subvenir à leurs propres besoins et, à cette fin, règlera l'exploitation des ressources naturelles; encouragera le développement des pêcheries, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie; protégera les habitants contre la perte de leurs terres et de leurs ressources et améliorera les moyens de transport et de communication;

3) favorisera le progrès social de la population et, à cette fin, protégera les droits et les libertés fondamentales de tous les éléments de la population sans distinction; protégera et améliorera la santé des habitants par l'extension suffisante de services sanitaires et hospitaliers pour toutes les catégories de la population; réglera le trafic des armes et des munitions, de l'opium et autres drogues nuisibles, de l'acool et des autres spiritueux; interdira toute forme d'esclavage et de traite des esclaves ainsi que le mariage d'enfants appliquera les conventions internationales existantes sur la prostitution; interdira toute forme de travail forcé ou obligatoire, sauf s'il s'agit de travaux ou de services publics essentiels, et seulement en cas de danger public et moyennant une rémunération équitable et une protection convenable du bien-être des travailleurs; et instituera toutes autres réglementations qui seraient nécessaires pour protéger la population contre tous abus dans le domaine social.

## Article 4.

1. — L'Autorité chargée de l'administration, reconnaissant que l'éducation, au sens le plus large, est la seule base ferme sur laquelle il soit possible de fonder le progrès moral, social, politique et économique de la population du Territoire, et convaincue qu'une indépendance nationale, respectueuse de la liberté et de la démocratie, ne peut s'édifier que sur cette base, s'engage à instaurer un système d'enseignement solide et sainement conçu qui tienne dûment compte de la culture et de la religion islamiques.

2. — L'Autorité chargée de l'administration s'engage en conséquence à favoriser le progrès de la population en matière d'enseignement et, à cet effet, à instituer aussi rapidement que possible un système d'instruction publique comprenant des écoles primaires, secondaires, professionnelles (notamment des écoles normales d'instituteurs) et techniques, à assurer gratuitement au moins l'instruction primaire, et à favoriser de toutes manières l'enseignement supérieur et professionnel ainsi que les progrès culturels.

3. — L'Autorité chargée de l'administration devra prendre notamment toutes les mesures appropriées:

a) pour qu'un nombre suffisant d'étudiants qualifiés choisis parmi la population indigène reçoive, hors du Territoire, un enseignement universitaire ou professionnel de façon que ledit Territoire, lorsqu'il deviendra un État souverain indépendant, dispose d'un personnel qualifié en nombre suffisant;

b) pour combattre l'analphabétisme par tous les moyens possibles;

c) pour que, dans les écoles et autres établissements d'enseignement, soit donné un enseignement portant sur l'activité des Nations Unies et de leurs organes, sur les objectifs fondamentaux du Régime international de tutelle et la Déclaration universelle des droits de l'homme.

## Article 5.

L'Autorité chargée de l'administration collaborera pleinement avec l'Assemblée générale des Nations Unies et avec le Conseil de tutelle dans l'accomplissement de toutes leurs fonctions telles que les définissent les articles 87 et 88 de la Charte des Nations Unies.

En conséquence, l'Autorité chargée de l'administration s'engage:

1) à présenter à l'Assemblée générale des Nations Unies un rapport annuel qui sera rédigé d'après le Questionnaire dressé par le Conseil de tutelle conformément à l'article 88 et à y faire figurer les renseignements relatifs aux mesures prises en exécution de propositions et recommandations de l'Assemblée générale et du Conseil de tutelle;

2) à désigner un représentant accrédité pour assister aux séances du Conseil de tutelle au cours desquelles seront examinés les rapports présentés par l'Autorité chargée de l'administration et les pétitions relatives à la situation dans le Territoire;

3) à faciliter les visites périodiques du Territoire, ainsi qu'il est prévu à l'article 87 de la Charte des Nations Unies, aux dates et selon les dispositions convenues avec l'Autorité chargée de l'administration;

4) a faciliter à l'Assemblée générale ou au Conseil de tutelle l'application de ces dispositions et de celles que ces organes des Nations Unies seraient amenés à prendre conformément aux termes du présent Accord.

#### Article 6.

L'Autorité chargée de l'administration pourra maintenir les forces de police et lever les contingents de volontaires nécessaires au maintien de la paix et de l'ordre dans le Territoire.

L'Autorité chargée de l'administration, après consultation avec le Conseil consultatif, pourra établir dans le Territoire des installations et y prendre toutes mesures, y compris des mesures de développement progressif des forces de défense somalies, qui peuvent être nécessaires, dans les limites fixées par la Charte des Nations Unies, pour la défense du Territoire et le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

#### Article 7.

L'Autorité chargée de l'administration aura pleins pouvoirs de législation, d'administration et de juridiction sur le Territoire, sous réserve des dispositions de la Charte des Nations Unies, du présent Accord et de son Annexe et pourra, appliquer au Territoire, à titre temporaire et avec les modifications qui seront jugées nécessaires, les lois italiennes appropriées à la situation et aux besoins du Territoire et qui ne sont pas incompatibles avec son accession à l'indépendance.

#### Article 8.

L'Autorité chargée de l'administration tiendra le Conseil consultatif au courant de toutes les questions relatives au progrès de la population du Territoire dans les domaines politiques, social et de l'instruction, y compris la législation s'y rapportant, et le Conseil consultatif pourra présenter à l'Autorité chargée de l'administration les observations et recommandations qu'il estimera propres à faciliter la réalisation des objectifs visés par le présent Accord.

L'Autorité chargée de l'administration demandera l'avis du Conseil consultatif sur toutes les mesures envisagées en vue de l'instauration, du développement et de l'établissement ultérieur d'un régime de complète autonomie dans le Territoire et notamment au sujet des plans relatifs:

- a) à la création et au développement d'organes locaux de gouvernement;
- b) au développement économique et financier;
- c) au progrès de l'enseignement;
- d) au progrès social et à la réglementation du travail;
- e) au transfert des fonctions gouvernementales à un gouvernement indépendant et régulièrement constitué du Territoire.

L'Autorité chargée de l'administration demandera l'avis du Conseil consultatif sur les ordonnances que l'Administrateur du Territoire pourrait édicter et promulguer dans des circonstances exceptionnelles, conformément à l'article 5 de l'Annexe au présent Accord.



## Article 9.

Le Conseil consultatif jouira des facilités et du libre accès aux sources d'information qu'il estimera nécessaires pour l'exercice de ses fonctions.

## Article 10.

Dans le Territoire, les membres du Conseil consultatif jouiront des privilèges et immunités diplomatiques complets et les membres du Secrétariat jouiront des privilèges et immunités dont ils jouiraient si la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies était applicable au Territoire.

## Article 11.

1. - Les États membres du Conseil consultatif, s'ils ne sont pas membres du Conseil de tutelle, pourront participer sans droit de vote aux débats du Conseil de tutelle sur toutes questions qui intéressent directement le Territoire.

2. - Au cours de ces débats, les membres du Conseil consultatif ou la majorité d'entre eux agissant au nom du Conseil consultatif, ou chacun d'eux agissant séparément, pourront faire au Conseil de tutelle toutes déclarations orales ou lui soumettre tous rapports et memoranda écrits qu'ils estimeraient nécessaires pour lui permettre d'examiner en connaissance de cause toutes questions qui intéressent directement le Territoire.

## Article 12.

L'Autorité chargée de l'administration s'engage à maintenir en application, dans le Territoire, les conventions et accords internationaux qui y sont actuellement en vigueur, et à y appliquer les conventions et recommandations adoptées par les Nations Unies ou par les institutions spécialisées mentionnées à l'article 57 de la Charte et qui seraient conformes aux intérêts de la population et compatibles avec les fins essentielles du Régime international de tutelle, les dispositions de la Résolution 289 (IV) de l'Assemblée générale en date du 21 novembre 1949 et les dispositions du présent Accord.

## Article 13.

L'Autorité chargée de l'administration prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre le Territoire à même de collaborer avec les institutions spécialisées mentionnées à l'article 57 de la Charte des Nations Unies ainsi que avec d'autres institutions internationales et organisations régionales, et de participer à leurs activités.

## Article 14.

En vue de favoriser le progrès économiques et social de la population autochtone, l'Autorité chargée de l'administration devra, en légiférant sur la tenure du sol ou sur l'aliénation des terres ou autres ressources naturelles, prendre en considération les lois et coutumes des autochtones, respecter leurs droits et sauvegarder leurs intérêts, tant présents que futurs.

L'Autorité chargée de l'administration n'autorisera pas, sans le consentement, dans chaque cas, de la majorité des deux tiers des membres du Conseil territorial prévu à l'article 4 de l'Annexe, l'acquisition par des personnes non autochtones ou des sociétés ou associations contrôlées par de telles personnes, de tout droit sur des terres situées dans le Territoire, sauf cession à bail pour une période fixée par la loi. S'il s'agit d'aliénation de propriétés portant sur plus de mille acres de terres agricoles à des personnes non autochtones ou à des sociétés ou associations contrôlées par de telles personnes, l'Autorité chargée de l'Administration demandera l'avis du Conseil consultatif, puis celui du Conseil territorial. Elle inclura dans son rapport annuel au Conseil de tutelle un état détaillé des aliénations de propriété faites dans ces conditions.

L'Autorité chargée de l'administration interdira l'acquisition par des personnes non autochtones ou des sociétés ou associations contrôlées par de telles personnes, de tout droit sur toutes autres ressources naturelles situées dans le Territoire, sauf cession à bail ou contrat de concession pour une période fixée par la loi.

Aucune des dispositions du présent article ne s'applique aux terrains à bâtir situés dans la zone municipale de Mogadisque; il pourra être disposé de ces terrains conformément aux dispositions prescrites par la loi.

#### Article 15.

Sous réserve des dispositions des articles 14, 16 et 17 du présent Accord, l'Autorité chargée de l'Administration prendra toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer à tous les États Membres des Nations Unies et à leurs ressortissants, ainsi qu'à ses propres ressortissants, l'égalité de traitement en manière sociale, économique, industrielle et commerciale, et à cet effet:

a) assurera à tous les ressortissants des États Membres des Nations Unies, ainsi qu'à ses propres ressortissants, la liberté de transit et de navigation, y compris la liberté de transit et de navigation par air, et la protection de la personne et des biens, sous réserve des exigences de l'ordre public et du respect de la législation locale;

b) assurera à tous les ressortissants des États Membres des Nations Unies les mêmes droits qu'à ses propres ressortissants en ce qui concerne l'accès et la résidence dans le Territoire, l'acquisition de biens meubles et immeubles et l'exercice des professions et des métiers;

c) n'établira, ni à l'égard des ressortissants des Membres des Nations Unies ni à l'égard de ses propres ressortissants, aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne l'octroi de concessions pour le développement des ressources naturelles du Territoire, et n'accordera pas de concessions ayant le caractère d'un monopole général;

d) assurera l'égalité de traitement dans l'administration de la justice à tous les ressortissants des Membres des Nations Unies ainsi qu'à ses propres ressortissants.

Les droits conférés par le présent article aux ressortissants des États Membres des Nations Unies et aux ressortissants de l'Autorité chargée de l'administration s'étendent, dans les mêmes conditions, aux sociétés ou associations contrôlées par ces ressortissants et constituées selon la législation de l'un quelconque de ces États ou de l'Autorité chargée de l'administration.

## Article 16.

L'application des dispositions de l'article 15 est subordonnée à l'obligation primordiale qui incombe à l'Autorité chargée de l'administration en vertu de l'article 76 de la Charte des Nations Unies, de favoriser le progrès politique, économique et sociale, ainsi que le développement de l'instruction des habitants du Territoire, de réaliser les autres fins essentielles du Régime international de tutelle et les dispositions de la Résolution 289 (IV) de l'Assemblée générale en date du 21 novembre 1949, et de maintenir la paix, l'ordre et la bonne administration.

L'Autorité chargée de l'administration aura notamment la faculté:

a) d'organiser les services et les travaux publics essentiels de la manière et dans les conditions qu'elle estimera justes;

b) de créer des monopoles d'un caractère purement fiscal afin de procurer au Territoire les ressources fiscales qui paraîtront le mieux s'adapter aux besoins locaux ou qui sembleront les plus conformes aux intérêts des habitants;

c) lorsque les intérêts du progrès économique des habitants l'exigeront, d'organiser ou d'autoriser l'organisation, à des fins déterminées, d'autres monopoles ou entreprises présentant certains caractères de monopole, dans des conditions de contrôle public convenables, pourvu que, dans le choix de toute institution chargée d'exécuter les dispositions du présent paragraphe, autre que les institutions contrôlées par le Gouvernement du Territoire ou que celles auxquelles participe ce Gouvernement, l'Autorité chargée de l'administration n'établisse à l'égard des États Membres des Nations Unies ou de leurs ressortissants, aucune discrimination fondée sur la nationalité.

## Article 17.

Aucune disposition du présent Accord ne donne le droit à un Membre des Nations Unies de réclamer pour lui-même ou pour ses ressortissants, ses sociétés et ses associations, le bénéfice des dispositions de l'article 15 dans un domaine où il n'accorde pas aux habitants, sociétés et associations du Territoire, l'égalité de traitement avec les ressortissants, sociétés ou associations de l'État auquel il accorde le traitement le plus favorable.

## Article 18.

L'Autorité chargée de l'administration inclura dans le premier rapport qu'elle adressera au Conseil de tutelle un compte rendu de la situation existant dans le Territoire en ce qui concerne les biens appartenant à des ressortissants, à des associations ou à des sociétés des Membres des Nations Unies.

## Article 19.

L'Autorité chargée de l'administration, agissant dans un esprit de tolérance religieuse, garantira dans le Territoire la pleine liberté de conscience et de culte et assumera la liberté de l'enseignement religieux et le libre exercice de tous les cultes.

Les missionnaires de toutes confessions auront le droit d'accès, de transit et de séjour dans le territoire; ils pourront y acquérir et y posséder des biens sous réserve des conditions stipulées à l'article 14 du présent Accord, y édifier des bâtiments religieux et des hôpitaux et y ouvrir des écoles, sous réserve des dispositions que pourrait prévoir la loi en vue du progrès de l'instruction parmi les habitants du Territoire.

Les dispositions du présent article ne seront subordonnées qu'aux réserves que rendraient nécessaires le maintien de l'ordre public et la sauvegarde des bonnes mœurs.

#### Article 20.

L'Autorité chargée de l'administration garantira à la population du territoire la pleine liberté de parole, de la presse, de réunion et de pétition sans distinction de race, de sexe, de langue, d'opinion politique ou de religion, sous la seule réserve des nécessités de l'ordre public.

#### Article 21.

Rien dans le présent Accord ne portera préjudice au droit qu'ont l'Autorité chargée de l'administration, ou le Conseil de tutelle de proposer, à un moment quelconque, la modification ou l'amendement du présent Accord dans l'intérêt du Territoire ou pour des raisons qui ne soient pas incompatibles avec les fins essentielles du Régime international de tutelle.

Les dispositions du présent Accord ne seront modifiées ou amendées que dans les conditions stipulées aux articles 79 et 85 de la Charte des Nations Unies.

#### Article 22.

Tout différend, quel qu'il soit, qui viendrait à s'élever entre l'Autorité chargée de l'administration et un État Membre des Nations Unies, quant à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord, sera, s'il ne peut être réglé par négociations directes ou par tout autre moyen, soumis à la Cour internationale de Justice.

#### Article 23.

Le présent Accord, dont fait partie intégrante la déclaration ci-annexée de principes constitutionnels, entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et ratifié par l'Italie.

Cependant, après que le Conseil de tutelle et l'Italie se seront entendus sur les termes de l'Accord de tutelle et en attendant l'approbation du présent Accord par l'Assemblée générale, l'Autorité chargée de l'administration administrera provisoirement le Territoire de façon conforme aux dispositions de la Charte et à celles du présent Accord; elle assumera cette administration provisoire à la date et suivant les dispositions arrêtées de concert par l'Italie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord pour le transfert régulier des pouvoirs.

## Article 24.

Le présent Accord cessera d'être en vigueur dix ans après la date de l'approbation de l'Accord de tutelle par l'Assemblée générale; à l'expiration de cette période, le Territoire deviendra un État souverain indépendant.

## Article 25.

L'Autorité chargée de l'administration présentera au Conseil de tutelle, dix-huit mois au moins avant l'expiration du présent Accord, un plan de transfert régulier de toutes les fonctions gouvernementales à un Gouvernement indépendant et régulièrement constitué du Territoire.

ANNEXE.

## DÉCLARATION DE PRINCIPES CONSTITUTIONNELS

## PRÉAMBULE.

Vu la recommandation faite par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quatrième session ordinaire, et tendant à placer le territoire autrefois connu sous le nom de Somalie italienne sous le Régime international de tutelle, l'Italie étant l'Autorité chargée de l'administration;

Considérant les dispositions de la Charte des Nations Unies qui établissent un Régime international de tutelle et les clauses de l'Accord de tutelle dont la présente déclaration fait partie intégrante et conformément aux dispositions de la Résolution 289 (IV) adoptée par l'Assemblée générale;

A l'effet de garantir solennellement les droits des habitants du Territoire et d'assurer, conformément aux principes démocratiques, le développement graduel d'institutions destinées à réaliser la pleine autonomie, l'indépendance et les fins essentielles du régime international de tutelle, conformément à la Charte des Nations Unies;

Il est proclamé par la présente:

## Article 1.

La souveraineté du Territoire appartient à la population de celui-ci et sera exercée en son nom et dans les conditions ci-après par l'Autorité que la décision des Nations Unies a chargée de l'administration.

## Article 2.

L'Autorité chargée de l'administration prendra les mesures nécessaires pour donner aux habitants du Territoire un statut de citoyenneté du Territoire et pour leur assurer la protection diplomatique et consulaire quand ils se trouveront en dehors des limites du Territoire et du territoire de l'Autorité chargée de l'administration.

## Article 3.

L'Administrateur sera investi du pouvoir exécutif suprême dans le Territoire.

## Article 4.

L'Administrateur nommera un Conseil territorial composé d'habitants du Territoire et représentatif de la population du Territoire.

Pour toutes les questions autres que la défense nationale et les affaires étrangères, l'Administrateur consultera le Conseil territorial.

Le pouvoir législatif sera normalement exercé par l'Administrateur, après consultation du Conseil territorial, jusqu'au moment où aura été établie une Assemblée législative élue.

#### Article 5.

Dans des circonstances exceptionnelles, l'Administrateur pourra, après avoir consulté le Conseil consultatif, prendre et promulguer les ordonnances que les circonstances lui paraîtront exiger.

Ces ordonnances seront soumises au Conseil territorial le plus tôt possible et l'Autorité chargée de l'administration rendra compte de toutes les ordonnances de ce genre dans son rapport annuel au Conseil de tutelle.

#### Article 6.

Pour les questions relatives à la défense nationale et aux affaires étrangères, comme pour les autres questions, l'Autorité chargée de l'administration rendra compte au Conseil de tutelle et prendra en considération toute recommandation que le Conseil jugerait bon de formuler.

#### Article 7.

L'Autorité chargée de l'administration établira une organisation judiciaire qui garantisse l'indépendance absolue du pouvoir judiciaire. Elle fera en sorte que des représentants de la population autochtone soient progressivement investis de fonctions judiciaires et que la compétence des tribunaux de première instance soit graduellement accrue.

Selon qu'il sera opportun dans chaque cas d'espèce, l'Autorité chargée de l'administration appliquera la législation territoriale, le droit musulman et le droit coutumier local.

#### Article 8.

L'Autorité chargée de l'administration, conformément aux principes énoncés dans sa propre Constitution et sa propre législation, garantira à tous les habitants du Territoire les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi que la pleine égalité devant la loi, sans distinction de race, de sexe, de langue, d'opinion politique ou de religion.

#### Article 9.

L'Autorité chargée de l'administration garantira à tous les habitants du Territoire la plénitude des droits civils, ainsi que les droits politiques compatibles avec le progrès politique, social, économique et culturel des habitants et avec une évolution vers un régime démocratique représentatif qui tienne dûment compte des institutions traditionnelles. Elle leur garantira notamment:

1) le maintien de leur statut personnel et successoral, en tenant compte de son évolution progressive;

2) l'inviolabilité de la liberté individuelle, qui ne pourra être limitée que par mandat judiciaire et seulement dans les cas prévus et conformément aux dispositions prescrites par la loi;

3) l'inviolabilité du domicile auquel l'Autorité compétente ne pourra avoir accès que selon la procédure prévue par la loi et dans les conditions prescrites en accord avec les coutumes locales, et sous réserve des garanties afférentes à la protection de la liberté individuelle;

4) l'inviolabilité de la liberté et du secret des communications et de la correspondance, qui ne pourront être limitées que par ordonnance judiciaire motivée et sous réserve des garanties établies par la loi;

5) le droit de propriété, sous réserve des expropriations effectuées à des fins d'utilité publique moyennant le versement préalable d'une juste indemnité, et selon les dispositions prescrites par la loi;

6) le libre exercice des professions et métiers, conformément à la coutume locale et aux dispositions prescrites par la loi;

7) le droit de postuler des emplois publics, selon les dispositions prescrites par la loi;

8) le droit d'émigrer et de se déplacer, sous réserve des dispositions que pourrait prévoir la loi pour des raisons d'hygiène ou de sécurité publiques.

#### Article 10.

L'Autorité chargée de l'administration accepte comme l'idéal à atteindre dans le Territoire la Déclaration Universelle des Droits de l'homme que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 10 décembre 1948.



1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Dirò solo due parole: voto contro.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. A nome del Partito socialista italiano dichiaro che, in conformità di quello che è il nostro orientamento, manifestato anche in sede di primo provvedimento per il mandato di Somalia, noi voteremo contro il disegno di legge in esame.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Già durante la discussione iniziale per il mandato in Somalia noi dichiarammo di opporci al provvedimento e votammo conseguentemente contro di esso. Il mio intervento odierno si riduce a una dichiarazione di voto.

Non posso protestare perchè l'ordine del giorno è stato invertito, ma debbo dichiarare che questa inversione mi ha impedito di sollevare grosse questioni sulle quali ritornerò in altro momento. Desidero solamente dire che, allorché ci siamo opposti alla concessione del mandato, abbiamo, tra le altre ragioni, addotto che il mandato in Somalia sarebbe costato al popolo italiano somme enormi senza alcun risultato. Oggi dobbiamo constatare che le nostre previsioni si sono avverate. Malgrado che il Parlamento non sappia ancora quanto effettivamente è già costato il mandato sulla Somalia, possiamo dire che la spesa complessiva va dai 25 ai 30 miliardi e che gran parte di questa somma è stata sottratta al controllo del Parlamento.

Ho qui un documento molto interessante, un disegno di legge con il quale il Governo presentava al Senato della Repubblica un bilancio preventivo per la Somalia, relativo all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951. Orbene, è accaduta una cosa inaudita: questo bilancio, inviato alla Tipografia del Senato per essere stampato, è stato composto, e ne sono state tirate le bozze. A un certo momento, però, esso è stato ritirato dal Governo

di modo che ho qui le bozze di un progetto di legge che il Governo non ha poi presentato. Per quali ragioni il Governo ha ritirato questo progetto di legge, per quale ragione il Governo non ha presentato al Parlamento il bilancio preventivo delle spese della Somalia dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, bilancio preventivo che il Governo aveva preparato e inviato alla Tipografia del Senato?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ed anche ai relatori delle Commissioni.

PASTORE. La ragione è molto semplice; si sono volute sottrarre al Parlamento le decisioni preventive sulle spese per la Somalia. Infatti abbiamo speso per la Somalia, con una prima decisione del febbraio 1949, 6 miliardi, con una seconda decisione del 17 novembre (decisioni prese dal Parlamento), altri 4 miliardi e 380 milioni. Totale: 10 miliardi e 380 milioni. Se nonchè ad un certo momento questa somma non fu più sufficiente, ed il Governo allora, invece di rivolgersi al Parlamento, ha prelevato 2 miliardi sui fondi di riserva, cioè è ricorso ad un piccolo trucco per evitare che il Parlamento e il Paese sapessero che cosa veramente costava la Somalia. Ma evidentemente anche questa somma non è stata sufficiente, perchè da questo bilancio non presentato risulta che dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 occorre per la Somalia oltre 10 miliardi, cioè, compresi i 2 miliardi già prelevati dal fondo di riserva, altri 8 miliardi. Ci si può dunque domandare prima di tutto: non essendo stato approvato il bilancio, dove ha preso il Governo gli altri 8 miliardi per far funzionare l'Amministrazione della Somalia durante lo scorso anno, cioè fino al 30 giugno 1951? Se poi facciamo le somme arriviamo appunto a questa conclusione, che la Somalia ci è costata fino al 30 giugno 1951 oltre 20 miliardi.

Ed io ho terminato, signor Presidente. Devo fare un'altra osservazione; si capiscono benissimo le ragioni per le quali non è stato presentato il bilancio all'approvazione del Parlamento. Anzitutto naturalmente perchè presentandoci il bilancio risultava una spesa molto superiore a quella approvata dal Parlamento e, in modo evidente, l'enorme costo della Somalia. In secondo luogo perchè dal bilancio pre-

sentato al Parlamento risulta che il Governo prevedeva di spendere dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 circa 10 miliardi, ma di questi 10 miliardi ne erano previsti, per le spese di polizia e spese militari, 5 miliardi e mezzo, per il personale civile 2 miliardi, per le spese generali 820 milioni. In totale, su 9 miliardi e mezzo, si prevedeva di spendere 8 miliardi per la polizia e spese militari e civili, compreso il personale, di modo che dei 10 miliardi che il popolo italiano doveva spendere, e certamente ha speso per la Somalia, otto decimi, erano spesi per far fronte alle spese della polizia, spese militari e spese civili. Ora, è evidente che, in questa situazione, di fronte a queste spese enormi che impone la Somalia, di fronte a questi 20-25 miliardi che fino ad oggi è costata l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, di fronte al fatto che di queste spese una parte è già stata fatta dal Governo senza alcuna preventiva approvazione da parte del Parlamento, di fronte al fatto che di queste spese il Governo non ha dato alcun conto al Parlamento perchè ha perfino ritirato i bilanci preventivi che avrebbero dovuto essere presentati, malgrado gli impegni formali di presentare, sia i bilanci preventivi, che i bilanci consuntivi delle spese per la Somalia, di fronte a questo evidente abisso nel quale noi gettiamo i miliardi senza alcun costrutto, senza ottenere nulla, unicamente per una questione di prestigio, per l'onore della bandiera e per altre frasi fatte demagogiche, è evidente che noi confermiamo il nostro voto contrario al mandato fiduciario per la Somalia, dando a questo voto un significato esplicito di sfiducia per l'opera che il Governo svolge in Somalia.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole Pastore, per la maggior parte del suo intervento io potrei risponderle che essa non riguarda la ratifica di questo accordo, semmai la nostra Amministrazione in Somalia, amministrazione che è già stata discussa con il bilancio per il Ministero dell'Africa italiana.

CONTI. Non è stata affatto discussa.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Quello che non è stato ancora

discusso lo sarà in sede di svolgimento della sua interpellanza. Lei infatti ha promesso di presentare un'interpellanza al riguardo e il Governo a sua volta ha promesso che risponderà. (*Interruzione del senatore Conti. Interruzioni dal centro e dalla sinistra*).

Per quanto riguarda le spese, soltanto dopo che la legge di ratifica degli accordi conclusi a Ginevra verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, saranno di competenza del mio Ministero. Per quanto è stato speso finora si è già discusso, come ho detto, in sede di bilancio del Ministero dell'Africa italiana.

Per quanto poi riguarda la questione a cui ha accennato l'onorevole Pastore, e cioè che non sarebbe stata distribuita la bozza del bilancio, non ho nulla in contrario ad ammettere che effettivamente il bilancio per l'anno 1951-1952 è stato pubblicato in bozze, mentre non si è potuto venire alla pubblicazione conclusiva per talune contestazioni, a quanto mi risulta non rilevanti, sorte tra il Ministero dell'Africa italiana e il Ministero del tesoro. Tuttavia la bozza di cui ha parlato il senatore Pastore non è affatto misteriosa, è stata distribuita ai relatori dei bilanci e se ne è parlato anche in sede di Commissione.

Comunque, la questione qui fondamentale concerne l'attuale ratifica, cioè la ratifica dell'accordo di Ginevra: orbene, devo dire, a questo proposito, che sono assai stupito di certe espressioni dell'onorevole Pastore. Quando egli parla di somme enormi gettate nell'abisso per una falsa questione di prestigio io devo rispondere che non vi è nessuna questione di prestigio. Noi, onorevole Pastore, potremmo essere d'accordo se veramente si trattasse di una questione di prestigio, o soltanto di bandiera, ma qui si tratta di altro (ed io l'ho detto anche in quel mio brevissimo intervento di pochi minuti fa che ella forse non ha ascoltato perchè non era presente). Se noi siamo tornati in Somalia e chiediamo oggi la ratifica al nostro Parlamento, è stato per essere presenti in Africa con la nostra opera, con la nostra tecnica, con il nostro lavoro ai fini dell'elevazione delle popolazioni africane; per essere presenti in Africa per l'utilizzazione migliore di quelle terre a vantaggio di tutti e, in primo luogo, dei loro abitanti. (Ap-

*plausi dal centro e dalla destra. Vivaci interruzioni dalla sinistra).*

Citerò, onorevoli senatori, due soli fatti a sostegno di quanto ho dichiarato. Il primo è che noi siamo andati là con 6.000 soldati, ed oggi ve ne abbiamo soltanto 1.000, mentre l'ordine regna perfetto in tutta la regione. Il secondo è quello che già ho citato poco fa, e cioè che la Commissione tecnica dei rappresentanti dell'O.N.U., nella quale non c'erano solo rappresentanti dei Paesi che hanno ancora colonie, ma c'erano anche taluni rappresentanti di Paesi islamici, di quei Paesi che, come ella sa, onorevole Pastore, hanno levato alto le loro bandiere contro il colonialismo, ebbene unanimi hanno detto che tutto è da lodare dell'Amministrazione italiana. Io mi meraviglio pertanto che debbano esser degli italiani a rimproverare ciò per cui invece gli stranieri ci approvano ed elogiano. *(Vivissimi applausi dal centro. Vivaci, prolungate proteste dalla sinistra).*

CONTI. I pistolotti se li risparmi con me! *(Vivaci proteste dal centro e dalla destra). (Rivolto ai settori del centro e della destra). Fascisti!*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

*(È approvato).*

#### **Inversione dell'ordine del giorno.**

UBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI. Onorevole Presidente, a nome della Commissione e d'accordo con l'opposizione, chiedo che sia discusso ora il disegno di legge n. 1782, iscritto al n. 11 del punto III dell'ordine del giorno, concernente disposizioni relative all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952. Questo disegno di legge ha carattere di urgenza per i nuovi accertamenti che debbono essere fatti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dal senatore Uberti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

*(È approvata).*

#### **Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952 » (1782-Urgenza).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952 ».

Dato che la Commissione ha proposto un nuovo testo del disegno di legge, chiedo all'onorevole Ministro se consente che la discussione avvenga su tale testo, anziché su quello governativo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro.* Acconsento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UBERTI, *relatore.* Il presente disegno di legge, quanto mai semplice, è il risultato di un lungo dibattito alla fine del quale la Commissione, rinunciando ogni parte a qualche cosa, si è trovata unanimemente d'accordo nel nuovo testo presentato dalla Commissione con l'assenso del Governo. Si è rinunciato ad un emendamento mercè il quale i Comuni avrebbero potuto per il 1952 inscrivere a ruolo provvisoriamente, salvo conguaglio, lo stesso carico dell'imposta di famiglia del 1951, aderendo all'osservazione che le operazioni di conguaglio si sarebbero accavallate con quelle dell'accertamento 1953. E si è giunti al nuovo testo proposto la cui sostanza è: rimettere in termini la fissazione della curva delle aliquote da parte delle Giunte provinciali amministrative e dei Consigli comunali, termini fissati dall'articolo 273 già superati; autorizzare i Comuni ad accertare le nuove basi imponibili fino al 10 dicembre 1952 e a compilare più elenchi di variazioni e relative delibere e ruoli durante tutto l'esercizio 1952; a render possibile il ricorso del terzo a far tempo dall'ultimo elenco di variazione.

Per tal guisa si confida, con più adeguati accertamenti della base imponibile, per il che i Comuni hanno a disposizione l'intera annata, di poter attenuare la flessione del gettito dell'imposta di famiglia in seguito alla riduzione delle aliquote stabilita dall'articolo 44 della

legge 11 gennaio 1944 sulla perequazione tributaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

#### Art. 1.

Limitatamente all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952:

a) il termine del 1° agosto fissato dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è prorogato sino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la Giunta municipale, in deroga agli articoli 276 e 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, può frazionare in distinti provvedimenti, da deliberarsi non oltre il 10 dicembre 1952, la compilazione dell'elenco delle variazioni.

I singoli elenchi delle variazioni sono depositati negli Uffici comunali per venti giorni consecutivi, a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello in cui sono state adottate le rispettive deliberazioni della Giunta municipale. Le notifiche ai contribuenti debbono essere eseguite nei periodi dei singoli depositi.

Per i ricorsi diretti ad ottenere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato e insufficientemente colpito, il termine decorre dall'ultimo giorno di deposito dell'ultimo elenco di variazione.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per l'anno 1952 le partite dell'imposta di famiglia, divenute definitive, e le parti non contestate delle partite rettifiche d'ufficio possono essere iscritte, oltre che nel ruolo principale e in quelli suppletivi, anche in ruoli speciali.

Tutti i ruoli suddetti, una volta resi ese-

cutivi dall'Intendente di finanza, dovranno essere depositati per cinque giorni consecutivi, nell'Ufficio comunale.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Fabriani ed altri: « Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 » (1364) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 ».

Ricordo che l'esame di questo disegno di legge, iniziato nella seduta dell'8 febbraio, fu proseguito nella seduta del 16 febbraio u. s., nella quale ebbe luogo un'ampia discussione. Credo opportuno richiamare alla memoria i precedenti, sia per rendere più chiaro il dibattito sia per affrettarne la conclusione.

Il 10 dicembre 1948 fu presentato un disegno di legge dai senatori Battista, Bo e Giardina, in virtù del quale si estendeva la sanatoria contenuta nel decreto legislativo 20 marzo 1945 n. 212, a tutte le scritture private relative a trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari che erano state colpite prima da una sanzione di risolvibilità, in virtù del decreto-legge 15 luglio 1941, n. 648, e poi da una sanzione di nullità, in virtù del decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, convertito in legge il 25 dicembre dello stesso anno.

Il Senato discusse questo disegno di legge nel giugno e nel luglio del 1949. Dopo un ampio e interessante dibattito, furono presentati tre ordini del giorno. Col primo, presentato dal senatore Gava e firmato anche dal senatore Zoli, che allora non era Ministro della giustizia,

si limitava la portata della sanatoria e si proponeva di rinviare il disegno di legge alla Commissione per la formulazione definitiva degli articoli. Ma questo ordine del giorno, messo ai voti, non fu approvato dall'Assemblea. Restano gli altri due ordini del giorno: l'uno del senatore De Bosio per il non passaggio alla discussione degli articoli e l'altro del senatore Nobili per il passaggio all'esame degli articoli. Logicamente fu messo ai voti il secondo. Il Senato, dopo la votazione per alzata e seduta, il cui risultato fu incerto nonostante la controprova, votò per divisione e respinse l'ordine del giorno del senatore Nobili; di modo che il disegno di legge dei senatori Battista, Bo e Giardina non ebbe seguito.

Dal deputato Fabriani e da altri deputati fu presentato nel 1950 il disegno di legge oggi in discussione, che riproduce, con alcune modifiche, il contenuto di quello dei senatori Battista ed altri. La Camera dei deputati approvò il disegno di legge, che fu trasmesso al Senato. Quest'Assemblea ne iniziò la discussione nella seduta dell'8 febbraio e la continuò nella seduta del 16 febbraio u. s.

Sul disegno di legge di iniziativa del senatore Battista furono presentate due relazioni: l'una di maggioranza, da parte del senatore Romano Antonio, e l'altra di minoranza, da parte del senatore Anfossi. Sul disegno di legge di iniziativa del deputato Fabriani fu presentata una sola relazione, da parte del senatore Romano Antonio, ma il senatore Anfossi dichiarò di non avere avuto il tempo di redigere anche questa volta una relazione di minoranza. Nella discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Battista intervennero 16 senatori, 8 contrari e 8 favorevoli; di questi 6 totalmente favorevoli e 2 solo parzialmente. Sul disegno di legge di iniziativa del deputato Fabriani hanno parlato finora, nelle due sedute dell'8 e del 16 febbraio u. s., 7 senatori, dei quali 6 avevano preso parte alla discussione del disegno di legge Battista, 3 a favore e 3 contrari; il settimo fu il senatore Oggiano, che nella seduta del 16 febbraio si dichiarò parzialmente favorevole. Ora sono iscritti a parlare altri 6 senatori, tra cui molti sono coloro che presero parte al dibattito del 1949.

Data l'ampiezza della discussione che già si è svolta sul disegno di legge di iniziativa dei

senatori Battista, Bo e Giardina e dato l'approfondito esame già compiuto del disegno di legge Fabriani nelle due sedute dell'8 e del 16 febbraio u. s., prego i 6 senatori che dovranno ancora parlare di tenere discorsi molto brevi, nella speranza che questa discussione possa essere conclusa con la maggiore rapidità possibile.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. È affiorato, in discorsi fatti con alcuni colleghi, il proposito di rinviare la discussione per riunirci e per cercare di trovare una via di conciliazione in ordine ai punti controversi.

PRESIDENTE. In tal caso, senatore Lanzetta, deve presentare una formale proposta di sospensiva, corredata del prescritto numero di firme.

In tal modo, questa discussione, che risale al 1949, che è stata ripresa al principio del 1951, sarebbe ora rinviata al 1952, senza tenere conto del voto formulato dalla Magistratura con una sentenza della Corte di cassazione. La Cassazione negò efficacia retroattiva al decreto legislativo del 1945 ed invocò una interpretazione autentica da parte del Parlamento. I senatori Battista, Bo e Giardina presentarono nel 1948 il loro progetto di legge per accogliere questo voto della Magistratura; la Magistratura sta ancora aspettando che questo voto sia esaurito.

Ella formuli pure una proposta di sospensiva; io la metterò ai voti.

LANZETTA. Conosco anche una circolare che ha bloccato tutte queste procedure giudiziarie.

PRESIDENTE. Formuli pure la sua proposta con dieci firme.

LANZETTA. Sta bene, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Lanzetta, Mancini, Alberti Giuseppe, Anfossi, Paratore, Fazio, Conci, Lucifero, De Luca, Gelmetti e Pasquini hanno presentato una proposta di sospensiva della discussione. Su questa proposta hanno diritto di parlare due oratori a favore e due contro.

Ha chiesto di parlare contro la sospensiva il senatore Merlin Umberto. Ne ha facoltà.

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

MERLIN UMBERTO. Io ebbi già occasione di parlare su questo argomento. Non entro nel merito, devo dire soltanto brevissime ragioni per le quali secondo me, pro o contro, è necessario che questo disegno di legge venga definito, perchè vi sono numerosissime situazioni pendenti le quali reclamano una decisione. Già il signor Presidente nelle sue parole, con cui illustrava, quasi direi, i precedenti di questo disegno di legge, ha ricordato che la Cassazione a sezioni unite proprio nel 1947, mentre dichiarava di non poter dare effetto retroattivo al decreto del 1945, nello stesso momento invitava il Potere legislativo a dare una interpretazione autentica su questo punto, se cioè il decreto del 1945 avesse o no effetto retroattivo.

Ora, dopo che questa nostra Assemblea ha già discusso l'argomento, lo ha già esaminato e oggi l'argomento ritorna a noi dopo il periodo di tempo regolamentare che ci permette di riesaminarlo una seconda volta, io non capisco perchè si possa domandare la sospensiva della discussione.

Io osservo che sono proprio le categorie le più umili le vittime e sono state le vittime del decreto del 1941 e sono loro che reclamano che noi diciamo una parola definitiva. La diremo a favore — questo corrisponderà al mio modesto parere e al mio desiderio — la diremo contro, il Senato nella sua autorità decida in libera coscienza; ma non c'è assolutamente ragione al mondo perchè noi dobbiamo prorogare ancora questo provvedimento, tanto più che la discussione generale in buona parte l'abbiamo fatta il 16 febbraio 1951 e sono quindi passati quasi otto mesi da quella data. Noi non siamo stati capaci più di trovare il tempo per continuare la discussione. Oggi il tempo l'abbiamo trovato: ci sono gli oratori iscritti, pronti a parlare; io prego il Senato di respingere la domanda di sospensiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

PERSICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io comprendo perfettamente le ragioni dette dal collega ed amico onorevole Merlin sulla necessità di uscire da questa situazione. Però comprendo anche che sarebbe opportuno, in una questione così delicata, che involge l'esame di un problema giuridico assai complesso,

che ha avuto la sua fase culminante in una sentenza della Corte di cassazione e che dovrebbe far dare una definitiva sistemazione a tante situazioni rimaste sospese per lungo tempo, che sarebbe opportuno che il Senato potesse arrivare a un voto unanime.

Io ho qui un fascicolo di emendamenti presentati da autorevolissimi colleghi di tutti i partiti, i quali vorrebbero correggere, attenuare alcuni articoli del disegno di legge Fabriani, che porta anche la firma di altri venti deputati. Quindi, come presidente della Commissione esprimo l'opinione che non il rinvio *sine die*, non la cancellazione dall'ordine del giorno di questo disegno di legge si debba chiedere, ma un rinvio che potrebbe anche essere determinato nel tempo, entro il quale periodo la Commissione si potrà radunare per convocare anche tutti i presentatori di emendamenti, e trovare una formula concordata in modo che la discussione non abbia a finire con otto voti favorevoli e otto contrari, come già è avvenuto, ma possa concludersi con una formula concordata e accettabile da tutti, formula che risolva definitivamente questa ormai annessa questione.

PRESIDENTE. Quale termine chiede la Commissione?

PERSICO. Il termine di un mese, tenuto conto che dall'1 al 12 il Senato non si riunirà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette al Senato per una questione che riguarda l'ordine dei lavori del Senato. Tiene a fare presente soltanto la necessità di una soluzione per questo problema. La Magistratura, con senso di opportunità, di fronte all'approvazione già avvenuta di questo disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento, e di fronte al fatto che questo disegno di legge ha un articolo — ed è giusto che vi sia questo articolo — per il quale sono salvi gli effetti delle sentenze passate in cosa giudicata alla data di entrata in vigore della presente legge, si è astenuta dal creare nuove situazioni definitive, ed ha atteso la deliberazione del Parlamento rinviando la discussione specialmente di molti ricorsi in Cassazione. Sarebbe interesse quindi della Giustizia che questa posizione incerta venisse prontamente definita. Con questa racco-

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

mandazione il Governo, ripeto, si rimette a quella che sarà la decisione del Senato.

PRESIDENTE. In sostanza, la Commissione non chiede un rinvio; chiede solo un mese di tempo per esaminare gli emendamenti che sono stati presentati.

PERSICO. Esattamente.

PRESIDENTE. Domando al senatore Lanzetta se, in seguito alla proposta avanzata dal Presidente della 2ª Commissione, ritira la sua proposta di rinvio.

LANZETTA. Rinunzierei completamente alla mia richiesta di sospensiva, ma può darsi che il mese richiesto dalla Commissione risulti insufficiente.

PRESIDENTE. Senatore Lanzetta, la Commissione ha chiesto un breve termine, che non vada oltre un mese, per esaminare gli emendamenti; il che significa che in ogni caso, alla scadenza del mese, il disegno di legge sarà nuovamente iscritto nell'ordine del giorno. Aderisce a questa richiesta?

LANZETTA. Insisto sulla proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta del senatore Lanzetta di rinviare la discussione del disegno di legge in esame. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

*(Non è approvata).*

Domando al senatore Persico se insiste nella sua proposta.

PERSICO. Insisto nella mia proposta, anzi desidero che sia messa in votazione.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Dichiaro che voterò contro la proposta del senatore Persico, non perchè implichi una decisione che il Senato non ha emesso — e non credo che siano ammissibili decisioni implicite — ma perchè ho l'impressione che con questo sistema si pregiudicherebbe quanto meno moralmente la possibilità di votare contro il passaggio agli articoli per il quale io non sono favorevole. Infatti, se la logica ha le sue leggi, quando un'Assemblea vota per coordinare gli emendamenti, io credo che abbia pregiudicato moralmente se non giuridicamente, il passaggio agli articoli. Per questo io mi dichiaro contrario.

NOBILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI. Contro le osservazioni del senatore De Luca mi pare di dover far considerare che il pregiudizio della questione di merito verrebbe proprio dall'impostazione che egli dà alla domanda di rinvio per coordinare gli emendamenti. Si deve andare alla discussione quando tutto il materiale da discutere è completo e coordinato, e ciò non pregiudica affatto l'ordine della discussione. Se viceversa voi diceste: non si devono coordinare gli emendamenti perchè coordinandoli e concedendo un rinvio per farlo si dimostra di voler passare agli articoli, cosa che non vogliamo, allora sarebbe pregiudicata la questione di merito.

Invece il rinvio puro e semplice al coordinamento degli emendamenti è cosa che attiene alla Commissione e che essa può chiedere per l'ordine della discussione.

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Il caso che viene alla discussione del Senato ha una singolarità che lo classifica a parte. Potrebbe in certo senso considerarsi come una specie di ritorno ad un istituto che fu in onore e abbastanza diffuso nella storia del diritto intermedio. Nelle sue origini, infatti, esso si collega con la nota Costituzione di Giustiniano il quale, dopo pubblicato il Digesto, pretese di proibire nell'avvenire il contrasto delle opinioni fra i giuristi, riservando all'imperatore l'interpretazione delle leggi. La autorità grandissima che ebbe il diritto romano nel Medio Evo assicurò una certa sussistenza di quel principio nel diritto successivo e vi corrispose un singolare istituto dell'*Ancien régime*, il cosiddetto « *référé législatif* ». Importava esso una facoltà riconosciuta al giudice di chiedere al legislatore chiarimenti sulla legge che il magistrato doveva applicare e su cui aveva dubbi. Qui non si tratta di giudicare l'istituto, contro cui si pose, poi, il Codice Napoleone che s'ispirò proprio ad un concetto inverso cioè che il magistrato ha avanti a sè, appunto per mezzo del Codice, tutti gli elementi che occorrono per decidere, e deve decidere. Nè del resto, si può dire che qui si tratti di un ritorno di quell'istituto, beninteso. Io infatti non avrei troppe simpatie per esso e il caso attuale ne sarebbe una significativa dimostrazione. Dico

bensi che ormai bisogna uscire da quest'incertezza, da questa perplessità onde quasi direbasi la manifestazione di una specie di incapacità che un alto, sovrano, consesso legislativo, come il Senato, dimostri verso la risoluzione di una questione dell'ordine legislativo. Questa esitazione circa la manifestazione di un pensiero risolutivo, rappresenta qualche cosa che non aggiungerebbe prestigio al Senato.

È noto che la grande maggioranza delle corti di merito a proposito della cosiddetta retroattività della revoca di quel decreto, si pronunciarono in una maniera, mentre la Cassazione andò in senso opposto; ma le corti di merito sembrò che si ostinassero e non intendessero arrendersi mentre la stessa motivazione della Corte suprema poteva far credere che esistesse una certa sua perplessità e fu allora che una sentenza di Cassazione, come diceva il Ministro, pareva che avesse fatto una allusione nel senso che lo stesso potere legislativo intervenisse, illuminando le oscurità che si erano presentate. Sarebbe dunque, una specie di appello che ci viene rivolto e il rifiutarsi di accoglierlo sarebbe la peggiore soluzione.

La proposta del mio Presidente (intendo della Commissione di Giustizia di cui faccio parte) è che qui si tratta di precisare bene la varietà delle fattispecie su cui si deve decidere, evitando di porre la questione in termini brutalmente secchi e formali come quelli di ritenere che sia rimasta interamente in vigore o no, se abbia retroagito o no, sempre interamente. Si deve invece ritenere che la natura della questione può determinare un'estrema complessità di casi di cui ognuno dia luogo ad una corrispondente varietà di giudizi. Io, per esempio, non risponderai nè sì nè no ad ognuna delle due proposizioni fondamentali; ma credo che vadano esaminati i vari aspetti con cui la questione può presentarsi. A questa natura dell'indagine è naturale che corrisponda la varietà degli emendamenti presentati: il che fa mancare quella che dovrebbe essere la base salda di una discussione generale. Da ciò la proposta: il Senato dia alla sua Commissione l'incarico di considerare gli emendamenti presentati, per cercare di cavare da essi un sistema su cui il Senato si pronuncerà allora, anche se ritenesse

di non passare alla discussione degli articoli, se vorrà. Ma dovrà volere questo od altro, a ragion veduta.

Il Presidente della nostra Assemblea ha una tale autorità che io applico al valore di un giudizio di lui il motto dell'*ipse dixit*. Se egli ci dice che si può fare in quel dato modo, vuol dire che si può fare; egli è per noi una Cassazione ed a sezioni unite, per giunta! Lasciando dunque impregiudicata ogni questione di merito, io avverto la ragionevolezza della proposta, di incaricare la Commissione di fare questo lavoro di coordinamento. Mi sembra una proposta tanto semplice, quanto opportuna e conveniente, onde per conto mio credo che sia proprio il caso di votarla. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ritengo che il presidente della Commissione abbia chiesto il rinvio di un mese non per coordinare gli emendamenti, ma per esaminarli, mettendo così la Commissione in condizione di poter dare su di essi il suo avviso, qualora l'Assemblea approvi il passaggio agli articoli. In tal caso resterebbe completamente impregiudicata la questione se il passaggio agli articoli debba essere approvato o no.

Domando all'onorevole presidente della Commissione se aderisce a questa interpretazione della sua proposta.

PERSICO. Aderisco.

DE LUCA. Con il chiarimento derivato dall'altissimo seggio della Presidenza, dichiaro di essere favorevole alla proposta del presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del presidente della Commissione secondo l'interpretazione da me data, alla quale il senatore Persico ha dichiarato di aderire.

MUSOLINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Dichiaro che voterò a favore.

PRESIDENTE. Chi approva la predetta proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Resta così inteso che il disegno di legge sarà iscritto nell'ordine del giorno della data precisa corrispondente alla decorrenza di un mese da oggi.



**Presentazione di disegno di legge  
di iniziativa del senatore Persico.**

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Modificazioni di una disposizione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore » (1972).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Persico della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, data l'urgenza che ha la materia dei concorsi ospedalieri, mi permetto di chiedere l'inversione dell'ordine del giorno in modo che si discuta ora il disegno di legge relativo a questa materia, iscritto al numero uno del punto terzo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Bosco. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali** » (1185-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali ».

Questo disegno di legge, già approvato dal Senato è stato modificato dalla Camera dei deputati. Si intende, pertanto, che la discussione

si svolgerà solamente sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

La parte dell'articolo 1 del disegno di legge che concerne l'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, è stato approvato dalla Camera senza modificazioni

Si dia lettura del secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo nel testo già approvato dal Senato.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario ospedaliero in ospedali italiani o comunque dipendenti dall'Amministrazione italiana, o universitario; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, come sopra ».

PRESIDENTE. Le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati sono le seguenti: alle parole: « o incaricato o volontario » sono state aggiunte le altre: « universitario o »; alle parole: « o comunque dipendenti dall'Amministrazione italiana, o universitario » sono state sostituite le altre: « nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero, retti da amministrazione italiana »

Nessuno chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BOSCO, *relatore*. Signor Presidente, la modifica introdotta dalla Camera è più di forma che di sostanza, perchè la specificazione contenuta nella formula approvata dalla Camera dei deputati era già contenuta *in nuce* nel testo approvato dal Senato.

Pertanto, la Commissione ha ritenuto di proporre l'approvazione.

PRESIDENTE. Invito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica a dare il suo avviso su questa modifica

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Mi associo alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la modificazione apportata dalla Camera dei deputati al

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia ora lettura del quinto comma dello stesso articolo 2 nel testo già approvato dal Senato.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea per ospedali di prima e seconda categoria e quattro anni di laurea per quelli di terza ed avere esplicito un'attività sanitaria reale e continuativa per almeno due anni in un ospedale italiano o comunque dipendente dall'amministrazione italiana o in un istituto universitario ».

PRESIDENTE. In conseguenza della modificazione precedente la Camera dei deputati ha sostituito alle parole: « o comunque dipendenti dall'amministrazione italiana » le altre: « nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero, retti da amministrazione italiana ».

Domando al relatore e all'Alto Commissario se accettano tale modifica.

BOSCO, *relatore*. L'accetto.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. L'accetto anch'io.

PRESIDENTE. Metto ai voti la modifica apportata dalla Camera dei deputati al quinto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura della lettera c) dell'articolo 3 del decreto legislativo nel testo già approvato dal Senato.

CERMENATI, *Segretario*:

« c) di un professore universitario ordinario o straordinario d'igiene; ».

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha così modificato la dizione:

« c) di un professore universitario di igiene di ruolo o fuori ruolo ».

Chiedo al relatore e all'Alto Commissario se accettano tale modifica.

BOSCO, *relatore*. Accetto.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la modificazione apportata dalla Camera dei deputati al comma c) dell'articolo 3 del decreto legislativo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura del comma d) dello stesso articolo 3 nel testo già approvato dal Senato.

CERMENATI, *Segretario*:

« d) i due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine della provincia in cui si bandisce il concorso ».

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha aggiunto alle parole: « dal Consiglio dell'ordine » le altre « dei medici ».

Si tratta di una modificazione puramente formale. Pertanto la metto senz'altro ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura della lettera a) dell'articolo 4 — primo comma — del decreto legislativo nel testo già approvato dal Senato.

CERMENATI, *Segretario*:

« a) di un medico in rappresentanza dell'amministrazione dell'ospedale che ha bandito il concorso, presidente; ».

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha così modificato la dizione:

« a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente; ».

CAPORALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPORALI. Il disegno di legge è di una importanza immensa e mi duole che lo si discuta con fretta.

PRESIDENTE. Il disegno di legge è già stato discusso dal Senato; ora si discutono le

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

modificazioni. Io non posso consentirle l'affermazione che ella ha fatta, perchè è contro la verità.

CAFORALI. Io constato la precipitazione nel voler concludere su questo argomento anche se nel suo complesso la legge è stata dibattuta. Qui non si tratta di giovare a una categoria, ma degli interessi degli ospedali, cioè di quelle opere pie che sono i templi della pietà e della carità, degli interessi della Nazione e della stessa umanità. Io non posso cedere su una questione che è squisitamente sanitaria e che riguarda la salute pubblica. Questo emendamento costituisce una offesa al sentimento umano. Tutti i medici con i loro sindacati e con i loro Ordini, tutti i professori universitari sono d'accordo su questo principio e cioè che in una commissione di medici il presidente non medico deve sentire il dovere di non dare il voto, così come succedeva nei concorsi ospedalieri di Roma e di Napoli che hanno dato medici e chirurghi di grandissima fama! Il presidente non medico sentiva allora questo sacro dovere di non votare. Oggi con questa legge si potrebbe verificare il caso che, in un esame per primario ostetrico, si debba visitare una donna. Ora questa donna dovrebbe essere visitata in presenza di una persona che non è un medico. Noi medici all'unanimità non possiamo accettare questa disposizione impostaci con ingiuste ragioni.

Oggi noi siamo sottoposti a pressioni per approvare questo provvedimento. Ci si dice: « Se voi non approvate questa legge, quando si faranno i concorsi? », ma se i concorsi non si faranno ciò accadrà appunto perchè si pretende di fare imposizioni che sono respinte dai competenti sanitari. Veramente il senatore Bosco ha portato una tesi conciliativa, ha portato un contributo di pacificazione, direi, a questi nostri desideri, e dice che l'Alto Commissario potrebbe emanare una circolare con la quale invita i singoli presidenti a nominare un medico al posto loro. Orbene, si tratta di una circolare, non di una legge, e noi sappiamo bene come finiscono le circolari in Italia. Fortemente noi insistiamo nel respingere la modifica apportata dalla Camera. Per mio conto voto contro, con il sacro fuoco dell'entusiasmo, voto contro questa disposizione che decisamente è offensiva per l'umanità e quindi per la classe dei medici.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Debbo dare atto al nostro illustre e caro presidente della 11<sup>a</sup> Commissione della coerenza che ha manifestato nel sostenere il suo punto di vista, che da due anni tenacemente afferma, ma che io, anche in seno alla Commissione igiene e sanità, di cui faccio parte, ho sempre contrastato. Devo rilevare all'egregio presidente Caporali, che la sua presa di posizione fino a ieri poteva avere un certo fondamento, ma oggi non più, giacchè nella relazione è espressamente dichiarato che l'Alto Commissario — e questi ne ha già dato affidamento — darà istruzioni affinché i presidenti delle amministrazioni ospedaliere, non medici, deleghino normalmente un medico a presiedere le Commissioni. Il mio parere, però, come già lo esposi nel mio precedente intervento, è che il presidente del Consiglio di amministrazione ha il dovere e il diritto di intervenire nei concorsi, rendendo così, tra l'altro, le deliberazioni delle Commissioni più vincolative, e tali che l'amministrazione non possa opporvisi, non possa impugnarle. Ora è strano constatare che ancora oggi si insista nell'opporvisi al principio, che la Camera dei deputati per due volte affermò, e che anche la maggioranza della Commissione senatoriale di ratifica ha ritenuto di accettare.

Chiedo, pertanto, al Senato di approvare questo emendamento proposto dalla Camera dei deputati, e di approvarlo in considerazione anche del fatto che l'Alto Commissario vorrà dare le opportune istruzioni, affinché il desiderio dei medici sia, nei limiti del possibile, soddisfatto.

PAZZAGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLI. Mi permetto di osservare che come questione di principio mi sembra illogico che il Senato a pochi mesi di distanza possa modificare in modo radicale le sue idee. Alcuni mesi or sono, infatti, ha deliberato che il presidente della Commissione esaminatrice, delegata a dare un parere tecnico in un esame di tecnici, sia un tecnico; oggi invece esprime il parere che il presidente debba essere il presidente del Consiglio di amministrazione dell'ospedale, chiunque esso sia.

Ora a me sembra che il Senato debba parlare di leggi e non di circolari. Quindi con una

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

così evidente contraddizione, io mi sento in dovere di votare contro la modifica approvata dalla Camera dei deputati.

SILVESTRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRINI. La questione è stata lungamente dibattuta nei due rami del Parlamento. Credo che la legge potrebbe essere accettata concordemente. Ma qui si tratta non soltanto di una parte formale, bensì di una questione sostanziale. Poichè la Camera dei deputati sulla legge emendata dal Senato ha proposto la dizione « del presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o per sua delega di un membro del Consiglio di amministrazione », per conciliare le due tesi, i due modi di vedere, sarebbe sufficiente aggiungere « o di un medico di fiducia del presidente ». La cosa può coinvolgere un certo lasso di tempo. Non mi nascondo il fatto che la Camera dovrà riesaminare questo punto di vista. Ma siccome ciò che io suggerisco può essere una via di conciliazione tra le due tesi opposte, in quanto che tutte le divergenze si sommano in questo punto, io proporrei, se mi è lecito, questo emendamento aggiuntivo che ripeto: « o di un medico di sua fiducia », dimodochè appaia il fatto che il presidente della Commissione sia un individuo di fiducia del presidente e nello stesso tempo rivesta la carica di medico.

ALBERTI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI GIUSEPPE. Dichiaro di essere in tutto del parere dell'illustre presidente dell'11ª Commissione, che abbiamo sempre seguito e approvato in tutte le discussioni che sono avvenute in seno alla Commissione stessa. Questo dico come umile vice presidente della Commissione di igiene e sanità.

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Appartengo anch'io alla schiera di coloro che nel gennaio del corrente anno hanno partecipato in quest'Aula a quel dibattito che il nostro illustre relatore chiama appassionato e fervido, dibattito conclusosi con l'affermazione solenne da parte del Senato, che a presiedere una Commissione tecnica, incaricata di dare un giudizio esclusivamente tecnico, debba essere un tecnico. Ricordo al Senato come, proprio per merito del relatore della Commissione di ratifica, fu trovato

anche un compromesso nel senso che si lasciò all'Amministrazione ospedaliera la facoltà di far presiedere la commissione da un proprio rappresentante scelto tra i 50.000 medici d'Italia. Pareva che questa dovesse essere soluzione soddisfacente, in quanto l'Amministrazione veniva ad avere un proprio diretto rappresentante e d'altra parte non veniva alterato il carattere tecnico del giudizio. Non dobbiamo dimenticare infatti che il Presidente non tecnico che si trova a presiedere e a dover esprimere un giudizio tecnico, è in una condizione veramente penosa, perchè questo presidente o dovrà accettare il giudizio dei membri della Commissione e allora ci domandiamo che cosa ci sta a fare, o darà un parere tecnico lui che non è tecnico. È una vera assurdità.

C'è da aggiungere un'altra considerazione relativa al fatto che all'amministrazione ospedaliera spettano funzioni di sindacato su eventuali irregolarità della Commissione giudicatrice. Se il presidente fa parte della Commissione giudicatrice come potrà domani l'Amministrazione ospedaliera fare delle eccezioni sull'operato di una Commissione cui lo stesso capo dell'amministrazione ha partecipato?

Comunque io mi associo pienamente a quanto ha detto l'illustre presidente della nostra 11ª Commissione, senatore Caporali, sicuro di interpretare i medici ospedalieri e specie quelli di Milano che mi hanno inviato un telegramma di opposizione a che sia così sostanzialmente alterato l'articolo 4. Si tratta infatti di una questione di principio sulla quale i medici italiani non possono transigere.

Riaffermata questa protesta, personalmente non posso però nascondervi la mia vivissima preoccupazione per l'ulteriore ritardo che subirebbe l'apertura dei concorsi, qualora il Senato dovesse portare al disegno di legge un ennesimo emendamento. Pertanto, per questo stato di necessità, non voterò a favore, ma mi asterrò, con la speranza che l'onorevole Migliori nella sua saggezza e nella sua correttezza, lui che ha una visione panoramica essendo capo della sanità pubblica, intervenga autorevolmente col conforto della volontà del Senato, perchè le amministrazioni ospedaliere, seguendo la via del buon senso, facciano presiedere la Commissione esaminatrice da un medico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BOSCO, *relatore*. Anzitutto rendo omaggio ai nobili sentimenti che hanno ispirato la fiera protesta del presidente dell'undicesima Commissione. Debbo a questo proposito ricordare che anch'io nella precedente discussione mi associai alla tesi che sarebbe stato opportuno far presiedere la Commissione da un medico. Senonchè debbo osservare che la Camera non ha insistito puramente e semplicemente sulla tesi che la Commissione debba essere presieduta necessariamente da un presidente d'ospedale, ma ha fatto, a sua volta, una concessione alla tesi del Senato. Nel sistema bicamerale se ognuna delle due Camere insistesse sempre sul proprio punto di vista le leggi non riuscirebbero a formarsi. Nel caso specifico, se si ritornasse al testo del Senato, resterebbe ancora in vigore la legge del marzo 1949 con la quale fu sospesa l'efficacia della legge relativa ai concorsi, cioè non si farebbero mai concorsi negli ospedali. L'altra volta fu messo in rilievo che ci sono più di tremila posti di medici ospedalieri che aspettano di essere coperti con concorso.

Inoltre non è esatto ciò che dice il senatore Pazzagli che si tratta di tornare sopra una deliberazione del Senato di due o tre mesi fa. Si tratta di una tesi sostenuta nel gennaio del 1951 e nel frattempo è intervenuta una formulazione nuova del testo da parte della Camera dei deputati, onde non esiste per noi una qualsiasi forma di preclusione che vieti di accogliere la norma approvata dalla Camera.

Nel testo approvato la prima volta dalla Camera era detto che il presidente della Commissione doveva essere necessariamente il presidente dell'Amministrazione dell'ospedale, mentre nel testo proposto ora si legge che la Commissione è presieduta dal presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione. Vi sono perciò tre possibilità.

CAPORALI. Ma il presidente dell'Amministrazione ospedaliera non cederà mai.

BOSCO, *relatore*. Si dice che una circolare non può modificare una legge; questo è esatto quando si tratta di circolari o *contra legem* o *praeter legem*. Ma nel caso nostro si tratta di una circolare *secundum legem*, si tratta cioè di

una direttiva che l'Alto Commissario dà alla amministrazione ospedaliera circa i criteri tecnico-amministrativi da seguire per la scelta del presidente della Commissione nell'ambito della legge. Nella maggior parte dei casi il presidente della Commissione sarà un medico. Sono sicuro che l'Alto Commissario si impegnerà ad emanare una sua circolare per precisare che il presidente dovrà essere normalmente un medico.

Comunque bisogna uscire da questo vicolo cieco: se noi insistiamo sulla nostra tesi, il testo dovrà ritornare alla Camera e ritarderemo ancora di più l'espletamento dei concorsi. Perciò mi permetto di raccomandare al Senato l'approvazione del testo trasmessoci dalla Camera dei deputati che, del resto, viene in parte incontro al nostro punto di vista, specialmente se l'Alto Commissario si impegnerà, davanti al Senato, a trasmettere opportune direttive alle Amministrazioni ospedaliere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, io consento pienamente con quello che è stato così opportunamente detto qui dall'onorevole relatore Bosco. Se in passato, quando non ero al posto di Governo che oggi occupo, io potetti avere una mia tesi sull'argomento che ci intrattiene, oggi non ho più che un'altra tesi, quella che i concorsi per la nomina dei primari e degli aiuti ed assistenti ospedalieri si facciano al più presto. Signori senatori, questa è una necessità che vorrei dire assoluta, se c'è qualche cosa di assoluto nelle nostre cose umane, una necessità indubbiamente urgente della quale ciascuno di voi non può non rendersi conto. Basti pensare che tutti gli aiuti ed assistenti sono oggi in posizione di incarico, perchè tutti hanno abbondantemente sorpassato il periodo massimo che la legge fissa per la permanenza nel posto.

Per quanto riguarda i primari ospedalieri, noi possiamo calcolare che solamente nella misura del 15 o, al più, del 20 per cento sono di ruolo. In Sicilia poi mi consta che due soli primari sono di ruolo, uno a Catania e uno a Palermo. La classe sanitaria, alla

quale mi è tanto caro, in questo mio primo incontro con questa altissima Assemblea, di rivolgere il saluto più cordiale, più pieno di simpatia e di fiducia e quasi di amichevole domanda di un ricambio di uguale fiducia, la classe sanitaria chiede di essere tranquillizzata. Sono legioni di medici anziani e giovani che hanno interesse e, vorrei dire, dal punto di vista morale, veramente il diritto di essere tranquillizzati. Qualunque modificazione che il Senato apportasse in questo momento farebbe ritornare alla Camera il disegno di legge e provocherebbe un ulteriore ritardo. In nome di una rispettabilissima affermazione di principio si recherebbe necessariamente un danno al funzionamento dei nostri ospedali e alla stessa categoria dei medici che questo danno non merita. Fu autorevolmente indicata dall'onorevole relatore una strada: l'Alto Commissario potrebbe, con sue direttive, rappresentare alle amministrazioni ospedaliere che la facoltà che la legge ad esse consente di far presiedere la Commissione giudicatrice dal loro presidente dovrà essere usata con grande signorilità e tatto.

Orbene, io assicuro il Senato che intendo, resomi conto, come mi sono reso conto, della gravità della situazione e della rispettabilità delle opposte posizioni di principio, diramare istruzioni le quali rendano noto, attraverso i Prefetti, alle amministrazioni ospedaliere il non facile *iter* percorso dalla legge e particolarmente il punto nevralgico, quello della presidenza delle Commissioni giudicatrici, intorno al quale si sono avute non solamente dispute vivaci nel Paese, sulla stampa tecnica ed amministrativa, nelle assemblee delle categorie e degli Ordini interessati, ma altresì, e soprattutto, diversità di atteggiamenti e di deliberazioni delle due Camere. Rendano noto, attraverso i Prefetti, alle amministrazioni stesse, come, anche ai fini di una sempre più operante armonia tra le amministrazioni ed i sanitari, possa desiderarsi che i presidenti delle amministrazioni ospedaliere spontaneamente si determinino nel senso della delega al sovrintendente o al direttore, oppure della nomina, da parte del Consiglio di amministrazione, di un medico nella presidenza delle Commissioni giudicatrici. Non si tratta, come esattamente ha rilevato il vostro onorevole

relatore, di istruzioni o norme modificatrici della legge e quindi con la stessa in contrasto, e neppure di istruzioni o norme lesive delle facoltà che la legge attribuisce ai presidenti ed alle amministrazioni. Si tratta però di un invito a considerare la situazione con la particolare sensibilità che essa richiede.

Ho tutti i motivi di ritenere che l'invito, tale veramente da segnare una direttiva che io voglio chiamare realistica, verrà accolto dalla Federazione Italiana delle Associazioni Regionali Ospedaliere (F.I.A.R.O.) e conseguentemente da tutte le amministrazioni dei nostri ospedali, onde possa verificarsi quanto è previsto dal vostro onorevole relatore, che cioè le due formule, diciamo così, non controverse (direttore delegato dal presidente e medico nominato dal Consiglio di amministrazione), divengano, per atto della stessa amministrazione ospedaliere, la normale regola di condotta.

Con queste assicurazioni, rinnovo la vivissima preghiera che il Senato voglia passare all'approvazione del disegno di legge. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la modificazione apportata dalla Camera dei deputati alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Si dia ora lettura della lettera *b*) dello stesso comma nel testo già approvato dal Senato.

**CERMENATI, Segretario:**

« *b*) di due primari ospedalieri di ruolo, di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso; ».

**PRESIDENTE.** La Camera dei deputati ha aggiunto alle parole: « in servizio presso lo stesso ospedale o » le altre: « , in mancanza ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura della lettera *c*) dello stesso comma nel testo già approvato dal Senato.

CERMENATI, *Segretario*:

« *c*) di un professore universitario della materia attinente al concorso ».

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha aggiunto alle parole: « di un professore universitario » le altre: « di ruolo o fuori ruolo ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo nel testo già approvato dal Senato.

CERMENATI, *Segretario*:

« di un medico in rappresentanza dell'amministrazione dell'ospedale che ha bandito il concorso, presidente; ».

PRESIDENTE. In analogia con l'emendamento apportato alla lettera *a*) del primo comma, la Camera dei deputati ha così modificato la predetta dizione:

« del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente; ».

Nessun chiedendo di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In analogia con la modificazione introdotta nella lettera *c*) del primo comma, la Camera dei deputati ha emendato la dizione della lettera *c*) del secondo comma. Il Senato aveva approvato la seguente formulazione:

« *c*) di un professore universitario di materia attinente al concorso ».

La Camera ha aggiunto alla parola: « universitario » le altre: « di ruolo o fuori ruolo ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si passa ora alle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 7 del decreto legislativo.

Si dia lettura della lettera *c*) nel testo già approvato dal Senato.

CERMENATI, *Segretario*:

« *c*) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici e di operazione sul cadavere per i primari chirurghi.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha sostituito alle parole: « di operazione sul cadavere » le altre: « di medicina operatoria ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso in proposito.

BOSCO, *relatore*. La Commissione accetta questa modifica.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la predetta modificazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura del secondo comma dello stesso articolo 7 già approvato dal Senato.

CERMENATI, *Segretario*:

« Qualora, a giudizio della Commissione giudicatrice, non sia possibile effettuare tali prove, esse saranno sostituite, per i primari medici, da una prova dimostrativa di anatomia patologica e, per i primari chirurghi, da una discussione sulla statistica operatoria e da una dimostrazione orale di una operazione chirurgica ».

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha soppresso questo comma.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso in proposito.

BOSCO, *relatore*. La Commissione accetta questa soppressione.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione del secondo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo già approvato dal Senato. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura del penultimo comma dell'articolo 7-ter del decreto legislativo già approvato dal Senato.

CERMENATI, *Segretario*:

«Eguale valutazione potrà essere fatta per quei concorrenti che, per effetto di persecuzioni politiche o razziali siano stati posti nella impossibilità di continuare il servizio valutabile a norma dell'articolo precedente».

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha soppresso questo comma.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso in proposito.

BOSCO, *relatore*. La Commissione deve rinunciare a malincuore e per la ragione di necessità già fatta presente (sollecito espletamento dei concorsi) ad insistere su questo comma, per quanto avrebbe molto gradito che si fosse tenuto conto nella valutazione dei titoli anche delle persecuzioni politiche e razziali.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo accetta la soppressione di questo comma.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la soppressione, operata dalla Camera dei deputati, del comma di cui è stata data testè lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'ultimo comma dell'articolo 7-ter del decreto legislativo era stato approvato dal Senato nella seguente dizione:

«Le disposizioni dei due precedenti commi non si applicano se detti titoli siano già stati valutati».

In conseguenza della soppressione del comma precedente, la Camera dei deputati ha modificato le parole: «dei due precedenti commi» nelle altre: «del precedente comma».

Si tratta, in sostanza, di una modificazione di pura forma. La metto pertanto senz'altro ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia adesso lettura dell'articolo 10-bis del decreto legislativo già approvato dal Senato.

CERMENATI, *Segretario*:

«I primari, gli aiuti e gli assistenti, già di ruolo in ospedali coloniali e della Venezia Giulia, che hanno dovuto abbandonare il loro posto in conseguenza del Trattato di pace o per persecuzioni politiche, qualora ricoprano attualmente ed in via provvisoria un posto equipollente in ospedali metropolitani, possono con provvedimento delle Amministrazioni su parere favorevole del sovrintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, essere confermati nel posto in via definitiva».

PRESIDENTE. A questo testo la Camera dei deputati ha aggiunto le parole: «purchè l'ospedale sia di pari categoria».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso in proposito.

BOSCO, *relatore*. La Commissione accetta questa modifica.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la predetta modificazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura del primo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo già approvato dal Senato.

CERMENATI, *Segretario*:

«Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, è aumentato di quattro anni ed è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso».



1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha soppresso le parole: « è aumentato di quattro anni ed ».

Chiedo all'onorevole relatore e al Governo se accettano questa nuova dizione.

BOSCO, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la predetta modificazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia ora lettura del secondo e del terzo comma già approvati dal Senato.

CERMENATI, *Segretario*:

« I limiti di età per la permanenza in servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto predetto per i sanitari che hanno acquistato la stabilità sono elevati fino al raggiungimento del 70° anno di età.

« Le ostetriche-capo possono rimanere in servizio fino al 55° anno di età ».

PRESIDENTE. La Camera dei deputati li ha soppressi.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi; io propongo di ripristinare quei commi.

Mi rendo ben conto delle difficoltà che sono sul mio cammino.

La Camera si è pronunciata in senso diverso da quello in cui ci pronunciammo noi dopo lunga discussione. E, tornando a noi questo disegno di legge, oggi non si vorrebbe che da noi venisse nuovamente modificato e dovesse tornare alla Camera, perchè ciò porterebbe a ritardare i concorsi, per un periodo minore o maggiore a seconda che poi la Camera provvedesse più o meno rapidamente sul nostro nuovo testo.

C'è un altro ostacolo. È stato detto alla Camera che non sarebbe questa la sede per parlare dell'età dei sanitari ospitalieri in servizio.

Ebbene: rispetto alla questione che discutiamo, io desidero fare quasi un panorama dei vari elementi che vanno tenuti presenti.

Noi abbiamo sempre visto che i medici esercitano la loro professione fino ad oltre 70 anni, specie i medici valenti: sempre abbiamo sentito citare medici illustri che hanno esercitato in tarda età. E sappiamo che i titolari delle cliniche universitarie stanno in servizio, tutti, fino a 70 anni.

Abbiamo altresì magistrati, professori universitari, impiegati dello Stato, che rimangono in servizio fino a 70 anni.

Fu il fascismo che, nel 1938, per la prima volta abbassò i limiti di età dei sanitari ospitalieri a 65 anni, perchè voleva favorire i giovani.

Nel 1948 il Governo, con l'articolo 13 del decreto che stiamo ratificando, riportò a 70 anni il limite di età per la permanenza in servizio dei sanitari ospitalieri. Questa era l'opinione del Governo, allora, sulla questione che ora esaminiamo.

Si passò a discutere sulla ratifica di quel decreto. A mio avviso — lo dico per incidente — i procedimenti per le ratifiche dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato avrebbero dovuto essere impostati su base completamente diversa da quella che invece è stata quasi sempre adottata. La questione doveva semplicemente essere questa: si ratifica o non si ratifica? Le modifiche in sede di ratifica non erano utilmente concepibili, pei contrasti anche lunghi e per le incertezze cui potevano dar luogo. È inutile, ormai, recriminare sul passato; ma il mio avviso è che si doveva o ratificare *in toto* o, *in toto*, non ratificare.

In sede di ratifica del disegno di legge che ora esaminiamo, la Camera si soffermò sul limite di età e lo abbassò a 65 anni.

Quando il disegno di legge venne a noi, ci fu un emendamento del senatore Jannelli per il ripristino dei 70 anni. Vari senatori di vari partiti parlarono per i 70 anni; ed anche io parlai in quel senso. Segnalai due ragioni particolari che, secondo me, oggi impongono — in aggiunta alle ragioni generali di cui ho parlato prima — di stabilire per i clinici ospedalieri il limite di età di 70 anni.

Prima ragione è che la guerra ha portato a un rallentamento della preparazione dei giovani. Ora, quando si tratta di mettere in mano a sanitari ospedalieri la vita dei malati, bisogna che quei sanitari abbiano il valore più alto e la maggiore esperienza. Non bisogna preoccuparsi dell'interesse nè dei giovani che vogliono far carriera, nè dei vecchi che vogliono restare; ma unicamente del servizio: e l'interesse del servizio sanitario impone — come pensava il Governo quando emanò il decreto del 1948 — che proprio in questa sede, mentre si elevano altri limiti di età, si elevi anche quello per la permanenza in servizio dei sanitari ospedalieri.

Seconda ragione. Sentiamo dire che la durata della vita umana è in aumento, e che, grazie a cure ed a gerontoiatri, l'uomo oggi invecchia più tardi che in passato. E proprio ora dovremmo abbassare il limite di età per i sanitari ospedalieri da 70 anni, come è stato fino al 1938 e come è stato ripristinato nel decreto del 1948, a 65 anni?

Il Senato, dopo i molti interventi di cui ho parlato, approvò il testo ministeriale che ripristinava i 70 anni.

La Camera, invece, ha voluto, anche su questo punto, insistere sul proprio precedente punto di vista.

Ora io posso capire che sugli altri punti in cui la Camera si è irrigidita sulle proprie vedute, noi, a quelle vedute, ci pieghiamo, per quello spirito conciliativo che, dovunque esista il sistema bicamerale, deve presiedere ai rapporti fra le due Camere e che, da noi, funziona quasi sempre a danno del Senato: pieghiamoci pure, sugli altri punti, alla perseveranza della Camera. Ma su questo particolare dei 70 anni io insisto nella mia opinione, perchè nessun argomento ho sentito che mi abbia fatto cambiar parere rispetto a quanto dissi l'altra volta; e, reputerei opportuno, che il Senato insistesse nel proprio precedente deliberato, modificando il testo della Camera.

Quanto poi alle lungaggini che si temono per i futuri concorsi, osservo che, se modificheremo il testo della Camera solo sul particolare dei 70 anni, piegandoci per tutto il resto al volere della Camera, essa, se vorrà, potrà a sua volta in poche settimane appro-

vare la nostra modifica: e subito dopo potranno aver luogo i concorsi.

Perciò, propongo il ripristino del secondo comma.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Mi associo completamente a quanto ha detto il senatore Bisori. Faccio notare che nel testo è già stato elevato a 70 anni il limite di età in servizio consentito ai professori di Università, che indubbiamente esplicano una funzione altrettanto delicata di quella che compiono i primari. Faccio osservare che, adottando la decisione di ridurre a 65 anni il limite per i primari si va a togliere ai nostri ospedali l'apporto dell'opera di elementi di grande valore, di fama provata, di indubbia capacità convalidata dall'esperienza, per cui credo che la proposta del collega Bisori debba senz'altro essere accettata. Penso con lui che la Camera, poichè non si tratterà che di riesaminare questo solo problema, potrà in brevissimo corso di tempo, senza ritardi per la esigenza di lontane discussioni, rivedere la decisione che il Senato ha preso, insistendo sopra la soluzione di un problema che, nell'interesse degli ospedali e degli stessi ammalati, ritengo sia stato esattamente indicato.

Faccio notare ancora che qui sorge una grave questione, poichè vi sono molti di questi primari che hanno superato dei concorsi in cui il limite di età era fissato in 70 anni. Oggi in forza dei bandi di questi concorsi deve riconoscersi la esistenza di un contratto vigente tra le parti, che dovrebbe essere rispettato. Sarebbe grave fosse leso a danno di quanti in conseguenza possono vantare un diritto acquisito. Anche per questa ragione penso che il Senato giustamente debba insistere sulla decisione presa, chiedendo che la Camera riveda la soppressione del testo del Senato, senza sufficiente giustificazione adottata.

ZELIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELIOLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nella discussione del gennaio il collega Monaldi ed io abbiamo avuto l'onore di proporre un emendamento per il ritorno alla legge così come era stata approvata dalla Camera. I motivi di allora sussistono anche oggi. L'ottimo collega Bisori ed anche il collega

Cosattini hanno addotto motivazioni che a prima vista possono lasciare perplessi i colleghi del Senato perchè si tratta di un argomento di carattere anche sentimentale, per cui noi in questa Assemblea non possiamo dimenticare i diritti acquisiti e gli interessi anche di natura economica dei sanitari che hanno retto con competenza ed onore la direzione dei nostri istituti ospitalieri. Ricordo però che nell'ultima discussione avvenuta in questa Assemblea abbiamo portato un argomento che sembrava allora di un certo peso, e che ancora oggi non pare modificato dalle motivazioni dei colleghi intervenuti nella discussione. Ebbi a dire, per coloro che si preoccupavano delle sorti di carattere economico dei direttori degli ospedali che a 65 anni dovevano andare in quiescenza, che questi avevano di per sè già avuto così lustro nella loro professione ed avevano avuto tante benemerienze nella città e nel paese dove svolgono la loro attività che non potevano preoccuparsi di una quiescenza anticipata.

C'è poi l'argomento assorbente, cioè quello che, di fronte all'approvazione dell'emendamento soppressivo proposto dal collega Bisori e da altri colleghi si giungerebbe ad una remora per l'approvazione di questa legge che noi desideriamo sia varata subito. Rimandare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento vorrebbe dire ritardare ancora, non di qualche settimana, ma di qualche mese, l'approvazione della legge, per cui noi verremmo a mancare all'aspettativa che il Paese ha nei confronti dei suoi legislatori, particolarmente di fronte a contingenze di ordine pubblico e di ordine collettivo e che superano gli interessi esclusivamente personali di qualche sanitario sovraintendente agli ospedali. Per queste considerazioni prego i colleghi di voler approvare la legge così come è nel testo approvato dalla Camera.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non devo che fare mie le argomentazioni principali dei colleghi Bisori e Cosattini. Non mi persuade affatto, e credo che non debba persuadere nessuno della Assemblea, l'argomento dell'urgenza. Troppe volte abbiamo sacrificato a questa esigenza ragioni

sostanziali nella formazione delle leggi. Bisogna far comprendere che il tempo è necessario soprattutto per fare delle leggi buone. Ora, si aspetterà ancora una settimana, due settimane, ma non mi pare che di questo ci si debba troppo preoccupare.

Soprattutto due punti richiamati dai colleghi Bisori e Cosattini mi sembrano insuperabili. È vero o non è vero che al di fuori dei sanitari ospedalieri, in tutti gli altri casi, per le cattedre universitarie, per la titolarità di cliniche, il termine di massima anzianità è di 70 anni? Per quale ragione i medici ospedalieri, cioè coloro che rappresentano novanta volte su cento il lustro dell'ente ospedaliero, debbono essere messi fuori della porta al sessantacinquesimo anno anziché al settantesimo? È una professione nella quale si eccelle assai tardi quella del medico. Un chirurgo non si forma a 24 o 25 anni, ma comincia ad essere abile solo quando è arrivato alla maturità. Restringere i limiti temporali della sua attività senza che una ragione fisiologica concorra a consigliare una tale restrizione, mi pare sia di per se stesso, in via generale, un trattamento di sfavore ingiustificato. Ma, soprattutto, c'è il motivo giuridico cui ha accennato il collega Cosattini che mi pare dovrebbe persuadere tutti. Il vecchio limite era di 70 anni, quando un decreto fascista del 1938, rompendo non quella che era una legittima aspettativa, ma quelle che erano pattuizioni contrattuali operanti fin dal momento della vittoria nei concorsi, ridusse il periodo di lavoro di questi professionisti di 5 anni. In fondo la vittoria nel concorso in che cosa si traduceva per il professionista? Nella certezza del posto, del lavoro per quel tal numero di anni che lo avrebbe portato a raggiungere il settantesimo anno di età. Con un atto di imperio, che si spiega soltanto con quel tipo di legislazione che è la legislazione dittatoriale, questo limite fu senz'altro abbassato di 5 anni. A me pare che sia soprattutto una forma di reintegrazione morale, politica e giuridica quella che era stata realizzata col testo del Senato, e alla quale, almeno dalla relazione dell'onorevole Bosco, non trovo che siano stati opposti argomenti validi da parte dell'altro ramo del Parlamento. Sarà, dunque, opera di equità, di giustizia e soprattutto di ripristino dell'antica situazione anche sotto il

profilo politico, mantenere la variante che era stata votata, in ordine all'età, dal Senato, ed insistere perchè il secondo comma dell'articolo 13 non venga soppresso, così come è stato proposto. Si intende, onorevole Presidente, che estendo queste mie osservazioni anche al comma successivo che riguarda un'altra categoria professionale.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Mi pare che la questione vada esaminata essenzialmente sotto il profilo a cui accennava il collega Bisori e cioè nell'interesse dei malati e non nell'interesse dei medici da una parte, e del tempo e della fretta che ci spinge dall'altra. È un vecchio sistema, ormai purtroppo invalso nel Senato, quello di approvare molte leggi per la necessità di votarle il più presto possibile. E così non una volta sola abbiamo dovuto rammaricarci, quando le leggi sono andate in applicazione, di esserci lasciati spingere da questo argomento estrinseco, quale è quello di non fare ritardare l'applicazione della legge. Non mi pare che sia dignitoso per un corpo legislativo, per il solo motivo che si ritarda nella promulgazione di una legge, di fare una legge che sia imperfetta. Deve valere il principio fondamentale che dobbiamo fare le leggi nel miglior modo possibile. Se è vero il principio e se noi nel merito di questa speciale questione dovessimo ritenere che ha torto la Camera e abbiamo ragione noi, quanto meno dal nostro punto di vista, non dobbiamo fermarci di fronte al ritardo che ne deriverebbe a questa legge, anche perchè, come dicevo, il buon senso, o meglio i proverbi, argomento di saggezza, che sono l'estratto del buon senso, dicono: « medico vecchio, chirurgo giovane ». C'è una profonda saggezza in tutto questo, perchè se la mano del chirurgo che deve intervenire per operare su un uomo deve essere ferma e sicura, non può essere quella di un uomo della età avanzata di 70 anni, anche se sia nel pieno e perfetto possesso di tutte le facoltà intellettuali, quali sono quelle che servono per determinare diagnosi e cura.

Quindi il mio emendamento vorrebbe conciliare quello che la Camera desidera e quello che desidererebbe il Senato e cioè lasciare il limite di 70 anni per i medici e stabilire il

limite di 65 anni per i chirurghi. Non so se il Senato potrà accogliere questa transazione: è certo però che con questo io intendo di affermare ancora una volta, che non si può consentire che un corpo legislativo che si rispetti, per ragioni estrinseche alla legge, faccia leggi che sono imperfette, con tutte le conseguenze giuridiche e politiche che da questo fatto possano derivare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stato presentato, a firma dei senatori Bisori, Canonica, Caporali, Menghi, Pieraccini, Silvestrini, Anfossi, Canevari e Cosattini, un emendamento così concepito:

« Ripristinare i commi secondo e terzo dell'articolo 13 del decreto legislativo ».

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Non mi permetto di entrare nel merito a quanto è stato rilevato, cioè al contrasto determinatosi tra Camera e Senato, ma non posso non richiamarmi a quello stato di necessità al quale ho accennato poco prima, stato di necessità per il quale noi medici, nella grande maggioranza, pur protestando ancora contro l'inesatta formulazione dell'articolo 4 che non possiamo accettare, non ripetiamo oggi quell'opposizione che nella precedente discussione ci ha ottenuto dalla saggezza del Senato, una formulazione più conforme alle nostre vedute e, riteniamo, all'equità. Questo stato di necessità, onorevoli colleghi, è rappresentato dalla lunghissima carenza dei concorsi e dalla situazione veramente deplorabile in cui si trovano gli ospedali, dallo stato di incertezza, di inquietudine, di disagio e danno materiale e morale dei medici ospedalieri e aspiranti tali. Ed è proprio per la preoccupazione di impedire che l'apertura dei concorsi, nella speranza di perfezionare ulteriormente questa legge, venga rimandata ancora e chissà di quanti mesi, che noi siamo venuti nella determinazione di riaffermare doverosamente i principi, ma di non opporci a che la legge venga al più presto promulgata. E questo, posso assicurare il Senato, è il desiderio pressochè unanime di tutti i medici italiani, almeno di coloro che desiderano che i concorsi ospedalieri si facciano. Non posso nascondere infatti al Senato che vi sono degli incaricati, degli interini che sperano, desiderano, ed è

comprensibile ed umano, di essere senz'altro confermati in un posto ricoperto onorevolmente talora da molti anni. Questo punto di vista personale, legittimo tuttavia, contrasta con l'interesse generale e l'aspettativa dell'immensa maggioranza dei medici — e molti di essi hanno combattuto e non hanno avuto per questo occasione di interinarti avendo passato gli anni migliori sui campi di battaglia — che desiderano invece che i concorsi ormai si facciano per tutti, qualunque siano i termini della legge che a suo tempo noi in Senato ci siamo sforzati di perfezionare.

Anche la questione dei limiti di età, considerata in sè, mi trova perfettamente consenziente. Ritengo non solo desiderabile, ma giusto, che i limiti di età per i primari — ed io ho l'onore di appartenere a questa categoria, pur modestissimo primario di provincia — vengano elevati fino al 70° anno di età. Sarebbe questa anche una vera provvidenza oggi per tanti di noi che per effetto della svalutazione monetaria hanno visto annullarsi le modeste economie fatte durante tutta una vita di lavoro e che si trovano ora alla soglia della vecchiaia con l'incertezza del pane. Inoltre il provvedimento era opportuno anche per evitare un eccessivo affollamento dei concorsi. E per tutte queste ragioni a suo tempo ci siamo battuti, ottenendo il consenso del Senato.

Ma ora il problema fondamentale, la cosa più importante per la quale « subiamo » senza accettarlo anche l'articolo 4, è che i concorsi si facciano. E per questo, pur con la più sincera solidarietà coi primari anziani, mi permetto di rimanere della mia opinione, cioè che convenga non emendare il disegno di legge per evitarne il rinvio alla Camera dei deputati. Il testo della legge è imperfetto, certo, ma un'ulteriore carenza dei concorsi sarebbe un male troppo grande e pericoloso.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**BOSCO, relatore.** La proposta fatta all'altro ramo del Parlamento non è dovuta a ragioni di merito, ma a motivi di mera sistematica legislativa. La Camera non si è posta neppure il problema di sapere se il medico a 65 anni possa o meno continuare nelle sue funzioni ospedaliere. Se avesse posto così il problema io per il primo risponderei che i limiti di età del

medico dovrebbero essere portati a 70 anni, perchè ritengo che fino a quell'età ed anche oltre la maggior parte dei medici e dei chirurghi siano capaci di esercitare la loro funzione. Ma la questione non è questa.

Qual'è l'oggetto della nostra legge? Qui abbiamo dimenticato l'articolo primo del decreto legislativo, il quale recita:

« Per l'assunzione del personale sanitario alle dipendenze degli istituti di cura di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, viene provveduto in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale o particolare attualmente in vigore, relativo alla materia dei concorsi ed alle nomine, mediante le disposizioni del presente decreto, la cui applicazione è limitata ai concorsi da bandire entro l'anno dalla sua pubblicazione, nonchè a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e non espletati ».

Lo scopo di questa legge è dunque quello di dare delle norme provvisorie per i concorsi che si sarebbero già dovuti bandire o da bandire entro l'anno dalla pubblicazione della legge medesima. Se così è, la sistemazione legislativa vuole che non si risolva una questione di principio, come quella dei limiti di età del personale ospedaliero, in una legge la quale ha un oggetto limitato nella sostanza e nel tempo.

Così chiarita la questione, mi pare che molte delle preoccupazioni qui avanzate possano essere sopite, tanto più che noi, sopprimendo questo articolo, non ripristiniamo un testo che stabilisce a 65 anni il limite di età, ma ci limitiamo a lasciare la legislazione generale immutata in attesa di riesame. Noi non vogliamo in alcun modo — e questo valga ad eliminare le perplessità sorte in questa discussione — pregiudicare, con la soppressione di questo capoverso, la questione di merito del limite di età a 65 o a 70 anni. Anzi il vostro relatore esprime il voto che, in occasione del prossimo disegno di legge sui limiti di età dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si esaminino ed inquadrino il problema dei limiti di età dei sanitari ospedalieri. Così se in quell'occasione il limite di età fosse elevato, si potrà elevare nella stessa sede il limite di età per i sanitari dipendenti dalle am-

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

ministrazioni ospedaliere. Si tratta, perciò di un problema di carattere generale, che va affrontato in sede competente generale e non già in una legge che ha per oggetto la procedura per l'esplicitamento dei concorsi.

Con questa intesa, nel senso cioè che non è pregiudicata in alcun modo la questione del limite di età del personale sanitario, invito gli onorevoli colleghi ad approvare la soppressione della norma di cui si tratta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, consentano che anche come testimone *de auditu* e *de visu* di ciò che è avvenuto alla Camera, quando si trattò di esaminare questo particolare punto della legge, io assicuri che la Camera ha ritenuto di non adottare la formula approvata dal Senato esclusivamente per una ragione di sistematica legislativa. Toccò proprio a chi vi parla, come presidente della Commissione, di fare questa dichiarazione: che il problema del prolungamento dei limiti di età non era pregiudicato dalla deliberazione della Camera. Questa affermazione può essere ripetuta qui a tranquillità del Senato, cui chiedo ancora, come ho chiesto nelle mie precedenti dichiarazioni, di passare all'approvazione del disegno di legge come nel testo della Camera, date le ragioni di ansia che mi sono permesso di ricordare poco fa.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione dell'emendamento del senatore Bisori.

La Commissione accetta questo emendamento?

BOSCO, *relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'Alto Commissario lo accetta?

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Neanch'io, signor Presidente.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Anche a nome di alcuni dei colleghi, che hanno firmato l'emendamento Bisori, dichiaro di prendere atto delle dichiarazioni dell'Alto Commissario, in quanto ci accertano che ad ogni modo la questione non

resta pregiudicata, quindi per parte nostra ritiriamo le firme apposte all'emendamento.

PRESIDENTE. Debbo allora interpellare tutti gli altri firmatari dell'emendamento per sapere se lo mantengono.

Senatore Bisori, ella lo mantiene?

BISORI. Debbo insistere, perchè se aspettiamo una leggina apposita su questo argomento, passeranno dei semestri prima che la Camera e il Senato arrivino alla conclusione. Nel decreto del '48 la norma c'era. Basta questa ragione storica a incardinare nella sistematica di questa legge la questione dei limiti di età dei primari ospedalieri.

PRESIDENTE. Senatore Anfossi, mantiene l'emendamento?

ANFOSSI. No.

PRESIDENTE. Senatore Pieraccini?

PIERACCINI. Sì.

PRESIDENTE. Senatore Caporali?

CAPORALI. Sì.

PRESIDENTE. Senatore Silvestrini?

SILVESTRINI. Sì.

PRESIDENTE. Senatore Canevari?

CANEVARI. No.

PRESIDENTE. Senatore Menghi?

MENGHI. Sì.

PRESIDENTE. Senatore Canonica?

CANONICA. Sì.

PRESIDENTE. Poichè restano le sei firme necessarie a norma del Regolamento, metto ai voti l'emendamento del senatore Bisori tendente a ripristinare il secondo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo già approvato dal Senato.

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Resta conseguentemente approvata la soppressione del comma in parola operata dalla Camera dei deputati.

Domando al senatore Bisori se insiste nel chiedere il ripristino anche del terzo comma già approvato dal Senato.

BISORI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la soppressione, operata dalla Camera dei deputati, del terzo comma dell'articolo 13 del decreto

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

legislativo già approvato dal Senato. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia ora lettura dell'articolo 13-bis del decreto legislativo già approvato dal Senato.

CERMENATI, *Segretario* :

« La funzione di primario, di aiuto o di assistente che si esercita in un ospedale di prima, seconda o terza categoria, è incompatibile con analoga funzione a carattere continuativo in altro ospedale, nelle cliniche universitarie e nelle case di salute ».

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha così modificato la dizione dell'articolo :

« Le disposizioni di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono estese al personale sanitario di ruolo degli ospedali di terza categoria ».

Invito l'onorevole relatore ad esprimere lo avviso della Commissione su questa modificazione.

BOSCO, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ad esprimere l'avviso del Governo.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il testo dell'articolo 13-bis del decreto legislativo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia infine lettura dell'articolo 3 del disegno di legge già approvato dal Senato.

CERMENATI, *Segretario* :

### Art. 3.

Il personale di ruolo, che si trovi in carica all'entrata in vigore della presente legge e che ricopra posti da porsi a concorso, rimane in carica indipendentemente dai limiti di età fino all'espletamento del concorso stesso e all'assunzione del nuovo personale.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha soppresso quest'articolo. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione in proposito.

BOSCO, *relatore*. La Commissione accetta la soppressione, però raccomandando vivamente all'Alto Commissario di voler emanare in via amministrativa una circolare per raccomandare alle Amministrazioni ospedaliere di non modificare per quanto possibile lo *status quo* esistente, fino all'espletamento dei concorsi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ad esprimere l'avviso del Governo.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Assicuro che mi farò carico del desiderio espresso dal relatore.

Accetto la soppressione operata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge, già approvato dal Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni apportatevi dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### Inversione dell'ordine del giorno.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei chiedere al Senato l'inversione dell'ordine del giorno; vorrei chiedere cioè la discussione immediata del disegno di legge, iscritto al numero 4 del punto terzo dell'ordine del giorno, concernente la proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti di ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, disegno di legge che è urgente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Ministro delle finanze. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

**Approvazione del disegno di legge: « Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio » (1783-Urgenza).**

PRESIDENTE. Si procederà alla discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti di ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio ».

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

CERMENATI, *Segretario*:

*Articolo unico.*

L'articolo 67 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è sostituito dal seguente:

« L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1952.

« Entro il 31 dicembre 1953 si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della dichiarazione ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (943) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2

gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità ».

Ricordo che la discussione generale di questo disegno di legge, già iniziata col discorso del senatore Rizzo Giambattista, proseguirà — come fu precedentemente stabilito d'accordo con il Ministro — sul testo proposto dalla Commissione.

È iscritto a parlare il senatore Di Giovanni. Si intende che egli, nel suo discorso, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme con i senatori Anfossi, Beltrand, Canevari, Zanardi, Cosattini, Persico, Filippini e Boccassi. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato, considerato che le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità, sebbene parzialmente emendato nel testo proposto dalla Commissione speciale, ove fossero accolte — sia pure parzialmente — pregiudicherebbero gravemente la funzione dell'Ente, specialmente nel suo sviluppo futuro, e renderebbero pressochè inattuabili le programmate realizzazioni;

delibera di ratificare senza modificazioni il suddetto decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2 ».

PRESIDENTE. Il senatore Di Giovanni ha facoltà di parlare.

DI GIOVANNI. Illustre Presidente, onorevoli senatori.

In parecchi firmatari abbiamo presentato un ordine del giorno col quale preghiamo il Senato di ratificare questo disegno di legge nel testo originario, senza gli emendamenti deliberati dalla Camera dei deputati, e le modificazioni di tali emendamenti introdotte dalla Commissione speciale di ratifica. Abbiamo il dovere di dare ragione al Senato della nostra istanza.

L'argomento è indubbiamente di notevole importanza: è stato rilevato già dal senatore Giambattista Rizzo, nel suo interessante ed efficace intervento, dalle cui conclusioni però dissento. Problema di notevole impor-



tanza, non soltanto sul piano regionale ma anche sul piano nazionale. Tutti i problemi che interessano la produzione dell'energia elettrica, e specialmente idro-elettrica, sono di interesse nazionale, perchè incidono profondamente su tutta la vita del Paese, ed anche perchè i combustibili solidi e liquidi, carbone e petrolio, cominciano ad essere in crisi, dato il momento preoccupante che attraversa il mercato internazionale. Quindi acquista importanza notevole il problema della produzione dell'energia idro-elettrica. E questo problema è ancora più importante per la Sicilia, in rapporto alle condizioni in cui si trova la produzione dell'energia elettrica in Sicilia. Pertanto dobbiamo dar lode all'iniziativa veramente geniale dell'allora Alto Commissario per la Sicilia, avvocato Giovanni Selvaggi, e alla tenace, intelligente, fattiva azione dell'altro Alto Commissario per la Sicilia, onorevole Aldisio, oggi degnamente Ministro dei lavori pubblici, per avere l'uno creato, e l'altro potenziato l'Ente siciliano di elettricità, destinato a risolvere in gran parte, se non completamente, il problema assillante della produzione dell'energia elettrica in Sicilia, in relazione agli immensi bisogni individuali e collettivi, per l'illuminazione pubblica e privata, per l'industria, per l'agricoltura. Ma per intendere appieno l'importanza del provvedimento è necessario ricordare, anche sommariamente, qual'era la situazione della economia elettrica in Sicilia.

Le condizioni della produzione dell'energia elettrica, che purtroppo ancora permangono in buona parte, si possono riassumere in cinque capi: 1) elevato costo della produzione e delle costruzioni idroelettriche, per le particolari condizioni geologiche, morfologiche, orografiche ed idrografiche della nostra Regione; 2) conseguente insufficienza delle private iniziative industriali; 3) possibilità di migliorare, da un punto di vista economico generale, il limitato rendimento specifico degli impianti idroelettrici, dando ad essi caratteristiche idonee a rispondere anche alle esigenze di un programma di irrigazione; 4) insufficiente grado di elettrificazione dell'Isola: si pensi che il consumo medio di energia per un anno e per abitante (dati che si riferiscono al 1946, ma che non sono gran che aumentati successivamente) è di chilowattore 53,4 di fronte a una media

di chilowattore 500 nell'Alta Italia; 5) e finalmente concentrazione della quasi totalità della produzione dell'energia elettrica, per il 98,5 per cento, in una sola società privata, che è la Generale elettrica della Sicilia. Di fronte alla situazione accennata, si presentava indispensabile la necessità della creazione di un Ente che avesse larghe disponibilità finanziarie e che fosse dotato della necessaria autonomia amministrativa. Naturalmente quest'ente, per rispondere alle sue finalità, doveva avere, non diciamo un sistema di monopolio, ma certamente un sistema preferenziale, chiamiamolo così, e di privilegio nella concessione delle acque di cui abbisognava per la costruzione delle grandi centrali idroelettriche.

Mi guarderò bene dall'accennare al problema della nazionalizzazione. Si è detto che la creazione dell'Ente siciliano di elettricità costituiva quasi un primo esperimento di nazionalizzazione. Non tento nemmeno di sfiorare il problema, che è grave ed importante, e non può inserirsi, per *incidens*, nella trattazione dello argomento specifico al quale dobbiamo riferirci. Epperò la condizione di privilegio costituita a favore dell'Ente siciliano di elettricità nella utilizzazione delle acque pubbliche, doveva avere dei limiti di applicazione a tutela dei diritti quesiti dai terzi e dalle imprese private, e questi limiti furono apposti nel decreto legislativo di creazione dell'ente all'articolo 1 e all'articolo 16, i quali fissavano le norme seguenti: 1) rispetto delle concessioni di acque pubbliche validamente acquisite dai terzi prima dell'entrata in vigore del decreto; 2) decadenza delle sole domande che fossero in corso di istruttoria; il che vuol dire che restavano valide quelle per le quali era già trascorso il periodo di istruttoria presso gli uffici del Genio civile ed era avvenuta la trasmissione della pratica al Ministero dei lavori pubblici; in aderenza all'interpretazione data dal Consiglio di Stato all'espressione « corso d'istruttoria » ed al criterio adottato dal Ministero; 3) facoltà all'Ente siciliano di elettricità delle sub-concessioni a terzi per tutte quelle utilizzazioni per le quali l'Ente non avrebbe creduto o non avrebbe potuto curare direttamente la costruzione degli impianti.

Ora questo triplice limite alla — chiamiamola pure così — condizione di privilegio che

il decreto aveva cercato di costituire a favore dell'Ente siciliano di elettricità, valeva a garantire sufficientemente i diritti dei terzi. Senonchè la Camera dei deputati ha modificato profondamente il testo della legge, forse senza aver approfondito il problema, certo senza aver valutato le gravi conseguenze delle modificazioni apportate e senza essersi posta la domanda se per avventura queste modificazioni non finivano per svuotare completamente il contenuto della stessa legge e per frustrare definitivamente quelli che erano gli scopi essenziali di elevazione, anche a fine sociale, delle condizioni depresse dell'economia siciliana. Perchè indubbiamente, onorevoli colleghi, la produzione più intensa dell'energia elettrica, e la distribuzione di questa energia per il più largo consumo e a prezzi minori, per la Sicilia è fondamentale, per la sua rinascita e specialmente per l'agricoltura e per l'industrializzazione. La Sicilia è sottoposta al pagamento del prezzo più elevato, in confronto delle altre Regioni, dell'energia elettrica, prezzo di monopolio che la Società generale produttrice, come già abbiamo visto, del 98,5 per cento dell'energia elettrica in Sicilia ha imposto ed impone ai consumatori. La Camera dei deputati non si è reso conto delle gravi conseguenze che le modificazioni deliberate venivano per apportare alla legge, in contrasto con i criteri informatori dello stesso decreto legislativo, e non ha valutato che ad avvantaggiarsi delle modifiche era soltanto la Società elettrica per la Sicilia, la quale — è bene rilevarlo — fino a questo momento non ha favorito mai lo sviluppo degli impianti idroelettrici in Sicilia. Difatti, soltanto per un quarto la produzione da parte della Società per la Sicilia è fatta con impianti idroelettrici e da 30 anni a questa parte non ha pensato nè di accrescere nè di migliorare i propri impianti, nè di trasformarli. Per gli altri tre quarti la produzione di energia elettrica viene fatta con impianti termici.

Non vorrò dire se in tutto questo la Società elettrica trovi un proprio particolare tornaconto, attingendo largamente alla Cassa di conguaglio per il maggior prezzo del carbone. Ma il fatto che abbiamo il diritto e il dovere di rilevare è proprio questo, che finora la Società generale elettrica non ha mai pensato, o vi ha pensato solo formalmente, all'utilizzazione delle

acque per gli impianti di produzione dell'energia idroelettrica; il che vale a rispondere ad un argomento, che va sottolineato, della pregevolissima relazione della Commissione, opera veramente notevole ed apprezzabile del relatore onorevole Sanna Randaccio. Questi infatti si preoccupa dell'interesse dei privati che bisogna garantire e sollecitare per concorrere alla produzione dell'energia idroelettrica nello interesse della collettività. Ma la Società generale non ha mai avuto questa preoccupazione, nè questa aspirazione.

Dicevo dunque che la Camera dei deputati non si è preoccupata affatto delle conseguenze che le proprie modificazioni avrebbero determinato; esse sostanzialmente non fanno che avvantaggiare, accanto alla Società generale, quei privati speculatori i quali forse non pensano di utilizzare le eventuali concessioni per propri impianti idroelettrici, ma per servirsene a scopo di guadagno, talvolta ricattatorio, per subconcederle a chi abbia la possibilità di utilizzarle.

Che cosa aveva stabilito il decreto legislativo? Che cosa ha stabilito la Camera dei deputati e come possono essere evitate le conseguenze delle modifiche apportate dalla stessa? Sono soddisfacenti gli emendamenti della Commissione di ratifica? Brevemente rispondiamo a queste domande.

All'articolo 1 il decreto aveva disposto: « È costituito l'Ente siciliano di elettricità, persona giuridica di diritto pubblico, con sede in Catania. L'Ente è concessionario di diritto dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per derivazione di energia elettrica, salve le concessioni di uso delle acque validamente acquisite dai terzi ».

Quindi concessione di diritto a favore dell'E.S.E., delle acque pubbliche utilizzabili, salve le concessioni di uso già acquisite da terzi.

L'articolo 16 si occupava delle domande di concessione di derivazioni idrauliche che fossero in corso d'istruttoria e stabiliva le norme per la decadenza; e attribuiva poi la facoltà a favore dell'Ente siciliano di elettricità per eventuali subconcessioni.

Questa facoltà delle subconcessioni veniva a garantire l'interesse dei privati e dei terzi, anche perchè era conferita ad un Ente posto sotto la sorveglianza della Regione e sotto l'alto controllo del Ministero dei lavori pubblici.

È opportuno ricordare che in Valle d'Aosta, Regione a statuto speciale come la Sicilia, nessuno dei privati o delle imprese private idroelettriche ha pensato di sottrarsi alle norme sull'utilizzazione delle acque pubbliche e chiunque, privato od impresa, che abbia voluto utilizzare le acque pubbliche ne ha chiesto la sub-concessione da parte dell'Ente, concessionario di diritto di tutte le acque pubbliche della Valle d'Aosta. Così doveva procedersi per l'E.S.E. Che cosa ha fatto invece la Camera dei deputati? Ha approvato degli emendamenti che finiscono per svuotare di contenuto il decreto di istituzione dell'E.S.E. e che indubbiamente aprono una larghissima breccia nelle disposizioni che costituivano la garanzia di questo Ente.

All'articolo primo il secondo comma viene modificato in questo senso: « L'Ente è concessionario — non più di diritto — dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia. Per le domande di concessione in corso d'istruttoria si applicano le disposizioni dell'articolo 16 »; e qui è il pericolo, perchè l'articolo 16 dice testualmente così: « Per le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, siano state ammesse ad istruttoria, la medesima prosegue a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

« Parimenti è effettuata, in base alle medesime disposizioni, l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardano varianti ad utenze preesistenti nonché nuove concessioni la cui utilizzazione sia connessa con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite ».

SALOMONE. La Commissione del Senato ha modificato il testo della Camera dei deputati.

DI GIOVANNI. So bene, senatore Salomone, e verrò ad esaminare le modifiche della Com-

missione; per ora sto esaminando le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Riconosco che la Commissione del Senato ha migliorato la situazione; ma è bene che il Senato conosca tutta la vicenda angosciosa di questo problema ed il tentativo di far cadere i benefici che la Sicilia si riprometteva con la creazione dell'Ente siciliano di elettricità. Dunque, secondo le modificazioni della Camera, niente più concessioni di diritto; l'Ente siciliano di elettricità non è più concessionario di diritto di tutte le acque pubbliche utilizzabili. Niente decadenza delle domande ammesse in istruttoria, quando non abbiano superato quel dato limite e non siano già entrate nella fase di devoluzione del progetto e dei risultati della istruttoria al Ministero dei lavori pubblici. Possibilità invece di dar corso alle domande di concessione anteriori all'entrata in vigore del decreto, ammesse in istruttoria, e possibilità di ammettere ad istruttoria le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, quando riguardino varianti a utenze preesistenti o nuove concessioni che possano essere in connessione con le utenze preesistenti. Non ricorderò al Senato la discussione che si è fatta sulla interpretazione ed applicazione del concetto relativo alle pratiche *in corso di istruttoria*. Secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, adottata dal Ministero, avrebbero dovuto aver corso soltanto quelle domande che, compiuta la fase istruttoria, erano già devolute all'esame del Ministero, cioè quelle che avessero già percorso i primi due stadi dell'istruttoria, presso gli uffici del Genio civile; mentre, secondo la dizione adottata dalla Camera dei deputati, tutte le domande che fossero ammesse ad istruttoria, cioè anche nel primo o nel secondo stadio dell'istruttoria, dovrebbero proseguire il loro corso. Non solo, ma anche quelle presentate successivamente dovrebbero aver corso, sia che fossero varianti ad utenze preesistenti, sia che fossero connesse con precedenti concessioni. Queste disposizioni finiscono per svuotare di contenuto il decreto di creazione dell'Ente e lo mettono addirittura nel nulla, perchè attraverso le numerose possibilità di concessioni ai privati, come ho avuto l'onore di accennare al Senato, rimarrà un margine assai scarso per le concessioni a favore dell'Ente. Ciò senza dire che

rimane equivoca l'espressione, suscettiva di dubbi di interpretazione e di applicazione, « per le varianti ad utenze preesistenti e per le nuove concessioni la cui utilizzazione sia connessa idraulicamente con utenze preesistenti ..... ». Si potranno fare molte discussioni e contestazioni sull'interpretazione e l'applicazione di queste disposizioni, indubbiamente non precise. Ma la Commissione speciale di ratifica ha cercato di attenuare le conseguenze disastrose degli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati: il che vuol dire che si è preoccupata fundamentalmente della gravità del problema e delle conseguenze che le modificazioni apportate dalla Camera avrebbero avuto nell'applicazione della legge sull'E.S.E., ed ha modificato l'articolo 16. Ma, a mio modesto avviso, per quanto molto attenuate le disastrose conseguenze delle modificazioni apportate dalla Camera, gli emendamenti della Commissione non soddisfano completamente alle esigenze della Regione siciliana in ordine alla produzione dell'energia elettrica.

Dice il disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione: « Salvo che trattisi di domande relative ad impianti per i quali sia stato già disposto in favore dell'Ente il provvedimento di approvazione previsto nell'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, per le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del suddetto decreto, siano state ammesse ad istruttoria, essa prosegue a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici ». La Commissione ha cercato di porre parzialmente riparo alle modificazioni della Camera, facendo salvi i casi per i quali sia stato già disposto in favore dell'Ente il provvedimento di approvazione.

Ma anche qui v'è un pericolo. Il provvedimento di approvazione segue alla istruttoria ed esige che essa sia in una fase già avanzata.

E se per caso (è una considerazione che occorre fare) e non per colpa certamente dell'Ente siciliano di elettricità, l'istruttoria su queste domande di concessione non fosse pervenuta allo stadio della pubblicazione del progetto secondo le disposizioni dell'articolo 11 del decreto...

SANNA RANDACCIO, *relatore di maggioranza*. Io non afferro il suo ragionamento. L'ul-

tima parte dell'articolo 11 del decreto che siamo chiamati a ratificare, riguarda l'approvazione da parte del Governo della regione siciliana su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

DI GIOVANNI. Esattamente. Possiamo quindi dire che debbano trovarsi al penultimo stadio della istruttoria. Siamo d'accordo, onorevole Sanna Randaccio: perchè l'Ente siciliano di elettricità possa avvalersi di questo beneficio, cioè che siano escluse le concessioni per le quali quest'Ente abbia chiesto la concessione e la pratica sia arrivata ad istruttoria avanzata, occorre proprio l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'approvazione da parte dell'Ente Regione. Senza di che non potrebbe l'Ente godere dei vantaggi assicurati dalla esclusione della concessione che eventualmente fosse stata richiesta da terzi. Ma se per caso, per colpa non imputabile all'Ente od ai suoi organi, per lentezze burocratiche, per interferenze che non sono mai da escludersi in questa delicata materia, la pratica non fosse pervenuta allo stadio a cui si esige sia pervenuta dalla formulazione dell'articolo 11 del decreto-legge 2 gennaio 1947, n. 2, che cosa avverrebbe? Che l'Ente siciliano non potrebbe giovare di queste sue precedenti istanze e dovrebbe darsi corso alle domande dei terzi. Se c'è altro da obiettare io sarò lieto dell'interruzione, perchè potrebbe valere fin d'ora a chiarire la situazione e forse a rettificare quelle che potrebbero essere mie affermazioni eventualmente erronee; ma mi sembra che tali non siano.

Poi c'è un'altra aggiunta: il parere del Presidente della Regione siciliana. Potrebbe sembrare questa una maggiore garanzia apposta dalla Commissione; ma anche qui siamo di fronte ad una condizione, che può avere varia interpretazione. Non è chiaro se è un parere influente e decisivo, tanto se negativo quanto se positivo, ai fini dell'ulteriore corso della istruttoria.

RIZZO GIAMBATTISTA. È obbligatorio ma non vincolante.

DI GIOVANNI. Quindi è soltanto formale, ed allora non aggiunge niente; se mai aggiunge una nuova interapedine agli altri numerosi pareri occorrenti. Questo parere, quindi, non aggiunge niente di sostanziale e nessuna mag-

giore garanzia offre a favore dell'ente siciliano di elettricità. Ed ancora :

« È effettuata in base alle medesime disposizioni l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo che riguardano varianti ad utenze preesistenti nonché nuove concessioni la cui utilizzazione sia connessa idraulicamente con utenze attuate ».

Bisogna rendere omaggio allo sforzo che la Commissione intelligentemente ha compiuto per cercare di attenuare più che sia possibile le conseguenze disastrose dell'innovazione introdotta dalla Camera dei deputati. Ma questo sforzo può essere apprezzabile ed apprezzato fino ad un certo punto. La Commissione ha voluto precisare il concetto della connessione: « la cui utilizzazione sia connessa idraulicamente ». Ha voluto determinare quello che più indeterminato ancora era nella formulazione della Camera dei deputati; ma non sembra ugualmente sufficiente, perchè resta la possibilità delle contestazioni circa l'applicazione del principio delle « connessioni idrauliche con le utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite o che consentano un migliore sfruttamento di tutte o parte le opere principali idrauliche o elettriche degli impianti in esercizio ». Resta sempre la possibilità di frustrare l'effetto della legge sulla creazione dell'Ente siciliano di elettricità.

Sono tante e così frequenti e così insidiosamente possibili le eccezioni poste al contenuto della legge che non si tratta più di larghe breccie aperte perchè penetri, in contrasto con quello dell'Ente siciliano di elettricità, la pretesa o il diritto di terzi, ma è addirittura la demolizione della legge e quindi la sostituzione degli interessi privati all'interesse pubblico, ai bisogni della collettività, alla tutela soprattutto delle aspirazioni e delle esigenze dei meno abbienti, i quali più degli altri debbono essere garantiti nella possibilità di avvalersi di questo mezzo di incivilimento umano.

È in sostanza, ripeto, la demolizione della legge, che era stata creata dalla geniale iniziativa dell'Alto Commissario Giovanni Selvaggi e dalla tenace proficua opera dell'attuale Ministro onorevole Aldisio, Alto Commissario allora

della Sicilia, nel fine di accrescere la produzione dell'energia idroelettrica, di estendere la utilizzazione nell'interesse collettivo, di rendere possibile lo sviluppo delle industrie e dell'agricoltura, che senza energia elettrica prodotta a costi possibili, e distribuita, non dico a basso prezzo, ma a prezzo sopportabile, è inutile sperare.

Compromettendo l'avvenire e lo sviluppo dell'Ente siciliano di elettricità, si compromettono i miliardi che lo Stato ha investito e che sono patrimonio dei contribuenti. L'impiego dei rilevanti capitali esige la possibilità di ulteriore sviluppo, la continuazione ed intensificazione dei lavori; si dice, per esempio, che quelli sull'Ancipa siano stati sospesi per opposizioni giuridiche intervenute — ho rilevato la notizia da un giornale di Catania —.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ma non c'è niente di tutto questo.

DI GIOVANNI. Se la notizia è inesatta ne godo: comunque è certo che senza gli ulteriori sviluppi del vasto piano di lavori dell'Ente siciliano di elettricità e senza la necessaria maggiore utilizzazione delle acque pubbliche di cui l'Ente ha il diritto di fruire (e di cui non potrebbe più disporre attraverso le eccezioni contenute nelle modifiche della Camera, anche se molto attenuate dalla saggia revisione della Commissione di ratifica) si sarebbero create all'E.S.E. condizioni disastrose di vita e di sviluppo.

Tutta l'economia siciliana ne soffrirebbe e questa economia incide profondamente nell'economia generale del Paese; mentre tutto quello che può avvantaggiare la soluzione di questo gravissimo problema della produzione di energia idroelettrica in Sicilia, si risolve a vantaggio dell'economia nazionale. Pertanto ben a ragione è stato presentato l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di svolgere, col quale s'invoca che il Senato provveda alla ratifica della legge 2 gennaio 1947, n. 2, senza gli emendamenti deliberati dalla Camera e le attenuazioni della Commissione di ratifica, cioè nel testo integrale del 2 gennaio 1947, n. 2. *Hoc est in votis.* (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere: *a*) se gli attuali provvedimenti e interventi del Governo nei rapporti delle compagnie drammatiche di prosa realizzino la doverosa difesa del repertorio italiano; *b*) se non sia il caso di tutelare, con eque innovazioni di criteri direttivi e di esecuzione amministrativa, gli interessi materiali e morali del vero teatro italiano (1852).

VENDITTI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che hanno determinato l'Amministrazione da lui dipendente a derogare dalla procedura di legge e a non avvalersi delle disposizioni più favorevoli all'Erario in occasione dell'esproprio e dell'accordo per l'acquisto di ettari 1.088 di terreno di proprietà della duchessa Maria Sforza Cesarini Torlonia, siti nel comune di Roma — tenute di Porto e Campo Salino — e destinato al costruendo aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino.

E per sapere se (in attesa dei risultati di un severo accertamento, che si sollecita, circa l'avvenuta fissazione del prezzo di esproprio, che risulta enormemente superiore a quello praticato in altri espropri eseguiti nella stessa zona per altre costruzioni di pubblica utilità e dalla stessa Direzione generale del Ministero, ed anche superiore al prezzo di appezzamenti adiacenti ceduti dalla duchessa Maria Sforza Cesarini Torlonia a privati acquirenti) non ritenga di dovere sospendere per intanto l'emissione del decreto definitivo di esproprio e il versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'indennità concordata per i primi 30 ettari (1853-*Urgenza*).

TERRACINI.

Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per sapere se e quali provvedimenti siano

stati presi per ristabilire in Sardegna le comunicazioni ferroviarie interrotte dalla recente alluvione. Si segnala, fra le altre, la ferrovia Tempio-Monti, nella quale è indispensabile ricostruire d'urgenza, sia pure con opere provvisorie di minima entità, due piccoli ponti, parzialmente asportati dalle acque, mediante i quali la linea potrebbe essere rimessa in funzione salvando dall'isolamento notevoli gruppi di pastori e di contadini che, sulle montagne, sono privi di qualsiasi altra via di comunicazione (1854-*Urgenza*).

AZARA.

*Interrogazioni*

*con richiesta di risposta scritta.*

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere solleciti provvedimenti allo scopo di liquidare i debiti contratti dai Ministeri dell'interno e dell'Africa italiana e da altri Enti pubblici locali verso l'amministrazione degli ospedali di Bologna, impotente a svolgere le normali attività quotidiane, se non si pone un rimedio radicale ed improrogabile soprattutto per impedire il declino di una antica istituzione, necessaria alla doverosa assistenza dei minorati nella salute, indispensabile al perfezionamento degli studi diffusi da insigni maestri la cui fama ha onorato ed onora in tutto il mondo la dotta Bologna (1905).

ZANARDI.

Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere se e come i rispettivi dicasteri abbiano provveduto o intendano provvedere a soccorrere la popolazione di Urbino che ha sofferto dal recente nubifragio notevoli danni ai raccolti, alle strade, ai ponti ed alle case (1906).

FILIPPINI.

Al Ministro del tesoro: invito il Ministro del tesoro ad aderire alla richiesta dell'Ente autonomo della fiera di Bologna per un maggior contributo dello Stato alla manifestazione del detto Ente nel 1952 per le seguenti ragioni:

1) che le vicende della guerra di liberazione, combattuta con tanto ardore e con no-

bile sacrificio dalla cittadinanza bolognese, obbligano l'Ente in parola al rinnovamento di una organizzazione in gran parte distrutta;

2) che la città di Bologna, centro vivo e pulsante della economia della terra emiliana operosa e feconda, potrà con il doveroso e generoso concorso del potere centrale rendere più vasta e fattiva l'attività della fiera rinnovata, avvenimento che valica gli angusti confini di una Regione ad una manifestazione di carattere nazionale.

Il sottoscritto, in virtù di queste premesse, prega il Ministro del tesoro di voler con larga generosità tener conto dell'Ente di Bologna, interpretando in tal modo l'aspirazione dei cittadini, tutti concordi nel desiderio di intensa opera rinnovatrice, frutto della loro quotidiana ed utile fatica (1907).

ZANARDI.

Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e delle foreste al fine di conoscere: 1) se sono a conoscenza che nelle provincie frutticole, particolarmente in quelle interessate alla coltura del pesco, specie nelle zone colpite dalle grandinate, ove più assillante è la necessità dei trattamenti rameici, autunnali e primaverili, i produttori sono esasperati per la mancanza del solfato di rame sul mercato o costretti a pagarlo il doppio dei prezzi ufficiali, e, in caso affermativo, se intendano promuovere l'azione atta a provvedervi di urgenza con l'immissione sul mercato di adeguati quantitativi e se intendano modificare gli attuali canali di distribuzione perchè il prodotto possa arrivare direttamente dalla produzione agli agricoltori, onde evitare ogni forma di accaparramento e di speculazione; 2) se intendano assicurare tempestivamente i due milioni di viticoltori, giustamente preoccupati, sulla esistenza del quantitativo di solfato di rame sufficiente al fabbisogno della produzione e la immissione di questo alla produzione agricola senza dannose dilazioni e senza deprecabile carenza, valutando, nel fabbisogno, anche la eventuale sfavorevole stagione climatica, tenendo presente la esperienza passata che ha sufficientemente dimostrata la fondatezza del disagio dei produttori, onde evitare a questi di subire altri

più gravi danni economici derivanti dall'acquisto del solfato di rame a prezzi fortemente maggiorati oltre a quelli che vengono causati, particolarmente ai medi e piccoli produttori, dalla crisi dei prezzi e del consumo dei vini; 3) se hanno tenuto, in merito alla destinazione delle materie prime, il criterio di priorità per l'agricoltura onde assicurare l'intero fabbisogno, secondo il piano di ripartizione alle provincie, alla viticoltura e, nel caso ciò non fosse stato fatto, se intendano provvedervi di urgenza e in quale misura e, altresì, se intendano esaminare ed attuare tutte quelle provvidenze ripetutamente richieste dai piccoli e medi produttori, intese ad assicurare l'intero quantitativo di cui ha bisogno l'agricoltura, la distribuzione diretta dalla fabbrica ai produttori singoli o associati, l'alleggerimento del prezzo e la concessione di larghi crediti per facilitare gli acquisti da parte delle aziende coltivatrici (1908).

BOSI.

PRESIDENTE. Non essendo ora presenti i Ministri competenti, essi saranno invitati ad indicare il giorno in cui potranno rispondere alle interrogazioni con richiesta di urgenza presentate dai senatori Azara e Terracini.

Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica domani, mercoledì 31 ottobre, alle ore 9, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (943) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Concessione di un contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) (1842) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

2. Autorizzazione all'emissione di obbligazioni I.R.I.-Sider garantite dallo Stato (1798).

3. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

4. PIERACCINI ed altri. — Conservazione delle aree verdi urbane a presidio della igiene e della salute pubblica (1161).

5. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriali e di denominazioni di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di Note, il 26 settembre 1949 (1349).

6. Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano (1589).

7. Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare (1724).

8. Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » (1785).

9. Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica (1654).

10. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

11. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

### III. Approvazione del disegno di legge:

Deputato ERMINI. — Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assi-

stenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie (1508) (Approvato dalla Camera dei deputati).

### IV. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di finanza locale (714).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (Approvato dalla Camera dei deputati).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (25).

4. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

### V. Discussione di disegni di legge rinviata (per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-Urgenza).

2. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

3. LODATO. — Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione (1377).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).



1948-51 - DCCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 OTTOBRE 1951

VI. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con re-

gio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CXIII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXVI).

La seduta è tolta (ore 20,20).

---

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore Generale dell'Ufficio Resoconti.